

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E
STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Magistrale* in
Relazioni Internazionali e Diplomazia



La questione degli Internati Militari Italiani nelle relazioni
italo-tedesche

Relatore: Prof. ELENA CALANDRI

Laureando: MIRIAH CONTE

matricola N. 1237613

A.A. 2021/2022

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO I	7
IL CONTENZIOSO ITALO-TEDESCO SUGLI INDENNIZZI AGLI IMI	7
1.1 Gli Internati Militari Italiani e il lavoro forzato nei territori del Terzo Reich	7
1.2 Il sistema del lavoro forzato nei territori del Terzo Reich	11
1.3 Il dibattito politico sugli IMI in Italia nell'immediato dopoguerra	13
1.4 Limiti alle richieste di indennizzo degli ex IMI	16
1.4.1 Art. 77.4 del Trattato di Pace di Parigi (1947)	16
1.4.2 L'Accordo di Londra sui Debiti Esteri Tedeschi (1953)	18
1.5 Anni '50: iniziative legislative a favore delle vittime del nazifascismo e l'esclusione degli IMI	19
1.5.1 <i>Federal Compensation Law e Federal Restitution Law</i>	19
1.5.2 Azioni legislative italiane negli anni '50	21
1.6 Dalle trattative italo-tedesche sul risarcimento all'Accordo Globale di Bonn	23
1.7 Gli anni '80 e l'emergere della storia delle "vittime dimenticate"	29
1.8 Gli anni '90: riunificazione tedesca e resa dei conti con il passato	30
1.8.2 Fondazione "Memoria, Responsabilità, Futuro"	33
1.8.3 L'esclusione degli ex IMI	35
CAPITOLO II	41
DA UNA MEMORIA DIVISA AD UNA MEMORIA CONDIVISA: IL PROCESSO DI RICONCILIAZIONE	41
2.1 Tentativi di ricorso	41

2.2 La “Sentenza Ferrini” _____	42
2.3 Lo scarso impegno del governo italiano _____	46
2.4 Il 2008: l’ <i>annus horribilis</i> delle relazioni italo-tedesche _____	47
2.5 La riconciliazione italo-tedesca _____	51
2.6 Il ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia _____	52
2.6.1 Il giudizio della CIG _____	55
2.6.2 Reazioni alla sentenza della CIG _____	58
2.7 La Commissione storica italo-tedesca _____	61
2.7.1 Le raccomandazioni della Commissione e la pubblicazione del rapporto _____	64
2.8 Il Fondo italo-tedesco per il Futuro _____	66
CAPITOLO III _____	73
UNA RICONCILIAZIONE AZZOPPATA? _____	73
3.1 La riapertura dei giochi: la sentenza 238/2014 della Corte Costituzionale _____	73
3.1.2 Reazioni ed effetti della sentenza 238/2014 _____	76
3.2 “ <i>Remedies against immunity?</i> ” _____	80
3.3 Il rinfocolare di sentimenti antitedeschi in Italia _____	85
3.4 La sentenza 20442/2020 della Corte di Cassazione e gli ultimi sviluppi _____	89
3.5 Considerazioni a margine degli ultimi sviluppi _____	93
BIBLIOGRAFIA _____	101
PUBBLICAZIONI ONLINE _____	103
SITOGRAFIA _____	109

INTRODUZIONE

Per lungo tempo le esperienze degli Internati Militari Italiani (IMI) nei campi di lavoro del Terzo Reich non sono state approfondite dalla storiografia. Gli stessi IMI in seguito alla loro liberazione hanno dovuto elaborare in solitudine la prigionia e il lavoro forzato a causa di un diffuso sentimento di ostilità e sfiducia nei loro confronti. Non solo una parte dell'opinione pubblica ma anche alcuni politici in vista credevano che gli IMI fossero stati collaboratori dei nazifascisti. Tuttavia, il loro "NO!" alla proposta di entrare nelle fila delle SS e della Wehrmacht, prima, e del neonato esercito repubblicano di Mussolini, poi, fa entrare loro nel novero della Resistenza. Non si è trattato di una resistenza armata come è stata la lotta partigiana, ma piuttosto di una resistenza silenziosa e senz'armi.

Con particolare vigore ed energia gli ex IMI e le associazioni loro rappresentanti, nate all'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, si sono battuti per una giusta compensazione dei danni subiti dagli internati. Malgrado ciò, arrivati ai nostri giorni, gli ex IMI non hanno ancora ricevuto alcuna forma di indennizzo, né da parte della Germania né parte dell'Italia. Questa circostanza ha il sapore di un'ingiustizia che si inserisce in un orizzonte temporale ampio.

Ripercorrendo il travagliato *iter* burocratico e giuridico affrontato dagli ex IMI e dalle loro associazioni, la tesi ha l'obiettivo di valutare il processo di riconciliazione italo-tedesco in merito al contenzioso nato sul mancato indennizzo agli internati. Come vedremo i governi italiani, dagli anni '90 ad oggi, seguiranno l'orientamento della Germania, non sostenendo la richiesta di indennizzo economico avanzata dalle vittime. Essi spingeranno più per un risarcimento di natura simbolica, legato alla memoria del tragico passato. Che influenza ha avuto questo sul processo di riconciliazione italo-tedesco? Perché molti osservatori considerano il contenzioso sugli IMI ancora aperto? Quali sono state le reazioni dei vari attori coinvolti – oltre ai governi e ai partiti, le opinioni pubbliche, le associazioni e le due società nel loro insieme?

Il presente lavoro è suddiviso in tre capitoli brevemente riassunti di seguito.

Il primo capitolo "Il contenzioso italo-tedesco sugli indennizzi agli IMI", oltre a dedicare spazio al sistema del lavoro forzato nei territori del Terzo Reich, riserva i

primi paragrafi alla vicenda dell'internamento dei soldati del Regio Esercito Italiano dopo l'8 settembre 1943: dalla loro cattura da parte dei tedeschi, al loro arrivo nei campi di lavoro del Terzo Reich, fino alla loro liberazione ad opera degli alleati e al loro ritorno in patria al termine della guerra. Il capitolo prosegue focalizzandosi sui limiti che emergono nel primo dopoguerra alle richieste di indennizzo sollecitate dagli ex IMI e dalle associazioni loro rappresentanti, quali l'articolo 77, comma 4, del Trattato di Pace di Parigi (1947) e l'Accordo di Londra sui Debiti Esteri Tedeschi (1953). Fondamentale per l'acuirsi del contenzioso tra Italia e Germania è l'Accordo Globale Italo-Tedesco degli anni '60 che prevede il risarcimento delle vittime italiane del Terzo Reich da parte della Germania; tuttavia, la maggior parte degli IMI che vi inoltrano domanda vengono esclusi. La tesi affronta in seguito il processo di riunificazione della Germania nel 1990 e quale impatto questo passaggio ha avuto sul contenzioso sugli ex IMI.

Il secondo capitolo "Da una memoria divisa ad una memoria condivisa: il processo di riconciliazione" rappresenta la parte più corposa del presente lavoro. Come si può intuire dal titolo questa sezione si occupa di studiare la riconciliazione italo-tedesca alla luce dei nuovi sviluppi: in particolare l'apertura di processi contro la Germania presso corti civili italiane che le imputano il pagamento del risarcimento dei danni sofferti dagli IMI e da altre vittime del Terzo Reich. Di fronte a questa evoluzione, la Germania si trincerò dietro il principio di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità degli Stati per giustificare il mancato indennizzo. I governi italiano e tedesco decidono così di riunirsi in un *summit* per decidere come affrontare il contenzioso: vengono invocate la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja per dirimere la questione da un punto di vista giuridico e una Commissione speciale di storici italo-tedesca per affrontare gli aspetti del passato di guerra tra i due Paesi con il fine di creare una "comune cultura della memoria".

Il terzo capitolo "Una riconciliazione azzoppata?" studia gli ultimi risvolti del contenzioso sul mancato indennizzo agli IMI alla luce del rinfocolare di sentimenti antitedeschi sviluppatisi in Italia a partire dalla crisi economico-finanziaria del 2008. Gli stereotipi negativi e falsi miti nella cultura italiana e tedesca nei confronti dell'altra continuano a sussistere e ad influenzare il giudizio sull'altro Paese nonché a rappresentare un limite al processo di riconciliazione tra Italia e Germania. Infine,

è necessario individuare le ragioni dell'attuale situazione di stallo e i possibili scenari futuri sul processo di riconciliazione italo-tedesco.

Le fonti di riferimento sono di diversa natura. Esse comprendono saggi, articoli di giornale e di riviste specializzate, interviste rilasciate da ex IMI, sentenze delle corti di giustizia italiane ed internazionali. Oltre a questi strumenti, ho avuto la possibilità di visitare il Museo dell'Internamento di Padova gestito dall'ANEI e il Museo "Tra più fuochi-Storia degli Internati Militari Italiani 1943-1945" presso il Centro di Documentazione sul Lavoro Forzato a Berlino.

CAPITOLO I

IL CONTENZIOSO ITALO-TEDESCO SUGLI INDENNIZZI AGLI IMI

1.1 Gli Internati Militari Italiani e il lavoro forzato nei territori del Terzo Reich

La mancanza di direttive da parte del Comando Supremo Militare Italiano alle truppe in seguito alla proclamazione dell'armistizio, l'8 settembre 1943, destò disorientamento e sorpresa nei soldati italiani. I tedeschi avevano già messo a punto, nel caso di uscita dell'Italia dalla guerra, un piano militare, denominato *Fall Achse*, con l'obiettivo di: occupare l'Italia centro-settentrionale, i Balcani, la zona del mar Egeo e la Francia meridionale, disarmare i soldati italiani, sostituire il governo di Badoglio con uno fascista ed arrestare il re¹.

La reazione dei soldati italiani rispetto all'azione tedesca variò da schieramento a schieramento. In alcuni casi ci fu una forte resistenza armata come nelle città di Milano e Torino; in altri, si manifestò dissenso ed opposizione alla consegna delle armi ai tedeschi, come accaduto nell'area fra Tarvisio, Gemona, Trieste e Lubiana; mentre in altri ancora, la consegna delle armi fu immediata, come per esempio a Pola². Ad ogni modo, la Wehrmacht riuscì ad avere la meglio e catturò circa 810.000 soldati italiani³. Per ordine di Hitler, tutti i reparti italiani che avevano combattuto la Wehrmacht unendosi a gruppi di ribelli e partigiani dovevano essere: fucilati, se ufficiali; trasferiti ad Est ed impiegati come lavoratori a disposizione dell'Esercito tedesco, se sottufficiali o militari di truppa⁴. A tutti gli altri venne chiesto di collaborare con le forze tedesche fino alla fine delle ostilità, molto spesso cercando di persuaderli con finte promesse. Chi non avesse accettato sarebbe stato

¹ FRONTERA S., *I militari italiani negli Oflag e negli Stalag del Terzo Reich*, Lessico Biografico IMI, pp. 3-4, https://www.lessicobiograficoimi.it/files/storia_imi.pdf [visitato 14/12/21]

² SCHREIBER G., (1992), *I Militari Italiani Internati nei Campi del Terzo Reich*, Stato Maggiore dell'Esercito – Ufficio Storico, Roma, pp. 138-140

³ SOMMARUGA C., *Dati quantitativi sull'internamento in Germania*, <http://www.schiavidihitler.org/cms/wp-content/uploads/2021/01/tabella-riepilogo-grande.jpg> [visitato 22/12/21]

⁴ *Ivi*, p. 141

deportato in campi di internamento nei territori del Terzo Reich e costretto ai lavori forzati. Solo un numero esiguo, circa 86.000 soldati italiani⁵, decise di entrare nelle fila della Wehrmacht e delle SS. Gli altri espressero il proprio <<NO!>> al nazionalsocialismo, chi per lealtà al re Vittorio Emanuele III, chi per opposizione e risentimento nei confronti dei nazifascisti, chi per stanchezza rispetto ad una guerra non sentita.

Con l'intento di spezzare i legami gerarchici e di gruppo, i tedeschi separarono gli ufficiali dalla truppa e li internarono in campi diversi: i primi, negli *Oflag* e i secondi, negli *Stammlager*, entrambi gestiti dalla Wehrmacht. Inizialmente i soldati italiani catturati vennero considerati prigionieri di guerra ma il 20 settembre 1943 Hitler emise l'ordine di denominarli <<internati militari italiani (IMI)>>⁶. Il termine <<internato militare>> non esisteva nelle norme del diritto internazionale e tale definizione non avrebbe permesso agli IMI di ricevere gli aiuti umanitari della Croce Rossa Internazionale secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Ginevra del 1929⁷. Gerhard Schreiber, storico e massimo esperto sulla storia degli internati militari italiani, sostiene che non si può stabilire con assoluta certezza la ragione del cambiamento di *status*⁸. Tuttavia, si può osservare che il mantenimento del titolo di prigionieri di guerra ai soldati italiani avrebbe implicato un riconoscimento indiretto del Regno del Sud e del governo italiano guidato da Badoglio. L'intento del Terzo Reich era tutt'altro: Mussolini con la neonata Repubblica Sociale Italiana (RSI) avrebbe dovuto rappresentare l'unico governo legittimo italiano. La trasformazione in internati secondo Gabriele Hammermann⁹ fu dovuta da un lato a punire gli italiani, visti come traditori in seguito all'armistizio, e dall'altro, avrebbe permesso al Terzo Reich di sfruttare la loro manodopera nei settori dell'industria bellica e di quella mineraria¹⁰. Infatti, verso la metà del 1943 si lamentava in Germania una carenza di personale di circa un milione e mezzo di lavoratori.

⁵ *Ivi*, pp. 434-456

⁶ *Ivi*, pp. 121-122

⁷ La Convenzione proteggeva i soldati caduti in mano nemica nel corso di un conflitto armato internazionale.

⁸ SCHREIBER G., (1992), *I Militari Italiani Internati nei Campi del Terzo Reich*, Stato Maggiore dell'Esercito – Ufficio Storico, Roma, p. 122

⁹ Storica tedesca autrice de *Gli internati militari italiani in Germania 1943-1945*, testo che rappresenta uno dei capisaldi della letteratura sulla storia degli IMI.

¹⁰ HAMMERMAN G., (dicembre 2007), *Le trattative per il risarcimento degli internati militari italiani 1945-2007*, <<Italia contemporanea>>, n. 249, p. 544

Dunque, l'impiego coatto di soldati italiani nei settori produttivi tedeschi venne considerata una vera e propria fortuna per l'economia di guerra tedesca. Speer, Ministro del Reich per gli armamenti e la produzione bellica, e Sauckel, Plenipotenziario generale del Reich per l'impiego di manodopera, elaborarono un piano per la ripartizione degli IMI nei settori dell'economia tedesca. Le trattative tra i due non furono prive di tensioni: da un lato, Speer voleva integrare il maggior numero possibile di IMI nell'industria bellica, mentre Sauckel spingeva per una ripartizione uniforme dei soldati italiani tra tutti i settori. Il loro progetto avrebbe coinvolto 440.000 IMI, che sarebbero stati così suddivisi: <<35,6% nell'industria bellica, 28,5% nel comparto minerario, il 14,3% nel settore alimentare, il 7,1% nell'industria pesante, il 5,9% nel settore delle costruzioni, il 3,6% nelle ferrovie, il 2,6% nelle squadre di carico e scarico, il 2,4% nel servizio postale>>¹¹. Gli IMI avrebbero dovuto prendere il posto di 150.000 lavoratori specializzati tedeschi che invece, sarebbero stati arruolati come soldati del Terzo Reich. A causa di conflitti di competenza tra autorità centrali, regionali e locali, difficoltà organizzative¹² e necessità di avviare quanto prima gli IMI al lavoro, la loro ripartizione non seguì mai le linee dettate dall'alto. Infatti, una percentuale maggiore rispetto a quella prevista venne impiegata nel settore bellico ed una minore in quello minerario.

Mussolini, una volta a capo della Repubblica Sociale Italiana, richiese ad Hitler di poter impiegare i soldati italiani catturati dai tedeschi al fine di creare un nuovo esercito. I tedeschi non si mostrarono particolarmente favorevoli, sia perché non si fidavano delle forze italiane, sia perché la manodopera degli IMI risultava indispensabile per la produzione industriale¹³. Venne proposto solo agli IMI non ancora avviati al lavoro di collaborare con la Repubblica di Salò, in cambio avrebbero potuto lasciare il campo in cui erano stati deportati. Anche in questo caso il numero di collaborazionisti fu scarso, circa 121.000 aderenti tra l'ottobre 1943 e

¹¹ HAMMERMANN G., (2004), *Gli Internati Militari Italiani in Germania 1943-1945*, Il Mulino, Bologna, p. 77

¹² Gli IMI dovevano essere sottoposti a visite mediche per essere indirizzati verso un determinato settore produttivo ma la carenza di personale medico portò molto spesso alla redazione di documenti falsi di idoneità al lavoro. Si ponevano inoltre problemi di trasporto, senza contare i costi tecnico-amministrativi per la loro integrazione nel processo produttivo. Altre criticità erano rappresentate dalla necessità di reperire derrate alimentari, personale di guardia per i campi e costruire/individuare alloggi conformi alle direttive del Reich.

¹³ FRONTERA S., *I militari italiani negli Oflag e negli Stalag del Terzo Reich*, Lessico Biografico IMI, pp. 14-15, https://www.lessicobiograficoimi.it/files/storia_imi.pdf [visitato 14/12/21]

il febbraio 1944¹⁴. Ancora una volta, la maggioranza degli IMI si oppose a schierarsi dalla parte dei nazifascisti.

Nel novembre 1943 Hitler e Mussolini si accordarono per riconoscere alla RSI il ruolo di potenza garante degli IMI. Sulla base dell'intesa venne creato il Servizio Assistenza Internati (SAI), il quale tuttavia diventò operativo solo nel luglio 1944. Il SAI avrebbe dovuto inviare agli IMI generi alimentari, vestiario e medicine, si sarebbe dovuto occupare della corrispondenza epistolare tra gli IMI e i loro familiari, inoltre avrebbe dovuto garantire loro supporto legale nel caso di processi¹⁵. Il sostegno fornito fu però del tutto insufficiente per mancanza di una strutturata organizzazione interna e per carenza di risorse¹⁶. In ogni caso, il SAI non era un organismo indipendente ed era stato creato *ad hoc* per fini propagandistici. Gli obiettivi miravano a dimostrare al popolo italiano che la RSI offriva ai propri internati dei servizi di favore, cercando di celare il reale trattamento degli IMI, e a persuadere il maggior numero possibile di IMI a collaborare con i nazifascisti.

Le dure condizioni di vita e di lavoro a cui gli IMI erano sottoposti determinarono progressivamente una riduzione della loro capacità produttiva, dovuta anche al diffondersi di malattie. Già a partire dall'inizio del 1944 erano diverse le imprese, gli uffici regionali del lavoro, nonché i rappresentanti della RSI a lamentarsi della situazione chiedendo alle autorità centrali tedesche di intervenire per mitigare il trattamento riservato agli IMI. Di fronte a questa grave evoluzione, vennero emanati due decreti molto contraddittori tra loro. Da un lato, il 16 febbraio 1944 il Comando Supremo della Wehrmacht (OKW - *Oberkommando der Wehrmacht*) promulgò il cosiddetto *Aufpäppelungerlass* (letteralmente: <<Decreto per rimettere in forze>>) in cui si stabiliva che gli IMI in cattivo stato di salute dovevano essere trasferiti in aziende con condizioni di lavoro meno pesanti o operanti nell'agricoltura¹⁷. Dall'altro lato, due settimane più tardi Hitler introdusse il decreto

¹⁴ SCHREIBER G., (1992), *I Militari Italiani Internati nei Campi del Terzo Reich*, Stato Maggiore dell'Esercito – Ufficio Storico, Roma, p. 550

¹⁵ HAMMERMANN G., (2004), *Gli Internati Militari Italiani in Germania 1943-1945*, Il Mulino, Bologna, pp. 46-47

¹⁶ Per gli operatori del SAI fu difficile consegnare i pacchi agli IMI a causa dei bombardamenti e dei saccheggi ma anche perché i tedeschi non li informarono mai sul numero esatto di IMI e di dove erano stati internati.

¹⁷ HAMMERMANN G., (2004), *Gli Internati Militari Italiani in Germania 1943-1945*, Il Mulino, Bologna, p. 148

sull'«alimentazione in base al rendimento»», che in alcune realtà industriali veniva già applicato dal dicembre 1943¹⁸. Il suddetto decreto puniva coloro che avevano avuto una prestazione lavorativa al di sotto del “normale” con una razione inferiore di cibo, venivano invece premiati con una razione più abbondante coloro che avevano reso maggiormente. Ma la necessità di aumentare l'efficienza e la produttività dell'economia spinse il Terzo Reich ad un ripensamento di *status* per gli IMI. Nonostante Hitler volesse mantenere un atteggiamento vendicativo nei loro confronti, accettò per ragioni economiche la loro *civilizzazione*. Così il 25 luglio 1944 venne data agli IMI la possibilità di diventare volontariamente lavoratori civili. Il provvedimento non ebbe successo, la maggior parte degli internati italiani espresse un rifiuto. Diverse erano le ragioni: la paura di essere considerati collaborazionisti del regime nazionalsocialista, di perdere i propri diritti economici o mettere in pericolo i propri cari in Italia¹⁹. Inoltre, il trattamento loro riservato nei campi e nel luogo di lavoro li portò a diffidare delle proposte dei nazifascisti. Di fronte all'opposizione degli IMI, il governo del Terzo Reich stabilì che dovessero passare obbligatoriamente allo stato di civili. Tuttavia, il cambiamento di *status* non ebbe gli effetti sperati a causa dell'evolvere della guerra a svantaggio della Germania.

1.2 Il sistema del lavoro forzato nei territori del Terzo Reich

Assieme agli IMI, vennero impiegati nei campi di lavoro del Terzo Reich e nelle industrie tedesche un gran numero di lavoratori coatti provenienti dai Paesi occupati o nemici. Tra il 1939 e il 1945 vennero sfruttate circa 20 milioni di persone, tra cui sovietici, polacchi, jugoslavi, belgi, francesi, olandesi, inglesi ed italiani. Tale cifra porta ad annoverare il sistema di lavoro forzato nazionalsocialista tra i più grandi di tutta la storia contemporanea²⁰.

Inizialmente il Terzo Reich non aveva intenzione di sfruttare la manodopera coatta straniera per evitare di danneggiare la “purezza” della razza ariana e il lavoro

¹⁸ *Ivi*, p. 142

¹⁹ *Ivi*, p. 300

²⁰ FONTANA L., (2015), *La politica criminale del lavoro coatto sotto il Terzo Reich*, Roma, p.1, http://www.fontana-laura.com/wp-content/uploads/2018/03/Lavoro_coatto.pdf [visitato 3/01/22]

forzato veniva concepito come una strategia punitiva e “rieducativa” per i deportati che tentavano di fuggire dai campi o compivano atti di ribellione e sabotaggio²¹. Tuttavia, di fronte alla mancanza di circa 1.2 milioni di impiegati tedeschi, emerse la necessità di reclutare *Zwangsarbeitern* (lavoratori forzati), i quali divennero fondamentali per la produttività dell’economia tedesca²². Il punto di svolta avvenne nel 1942, in seguito al fallimento della *Blitzkrieg Strategy*, che incentivò la conversione dell’economia tedesca in economia di guerra totale. Solo nel caso degli ebrei, la produttività derivante dalla manodopera coatta non venne mai intesa come un’opzione alternativa rispetto all’annientamento del popolo ebraico, il cui sterminio rimaneva tra gli obiettivi fondamentali del Terzo Reich²³.

Il trattamento dei lavoratori coatti dipendeva da una gerarchia basata su ideali razzisti. I polacchi, sovietici ed italiani²⁴, si trovavano alla base della scala ideologica, le loro condizioni di vita e di lavoro erano di gran lunga peggiori di quelle dei lavoratori e prigionieri di guerra dei Paesi dell’Europa occidentale e settentrionale. Gli stipendi e le razioni di cibo dei lavoratori francesi e belgi erano pari a quelli dei lavoratori tedeschi poiché provenivano da Paesi considerati “amici” dal Terzo Reich²⁵. Invece gli *Ostarbeitern* (lavoratori dell’Est) e gli *Italienische Militärinternierte*²⁶ (IMI) venivano pagati in *Lagergeld* (moneta del *lager*) e ricevevano solo una piccola percentuale del salario corrispondente ai tedeschi²⁷.

Come osservò lo storico Ulrich Herbert, il concetto di “lavoro forzato” durante il Terzo Reich era molto complesso ed includeva al suo interno un insieme di esperienze diverse a seconda della nazionalità dell’impiegato, del metodo di

²¹ HERBERT U., (2000), *Forced Laborers in the Third Reich: An Overview*, Cambridge University Press, p. 201, <https://www.jstor.org/stable/pdf/27672680.pdf?refreqid=excelsior%3Ac2cab977cb0d046cc47fcfa222c123a3> [visitato 3/01/22]

²² *Ivi*, pp. 193-194

²³ FONTANA L., (2015), *La politica criminale del lavoro coatto sotto il Terzo Reich*, Roma, p. 5,

²⁴ In seguito all’armistizio dell’8 settembre 1943.

²⁵ SPOERER M., FLEISCHHACKER J., (2002), *The Compensation of Nazi Germany’s Forced Labourer: Demographic Findings and Political Implications*, <<Population Studies>>, Vol. 56, n. 1, p. 5, <https://www.jstor.org/stable/pdf/3092938.pdf?refreqid=excelsior%3A869383aac935cff9400161f6831d83ed> [visitato 3/01/22]

²⁶ Quando passarono allo stato di lavoratori civili vennero invece pagati in marchi tedeschi ma dovevano versare settimanalmente un contributo alle aziende per cui lavoravano per i supplementi alimentari.

²⁷ HAMMERMANN G., (2004), *Gli Internati Militari Italiani in Germania 1943-1945*, Il Mulino, Bologna, pp. 302-303

reclutamento e del settore in cui prestava manodopera. Herbert individuò quattro diverse categorie in cui gli *Zwangsarbeitern* furono suddivisi: i lavoratori civili stranieri, i prigionieri di guerra stranieri, i prigionieri dei campi di concentramento e gli ebrei europei. Allo stesso tempo, queste categorie non rappresentavano compartimenti stagni, ciò fu testimoniato dal passaggio di stato degli IMI e dei prigionieri di guerra polacchi a quello di lavoratori civili stranieri.

Al termine della guerra, alcuni lavoratori forzati fecero ritorno in patria in modo indipendente; altri aspettarono mesi nei campi per persone disperse prima del rimpatrio. Il rientro e la reintegrazione nella società non furono semplici. In modo particolare i sovietici che erano stati costretti ai lavori forzati vennero considerati dai propri concittadini collaborazionisti del regime nazionalsocialista, tanto che molti di loro vennero deportati nei campi staliniani²⁸ o ebbero difficoltà a trovare un'occupazione. Il peso dell'esperienza vissuta come lavoratori forzati portò la maggior parte degli ex *Zwangsarbeitern* a soffrire di problemi psicologici, soprattutto nell'est europeo in cui continuarono a vivere nella miseria²⁹. Nell'immediato dopoguerra il dibattito sul risarcimento delle vittime straniere del lavoro forzato venne portato avanti dalle opinioni pubbliche e dai media all'estero ma non dalla Germania. Si discuteva se le vittime potessero rivendicare compensazioni individualmente o se le richieste dovessero essere incluse nelle riparazioni di guerra che la Germania doveva ai Paesi nemici.

Come vedremo nei prossimi paragrafi, le vittime straniere dei lavori forzati dovettero attendere fino al 2000 prima che la Germania affrontasse in maniera globale la questione della compensazione.

1.3 Il dibattito politico sugli IMI in Italia nell'immediato dopoguerra

Al termine della guerra gli IMI vennero liberati dagli Alleati e attesero anche mesi per fare ritorno in patria a causa della mancanza di mezzi di trasporto. Il processo

²⁸ Forced Labor 1939 – 1945. Memory and History, *Nazi Forced Labor – Background Information*, <https://www.zwangsarbeit-archiv.de/en/zwangsarbeit/zwangsarbeit/zwangsarbeit-hintergrund/index.html> [visitato 4/01/22]

²⁹ Forced Labor 1939 – 1945. Memory and History, *After 1945: Forced Laborers as “Forgotten Victims”*, <https://www.zwangsarbeit-archiv.de/en/zwangsarbeit/nach1945/index.html> [visitato 4/01/22]

di reintegrazione degli ex IMI all'interno della società italiana non fu certo facile. Tra la popolazione civile c'era chi li associava alla disfatta dell'8 settembre 1943 e chi li considerava collaborazionisti del nazifascismo. Inoltre, il clima politico dell'Italia post-bellica era completamente mutato tanto che gli ex IMI si sentirono disorientati. Anche la ripresa della vita lavorativa dei reduci incontrò ostacoli, molti non praticavano la propria professione da anni, altri ancora erano rimasti invalidi. Nell'immediato dopoguerra emersero due questioni concernenti gli ex IMI: da un lato, la richiesta di risarcimento per il lavoro forzato nei territori del Terzo Reich e dall'altro, il mancato ricevimento dei salari che erano stati congelati presso la Cassa di liquidazione della Deutsche Bank durante il conflitto dal governo nazionalsocialista.³⁰ A portare avanti le rivendicazioni degli ex IMI furono le associazioni dei deportati, la cui idea di associarsi e reclamare, al termine della guerra, le sofferenze e i danni patiti era nata all'interno dei *lager* nazisti. Nel panorama italiano furono tre le associazioni che operarono in prima linea: l'Associazione Nazionale Ex Internati (ANEI), l'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento e dalla Guerra di Liberazione (ANRP) e l'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane (UCII). ANEI e ANRP, riconosciute come Enti Morali tramite decreto del Presidente della Repubblica³¹, miravano a mantenere viva la memoria dei reduci nelle nuove generazioni e di promuovere la pace e i valori democratici nella società italiana. L'UCII nasceva invece con l'intento di rappresentare gli ebrei italiani sia in Italia che all'estero, promuovendo attività culturali, sociali e religiose³².

Già nell'ultimo periodo di guerra il tema degli IMI venne affrontato dal governo Bonomi, il quale dichiarò che la denominazione <<internati militari>> rappresentava una chiara violazione del diritto internazionale, come pure la trasformazione in lavoratori civili altro non era che un sotterfugio per poter sfruttare

³⁰ HAMMERMANN G., (dicembre 2007), *Le trattative per il risarcimento degli internati militari italiani 1945-2007*, <<Italia contemporanea>>, n. 249, p. 542-543, https://elearning.unipd.it/spgi/pluginfile.php/117653/mod_resource/content/1/ic_249_hammerman_n.iINTERNATI.MILITARI.pdf [visitato 26/11/21]

³¹ Rispettivamente n. 403, 2 aprile 1948 e n. 181, 9 agosto 1949.

³² Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche, *Unione delle Comunità Israelitiche Italiane - UCII*, <https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TuttoAperto=0&TipoPag=comparc&Chiave=353400&RicVM=indice&RicSez=fondi&RicTipoScheda=ca> [visitato 28/12/21]

la manodopera coatta dei soldati italiani. Di altre vedute erano gli Alleati che consideravano la *civilizzazione* come un atto che sottintendeva la volontarietà dell'azione da parte degli ex IMI, presupponendo da parte loro un atteggiamento collaborazionista con i nazifascisti.³³ La posizione degli Alleati influì sicuramente sui governi italiani dell'epoca, si assistette infatti ad accese discussioni durante il governo Parri su come considerare l'attività svolta dai reduci in qualità di lavoratori civili nei territori del Terzo Reich. In prima battuta, il governo riconobbe il passaggio da internati militari a lavoratori civili come volontario, escludendoli dunque da qualsiasi forma di risarcimento. Ma in seguito alla richiesta da parte di un ex internato militare alla Consulta Nazionale di avere solidarietà e contributi in denaro per la propria categoria, il governo Parri rispose che avrebbe attuato misure concrete per far fronte a queste richieste ma si concluse con nulla di fatto. Il governo successivo guidato da De Gasperi affrontò nuovamente la spinosa questione³⁴. Secondo il Ministero della Guerra dovevano essere esclusi dai pagamenti gli IMI che poi decisero di entrare nelle fila delle SS, della Wehrmacht o delle forze armate repubblicane. Il Ministro dell'Assistenza postbellica, Gasparotto (Democrazia del Lavoro), sostenne che era necessario garantire una riparazione maggiore a coloro che avevano mantenuto lo *status* di internati fino alla fine della guerra, rispetto invece a coloro che divennero lavoratori civili. Con la sua posizione, Gasparotto dimostrò grande ignoranza sul passato vissuto dagli ex IMI, in quanto furono costretti ad accettare la conversione a lavoratori civili. Altri politici difesero la tesi di indennizzo economico solo a coloro che mantennero la condizione di IMI fino al termine del conflitto.

Le discussioni sull'indennizzo agli ex IMI furono vane per la tragica condizione economica in cui versava l'Italia e lo stesso Ministero delle Finanze voleva evitare qualsiasi forma di risarcimento. Dunque, ragioni finanziarie e politiche furono alla base dei mancati sussidi agli ex internati da parte dell'Italia nell'immediato dopoguerra.

³³ HAMMERMANN G., (2004), *Gli Internati Militari Italiani in Germania 1943-1945*, Il Mulino, Bologna, p. 350

³⁴ *Ivi*, pp. 349-355

1.4 Limiti alle richieste di indennizzo degli ex IMI

La Convenzione di Ginevra del 1929 sul Trattamento dei Prigionieri di Guerra e più in generale, il diritto internazionale non garantivano ad ex prigionieri di guerra di far valere pretese di risarcimento per danni di guerra. Ma nel caso degli ex IMI esistevano dei limiti ulteriori alle richieste di indennizzo alla Germania. Il primo ostacolo fu rappresentato dal Trattato di Pace di Parigi del 1947 che sancì la pace tra Italia ed Alleati. In modo particolare, la Repubblica Federale Tedesca (RFT) farà spesso riferimento all'art. 77, comma 4, del suddetto Trattato per non concedere compensazione alle vittime italiane del nazionalsocialismo. Un ulteriore limite alle rivendicazioni degli ex IMI si figurò nell'Accordo di Londra sui Debiti Esteri Tedeschi del 1953, nello specifico da quanto stabilito all'art. 5. Nei prossimi due paragrafi verranno analizzati più in profondità i due limiti alle richieste di indennizzo degli ex IMI al termine della guerra.

1.4.1 Art. 77.4 del Trattato di Pace di Parigi (1947)

La Conferenza sul Trattato di pace italiano venne convocata inizialmente a Londra tra il settembre e l'ottobre 1945, vi parteciparono le 5 potenze vincitrici (USA, URSS, Gran Bretagna, Cina e Francia), e successivamente si spostò a Parigi prendendo il nome di <<Conferenza dei 21>>.

Alla delegazione italiana non venne data la possibilità di partecipare ai lavori per delineare le linee di fondo del trattato. Nonostante ciò, il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Alcide De Gasperi (DC), ebbe la possibilità nel corso dei lavori di esporre il proprio punto di vista in merito al trattato. Tra le altre cose, De Gasperi sollevò critiche sull'art. 77 del futuro trattato di pace, esso infatti dichiarò: <<Non posso ritenere, per esempio, che i nostri rapporti con la Germania si possano considerare definiti con l'art. 77 di codesto Trattato, il quale impone all'Italia la rinuncia a qualsiasi reclamo, compresi i crediti contro la Germania e i cittadini germanici fino alla data dell'8 maggio 1945, dopo cioè che l'Italia era in guerra con la Germania da diciannove mesi. I nostri tecnici calcolano a circa 700 miliardi di lire, cioè a circa 3 miliardi di dollari, la somma che possiamo reclamare dalla

Germania per il periodo della cobelligeranza; e noi ci dovremmo semplicemente rinunciare?>>>³⁵.

L'articolo a cui De Gasperi fece riferimento fu centrale nel contenzioso sugli IMI tra Roma e Bonn. La RFT costruì la propria roccaforte di difesa contro gli indennizzi richiesti dagli ex IMI sulla base dell'art. 77, comma 4, che citava: <<Senza pregiudizio di tali disposizioni e di quelle altre disposizioni che fossero adottate in favore dell'Italia e dei cittadini italiani dalle Potenze che occupano la Germania, l'Italia rinuncia, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda contro la Germania e i cittadini germanici pendente alla data dell' 8 maggio 1945, salvo quelle risultanti da contratti o da altre obbligazioni che fossero in forza, ed ai diritti che fossero stati acquisiti, prima del 1° settembre 1939. Questa rinuncia sarà considerata applicarsi ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstatale relative ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra>>>³⁶.

In questo modo l'Italia fu inoltre privata di rivendicare per gli ex lavoratori civili italiani gli stipendi congelati presso la Cassa di liquidazione della Deutsche Bank. Il governo italiano fece però notare che la Repubblica Federale Tedesca non risultava parte contraente del Trattato di Parigi, denunciando dunque una mancanza di reciprocità. Roma rivendicava di poter impugnare contro la RFT la rinuncia a qualsiasi forma di risarcimento stabilita all'art 77.4. Dal canto suo, Bonn si appellò all'articolo menzionato per evitare di concedere risarcimento agli ex IMI, considerando dunque chiusa definitivamente la questione³⁷. Gli Alleati avevano stabilito questo articolo sia per enfatizzare il ruolo dell'Italia come potenza nemica sconfitta che per permettere alla Germania di pagare le riparazioni di guerra ai vincitori.

³⁵ Historical Archives of the European Union, (1946), *Conferenza di pace*, <https://archives.eui.eu/en/fonds/226489?item=ADG-16-102> [visitato 22/12/21]

³⁶ *Trattato di pace con l'Italia*, (10 febbraio 1947), https://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/0eaf4219-d6d9-4c35-935a-6f55327448e7/publishable_it.pdf [visitato 16/12/21]

³⁷ FOCARDI F., KLINKHAMMER L., (marzo 2009), *Quale risarcimento alle vittime del nazionalsocialismo? L'accordo globale italo-tedesco del 1961*, <<Italia contemporanea>>, n. 254, p. 13, https://www.reteparri.it/wp-content/uploads/ic/IC_254_2009_2_r.pdf [visitato 28/12/21]

1.4.2 L'Accordo di Londra sui Debiti Esteri Tedeschi (1953)

Nel settembre 1953 il *London Agreement on German External Debts* sancì la fine dell'isolamento dai mercati economici della RFT, permettendole di essere reintegrata nel mondo finanziario e dei mercati internazionali³⁸. Il Patto stabiliva che la RFT dovesse pagare i debiti contratti dalla Germania tra il 1919 e il 1945, si trattava di oneri legati alle due guerre mondiali. Dunque, il Cancelliere Adenauer (CDU) si assunse la responsabilità del pagamento dei debiti. Ma alla luce della guerra fredda, siccome una parte del debito era stata contratta dai territori della Germania orientale, il Patto stabiliva all'art. 25³⁹ il congelamento del pagamento del debito e si rimandava alla riunificazione delle "due Germanie". L'Accordo di Londra diventò un baluardo di difesa per la RFT contro le richieste di risarcimento di detenuti stranieri nei campi di concentramento o di lavoratori forzati durante la Seconda Guerra Mondiale. Infatti, all'art. 5, comma 2, si rimandava ad un futuro trattato di pace la disamina delle richieste di risarcimento provenienti da quei Paesi che erano stati <<in guerra contro la Germania o occupati dalla stessa nel corso di tale guerra>>⁴⁰.

In un primo momento il governo italiano, per evitare che i propri cittadini non potessero rivendicare risarcimenti per danni subiti ad opera della Germania nazionalsocialista, non firmò l'Accordo. In realtà il governo italiano temeva che se la rinuncia fosse stata definitiva avrebbe dovuto esso stesso prendersi carico del pagamento del risarcimento alle vittime italiane. Di fronte ad una situazione di *impasse*, il governo italiano decise così di rivolgersi agli Alleati avanzando un'interpretazione circoscritta e a sé favorevole dell'art. 77, comma 4, del Trattato di Pace di Parigi. In modo particolare l'Italia dichiarò che sarebbe entrata a far parte dell'Accordo di Londra se si fosse garantito alle vittime italiane della Seconda Guerra Mondiale di avanzare richiesta di risarcimento alla Germania. Ma gli Alleati si mostrarono riluttanti rispetto alle richieste italiane.

³⁸ GUINNANE T. W., (gennaio 2004), *Financial Vergangenheitsbewältigung: the 1953 London Debt Agreement*, Yale University, p. 21, <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/98344/1/cdp880.pdf> [visitato 16/12/21]

³⁹ Fedlex, *Accordo sui Debiti Esteri Germanici*, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1954/3_3_3/it [visitato 14/12/21]

⁴⁰ *Ivi*, art. 5.2

1.5 Anni '50: iniziative legislative a favore delle vittime del nazifascismo e l'esclusione degli IMI

Nel corso degli anni Cinquanta, la Repubblica Federale Tedesca e l'Italia introdussero delle leggi a favore delle vittime del nazifascismo che stabilivano il risarcimento del danno o la restituzione di beni confiscati. Di fronte a questi provvedimenti, la maggior parte degli ex IMI rimase a mani vuote. Se da un lato, furono esclusi per il criterio di residenza applicato dalla RFT con il quale si concedeva il risarcimento, dall'altro vennero lasciati fuori per la ristretta interpretazione di <<danno di guerra>> e per l'introduzione da parte del governo italiano di parametri che circoscrivevano situazioni fisiche ed economiche particolari.

1.5.1 *Federal Compensation Law e Federal Restitution Law*

Nell'immediato dopoguerra le potenze vincitrici occupanti la Germania, ad eccezione dell'URSS, attuarono delle leggi nelle rispettive zone di occupazione che garantivano la restituzione di proprietà che erano state confiscate dai nazisti. Con proprietà si intendevano sia beni che diritti che erano stati sottratti ad individui soggetti alla discriminazione e persecuzione nazista nel periodo compreso tra il 30 gennaio 1933 e l'8 maggio 1945⁴¹.

La creazione della Repubblica Federale Tedesca nel 1949 determinò l'attribuzione di competenze amministrative ai *Länder*, i quali applicarono disposizioni uniformi di compensazione a livello regionale per le vittime del nazionalsocialismo. Tuttavia, questo determinò la coesistenza e la sovrapposizione di un gran numero di disposizioni retributive diverse, difficili da tenere sotto controllo sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista organizzativo⁴². Per questa ragione si pose

⁴¹ Romania – Ministry of Foreign Affairs, *Round Table: Property Restitution/Compensation: General measures to comply with the European Court's Judgement*, p. 2, <https://rm.coe.int/16805924ab> [visitato 14/12/21]

⁴² Federal Ministry of Finance, (giugno 2021), *Wiedergutmachung – Provisions relating to compensation for National Socialist injustice*, Division V B 4, https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Press_Room/Publications/B

la necessità di standardizzare a livello federale i provvedimenti in materia di risarcimento alle vittime del nazionalsocialismo. Come primo passaggio legislativo vennero separati i provvedimenti in materia di compensazione e restituzione.

Per quanto riguarda la compensazione alle vittime del nazionalsocialismo venne attuata per la prima volta una legge nazionale in materia, la quale venne emendata ben tre volte prendendo il nome di: *Additional Federal Compensation Act* (1953), *Federal Compensation Act* (1956) e *Final Federal Compensation Act* (1965).

La prima disposizione (in tedesco *Bundesergänzungsgesetz*) entrò in vigore il 1° ottobre 1953 e si rivolgeva a coloro che erano stati espropriati, costretti ai lavori forzati, deportati, fatti prigionieri nei campi di concentramento del Terzo Reich. Tuttavia, questo provvedimento si dimostrò sin da subito insufficiente e a seguito delle diverse critiche avanzate, sia dagli Alleati che dalla *Conference on Jewish Material Claims Against Germany*⁴³, venne emendato il 29 giugno 1956 prendendo il nome di *Federal Compensation Law* (BEG - *Bundesentschädigungsgesetz*). Ciò nonostante, il BEG mantenne il criterio di residenza per la concessione della compensazione. Ovvero Bonn, rifacendosi al principio di territorialità, concedeva riparazioni solo a quelle vittime del nazismo che avevano avuto residenza o domicilio permanente nella Repubblica Federale Tedesca o a Berlino Ovest entro la data del 31 dicembre 1952. Dunque, si escludevano tutte le vittime straniere del nazionalsocialismo. I lavoratori forzati venivano invece inclusi ma dovevano essere stati perseguitati per motivi razziali, politici o religiosi e avere avuto residenza nella RFT durante la persecuzione.

Dal canto suo, la Germania occidentale dichiarava di non dover nulla alle vittime straniere sulla base dell'art. 5 dell'Accordo di Londra sui Debiti Esteri Tedeschi. Con il BEG vennero private della compensazione anche le vittime della sterilizzazione forzata, gli "asociali", le persone appartenenti ai gruppi sinti e rom, e i comunisti.

rochures/2018-08-15-entschaedigung-ns-unrecht-engl.pdf?__blob=publicationFile&v=8 [visitato 14/12/21]

⁴³ La Conferenza ha rappresentato a livello mondiale tutti gli ebrei nel processo di negoziazione per la compensazione e la restituzione alle vittime della persecuzione nazionalsocialista.

Infine, nel corso del 1965, il BEG venne emendato. Il *Final Federal Compensation Act* estese la scadenza per fare domanda di compensazione al 31 dicembre 1969 (originariamente stabilita al 1° aprile 1958)⁴⁴ ma non eliminò il criterio di residenza. Il processo di restituzione venne invece regolato attraverso il *Federal Restitution Act* (BRüG - *Bundesrückerstattungsgesetz*) del 19 luglio 1957 in cui il governo federale garantiva la restituzione di beni di proprietà che erano stati illecitamente confiscati dalle forze nazionalsocialiste nel periodo compreso tra il 1933 e il 1945⁴⁵. Al contrario, la Repubblica Democratica Tedesca (RDT) non si riconosceva come successore legale del Terzo Reich, anzi ancorava la fondazione dello Stato alla tradizione antifascista. Per questo la RDT non si assunse né la responsabilità materiale né morale dei crimini nazisti. Nonostante ciò, la Germania dell'Est concluse accordi bilaterali con l'Austria, la Finlandia, la Danimarca e la Svezia per la restituzione di beni rivendicati dalle vittime del nazionalsocialismo residenti nei suddetti Paesi.

1.5.2 Azioni legislative italiane negli anni '50

Risulta chiaro che i governi italiani di questo periodo tentarono di risolvere la questione delle riparazioni cercando di evitare di dover prendersi carico del problema a livello interno.

Infatti, molto limitati furono i tentativi di attuare una regolamentazione nazionale per fornire risarcimento alle vittime di guerra, tra questi si ricordano la legge sulle pensioni (1950), la legge sui danni di guerra (1953) e la legge Terracini (1955).

Con la legge n. 648, 10 agosto 1950, entrò in vigore il “*Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra*” che garantiva pensioni, assegni o indennità di guerra <<ai militari delle Forze armate, agli appartenenti a Corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, che abbiano in guerra

⁴⁴ Federal Ministry of Finance, *Compensation for National Socialist injustice – Indemnification Provisions*, Agosto 2011, pp. 7-8, <https://canada.diplo.de/blob/1101260/53fa9cc408b366acd9efbf734ccfe69b/wiedergutmachung-brochure-en-download-data.pdf> [visitato 3/12/21]

⁴⁵ Federal Ministry of Justice, *Federal law regulating the monetary liabilities of the German Reich and equivalent legal entities under restitution law*, <https://reparations.qub.ac.uk/assets/uploads/BRüG-EN.pdf> [visitato 3/12/21]

riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità, di lavoro, ed alle loro famiglie, quando da tali ferite, lesioni o infermità, sia derivata la morte>>⁴⁶.

La legge sulle pensioni escludeva però le vittime italiane della persecuzione nazionalsocialista per motivi razziali e politici.

La stessa limitazione emerse nella legge n. 968, 27 dicembre 1953, dal titolo “*Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra*”. Tale legge disponeva l’assegnazione di integrazioni economiche per coloro che avevano subito perdita, distruzione o danneggiamento di propri beni mobili o immobili a causa di fatti di guerra. Con questi ultimi si intendevano: “operazioni belliche di forze nemiche, cobelligeranti o alleate, rastrellamenti, rappresaglie, saccheggi, esplosione di ordigni bellici, e l’abbandono di beni a causa di eventi bellici, prigionia, internamento od evacuazione”⁴⁷. Commissioni *ad hoc* a livello provinciale, affiancate da una Commissione centrale per danni di guerra, avrebbero dovuto verificare la veridicità della denuncia del danno subito e calcolare l’eventuale indennizzo o contributo. Tuttavia, come osservano Focardi e Klinkhammer, il governo italiano diede una lettura molto ristretta di <<danno di guerra>> così che coloro che avevano subito un danno palese ottennero un risarcimento molto esiguo o addirittura, non lo percepirono⁴⁸.

Nell’estate del 1954 il parlamento italiano cominciò a discutere circa la possibilità di introdurre un assegno di benemerenzza da destinare alle vittime italiane del nazionalsocialismo che includesse anche i perseguitati politici e razziali. Umberto Terracini, allora senatore nella compagine del Partito Comunista Italiano, presentò una proposta di legge sul tema. Tale disegno di legge venne approvato ed entrò in vigore con legge n. 96, 10 maggio 1955. Agli artt. 1 e 2 venivano specificati i destinatari aventi diritto agli assegni statali. Furono inclusi tutti i cittadini italiani che erano stati perseguitati per la loro azione antifascista dopo il 28 ottobre 1922 o

⁴⁶ Legge 10 agosto 1950, n. 648, art.1, *Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra*, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1950/09/01/050U0648/sg> [visitato 2/12/21]

⁴⁷ Legge 27 dicembre 1953, n. 968, art. 3, *Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra*, http://www.edizioneuropee.it/law/html/27/zn52_01_039.html#_ART0019 [visitato 2/12/21]

⁴⁸ FOCARDI F., KLINKHAMMER L., (marzo 2009), *Quale risarcimento alle vittime del nazionalsocialismo? L’accordo globale italo-tedesco del 1961, <<Italia contemporanea>>*, n. 254, p. 14

per motivi razziali dopo il 7 luglio 1938. Inoltre, venivano compresi anche i familiari delle vittime. La legge fu però di poco successo. Innanzitutto, perché garantiva un assegno annuo solo a coloro che avevano perso almeno il 30% della capacità lavorativa a seguito di: detenzione, confino di polizia, lavori forzati, o violenza da parte di squadre o membri del partito fascista. Inoltre, lo si assicurava solo a coloro che si trovavano in <<condizioni di bisogno economico>>.⁴⁹ Il limite della legge era anche finanziario poiché metteva a disposizione un totale di sole 100 mila lire per il biennio 1955-1956.

Dunque, a livello interno la questione degli indennizzi si risolse solo parzialmente poiché il novero degli aventi diritto risultò molto limitato.

1.6 Dalle trattative italo-tedesche sul risarcimento all'Accordo Globale di Bonn

Le rivendicazioni degli ex IMI rimasero in una situazione di stallo fino al 21 giugno 1956, quando otto Stati dell'Europa occidentale (Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi e Gran Bretagna) inviarono una nota congiunta alla Repubblica Federale Tedesca richiedendo indennizzo per i deportati di guerra dei propri Paesi. Questa richiesta andava oltre i limiti stabiliti dal Patto di Londra sui Debiti Esteri Tedeschi. L'opinione pubblica italiana considerò questo sviluppo a proprio favore, cogliendo l'occasione della visita di Stato di Adenauer in Italia, per trattare il tema del risarcimento dei deportati. A muoversi in maniera energica nel contesto italiano furono, non tanto il governo, bensì le associazioni rappresentanti i deportati. In prima linea si pose Paride Piasenti, presidente dell'ANEI e senatore della DC, il quale rivendicava risarcimento per gli ex IMI impiegati nei campi di internamento nazionalsocialisti e il pagamento dei salari non ancora resi ai lavoratori forzati italiani⁵⁰.

⁴⁹ Legge 10 marzo 1955, n. 96, art. 3, *Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti*, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1955/03/26/055U0096/sg> [visitato 1/12/21]

⁵⁰ FOCARDI F., KLINKHAMMER L., (marzo 2009), *Quale risarcimento alle vittime del nazionalsocialismo? L'accordo globale italo-tedesco del 1961*, <<Italia contemporanea>>, n. 254, p. 18

Ma quali furono le categorie di perseguitati italiani che ambivano ad ottenere risarcimento? Tra questi si annoveravano: deportati politici e razziali (circa 12.000), prigionieri di guerra (circa 15.000) e lavoratori civili (circa 940.000), tra cui ex IMI⁵¹. Il gruppo più consistente era rappresentato dagli ex internati militari italiani passati allo stato civile nel 1944 (circa 495.000) e reduci che mantennero lo *status* di IMI fino alla fine della guerra (circa 44.000)⁵². Di fronte alle istanze di risarcimento presentate dalle associazioni dei deportati, il governo Segni mostrò grande cautela, mosso dalla volontà di evitare di incrinare prematuramente i rapporti con la RFT. Ricordiamo che Bonn era entrata nella NATO nel 1955 e stava procedendo al riarmo. Ma di fronte alla richiesta di indennizzo degli otto Stati occidentali, il governo italiano decise di inviare nel marzo 1957 una nota diplomatica alla RFT, chiedendo un analogo trattamento per i cittadini italiani vittime della violenza nazista se fosse stata assicurata una compensazione ai cittadini degli altri otto Paesi richiedenti.

La risposta tedesca si fece attendere. In occasione della visita di Stato del Presidente della RFT, Theodor Heuss (Partito Democratico Liberale), a fine ottobre 1957 si posero le basi per affrontare l'argomento. Come si legge negli archivi di Stato tedeschi, il Ministero degli Esteri tedesco aveva suggerito ad Heuss di non alimentare le speranze italiane in materia di riparazioni e che in ogni caso, non sarebbero state garantite ai partigiani e agli ex internati militari. La RFT basò la propria posizione sull'art. 5 dell'Accordo di Londra, facendo anche riferimento alla rinuncia italiana ad avanzare richieste di indennizzo ai sensi dell'art. 77.4, del Trattato di Pace di Parigi. Al termine del 1958 ci fu cambiamento di atteggiamento da parte tedesca: la RFT aveva deciso di andare incontro alle richieste di indennizzo degli otto Stati europei. Bonn argumentava che a livello giuridico non aveva nessun obbligo ma per "motivi umanitari" decideva di concedere riparazione alle vittime straniere del nazionalsocialismo⁵³. In questo contesto, Bonn decise di concedere

⁵¹ SPOERER M., FLEISCHHACKER J., (2002), *The Compensation of the Nazi Germany's Forced Labourers: Demographic Findings and Political Implications*, <<Population Studies>>, vol. 56, n. 1, p. 13

⁵² SOMMARUGA C., *Dati quantitativi sull'internamento in Germania*, <http://www.schiavidihitler.org/cms/wp-content/uploads/2021/01/tabella-riepilogo-grande.jpg> [visitato 22/12/21]

⁵³ *Ivi*, p. 17

agli Stati dell'Europa occidentale un pagamento forfettario per un totale di 876 milioni di marchi tedeschi⁵⁴. La RFT si disse disposta ad elargire anche alle vittime italiane misure volontarie di aiuto, abbandonando la roccaforte dell'art. 77.4. Tuttavia, si sottolineava nuovamente che nulla sarebbe stato concesso ai partigiani e agli ex IMI.

Per quali ragioni la RFT abbandonò una ferma posizione di rifiuto rispetto alla concessione di misure di indennizzo alle vittime straniere del nazionalsocialismo? In generale, Bonn voleva evitare di porre potenziali limiti al processo di integrazione europeo, in questo modo avrebbe acquisito un'immagine positiva a livello internazionale. Inoltre, in un clima di tensione legato alla guerra fredda, la capacità della RFT di concludere accordi bilaterali con Paesi occidentali voleva dare prova dell'unità del blocco occidentale agli occhi di quello orientale⁵⁵. Le richieste di risarcimento provenienti dai Paesi del blocco sotto l'URSS non vennero accolte dalla Germania dell'Ovest poiché aveva escluso la possibilità di concedere indennizzo a quei Paesi con cui non aveva relazioni diplomatiche⁵⁶.

Si aprì così la possibilità per le vittime italiane di ottenere una compensazione tanto che le associazioni rappresentanti i deportati italiani, ANED, ANEI e UCIL, cominciarono a collaborare e rinnovarono le pressioni sia sul governo federale tedesco che su quello italiano sulla questione degli indennizzi. Il governo Tambroni non si mostrò ricettivo nei confronti delle istanze delle associazioni delle vittime perché temeva che a livello politico questa mossa potesse favorire i partiti di sinistra. Questo però non fermò l'attivismo delle associazioni. L'ANED, intanto, sulla base di una ricerca condotta negli archivi dell'*International Center on Nazi Persecution* di Bad Arolsen (Germania), era arrivata ad ipotizzare una cifra di 156 milioni di marchi tedeschi come risarcimento per le vittime italiane del

⁵⁴ HERBERT U., (2000), *Forced Laborers in the Third Reich: An Overview*, Cambridge University Press, p. 213, <https://www.jstor.org/stable/pdf/27672680.pdf?refreqid=excelsior%3Ad301e0014a49025e87659b13802438a9> [visitato 4/01/22]

⁵⁵ HEINELT P., *Financial Compensation for Nazi Forced Laborers*, Wollheim Memorial, p. 17, http://www.wollheim-memorial.de/files/1066/original/pdf_Peer_Heinelt_Financial_Compensation_for_Nazi_Forced_Laborers.pdf [visitato 16/12/21]

⁵⁶ HERBERT U., (2000), *Forced Laborers in the Third Reich: An Overview*, Cambridge University Press, p. 214

nazionalsocialismo⁵⁷. Il governo Tambroni fu di breve durata (25 marzo – 26 luglio 1960) e fu seguito da uno guidato da Amintore Fanfani (DC), il quale invece assunse un atteggiamento favorevole rispetto alle associazioni dei deportati, le quali chiedevano di intavolare al più presto trattative italo-tedesche sulla questione dell'indennizzo alle vittime italiane del nazionalsocialismo.

Così il 3 marzo 1961 vennero aperti a Bonn i negoziati bilaterali sugli indennizzi. Venne però stabilita una condizione alla concessione da parte della RFT: l'Italia avrebbe dovuto ratificare l'Accordo di Londra sui Debiti Esteri Tedeschi. Le trattative portarono alla firma dell'Accordo Globale Italo-Tedesco nel 1963, il quale costituiva in realtà di un duplice patto: il primo riguardava gli indennizzi alle vittime italiane del nazionalsocialismo, e il secondo mirava a risolvere il problema delle pendenze economico finanziarie ancora aperte. Quest'ultimo faceva riferimento alla questione degli stipendi dei lavoratori forzati italiani che erano stati congelati presso la Cassa di liquidazione della Deutsche Bank durante la guerra e che non erano ancora stati ricevuti. L'accordo sugli indennizzi prevedeva la concessione di 40 milioni di marchi tedeschi da parte della RFT, cifra che risultava essere di gran lunga inferiore rispetto a quella ipotizzata dall'ANED ma che allo stesso tempo era quattro volte più grande rispetto ai 10 milioni di marchi tedeschi inizialmente ventilati dal governo federale tedesco⁵⁸. L'Accordo venne reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica n. 2043, 6 ottobre 1963, dal titolo "*Norme per la ripartizione della somma versata dal governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste*"⁵⁹. All'art. 1 del decreto si specificava chi fossero gli aventi diritto a fare richiesta di risarcimento, si trattava di: <<cittadini italiani che erano stati vittime della deportazione per ragioni di razza, fede o ideologia>> catturati all'interno del territorio italiano od anche al di fuori di esso⁶⁰. Veniva inoltre

⁵⁷ FOCARDI F., KLINKHAMMER L., (marzo 2009), *Quale risarcimento alle vittime del nazionalsocialismo? L'accordo globale italo-tedesco del 1961*, <<Italia contemporanea>>, n. 254, p. 19

⁵⁸ *Ibidem*

⁵⁹ Decreto Presidente della Repubblica, (6 ottobre 1963), *Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo federale della Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961*, n. 2043, http://www.edizionieuropee.it/law/html/39/zn74_01_015.html [visitato 3/12/21]

⁶⁰ *Ivi*, art. 1

precisato l'intento tedesco di concedere aiuti umanitari, ribadendo il "carattere morale" della concessione. Per quanto riguardava gli ex IMI e i lavoratori forzati italiani si puntualizzava: <<hanno ugualmente diritto alla suddetta riparazione gli internati militari e i lavoratori non volontari in Germania che, in seguito ad atto di resistenza o ritenuto tale o per atti considerati di sabotaggio alla produzione tedesca, vennero trasferiti nei campi di concentramento nazionalsocialisti>>. Il <<NO!>> degli ex IMI alla proposta di collaborare con i nazifascisti non era sufficiente a garantire loro indennizzo, dovevano aver manifestato un atto di resistenza o di sabotaggio. Inoltre, ai sensi del decreto, bisognava essere stati deportati in campi di concentramento KZ, i cosiddetti *Konzentrationslager*, gestiti dalle SS o dalla Gestapo. Anche in questo senso si restringeva il novero degli aventi diritto tra gli ex IMI, in quanto questi ultimi venivano solitamente deportati in campi di internamento amministrati dalla Wehrmacht e solo in seguito ad azioni di resistenza ai comandi nazionalsocialisti venivano deportati nei campi di concentramento per un processo di "rieducazione". All'art. 7⁶¹ si stabilì la creazione di una Commissione con il compito di valutare le domande di indennizzo, questa sarebbe stata composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (il quale sarebbe stato anche presidente della suddetta Commissione), da un rappresentante dei seguenti Ministeri: degli Esteri, del Tesoro e della Difesa. Anche le tre associazioni per i deportati, ANEI, ANED e UCII, avevano diritto ad inviare un proprio rappresentante a far parte della Commissione. La "Commissione per cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialista", istituita nel maggio 1964, esaminò oltre 300 mila domande. Venne dato responso positivo solo a 12.673 richieste, di cui 8.275 di ex deportati politici, 3.321 di deportati razziali e 1.077 di ex IMI. Il numero degli ex IMI risarciti fu davvero scarso a fronte delle 266.963 domande da loro inviate alla Commissione⁶². Coloro che riuscirono ad ottenere indennizzo erano soprattutto ex ufficiali che erano stati trasferiti e costretti ai lavori forzati nel campo di Buchenwald (Germania). La Commissione garantì loro indennizzo, sostenendo che solitamente gli ufficiali non venivano tenuti

⁶¹ *Ivi*, art. 7

⁶² FOCARDI F., KLINKHAMMER L., (marzo 2009), *Quale risarcimento alle vittime del nazionalsocialismo? L'accordo globale italo tedesco del 1961*, <<Italia contemporanea>>, n. 254, p. 23

prigionieri in campi di lavoro e dunque la loro presenza in uno di questi significava che avevano attuato un atto di resistenza attiva contro la Germania nazista. Se gli ex IMI non erano riusciti ad ottenere indennizzo, l'associazione loro rappresentante, l'ANEI, aveva diritto ad ottenere una piccola somma di denaro, come stabilito all'art. 13 del decreto 2043/1963⁶³. Infatti, ANEI, ANED e UCII si sarebbero dovute dividere in parti uguali una cifra non superiore al 2,5% del totale garantito dalla RFT.

La reazione tedesca fu di accesa polemica, si diffuse la notizia che con i 40 milioni di marchi tedeschi furono risarciti anche ex partigiani. Per i tedeschi era inammissibile che le forze della Resistenza italiana venissero ricompensate. Ricordiamo che la maggior parte dell'opinione pubblica tedesca viveva ancora nel mito della "Wehrmacht pulita" e considerava i partigiani come coloro che avevano combattuto alle spalle dell'esercito regolare tedesco, che non aveva nulla a che fare con le azioni criminali compiute dalle SS o dalla Gestapo. Si levarono critiche anche da parte italiana, la stampa sottolineò il carattere economico irrisorio del provvedimento e rimarcò la lentezza dei lavori con cui la Commissione aveva proceduto. La maggior parte degli ex IMI e degli *Zwangsarbeitern* italiani, oltre a non essere inclusi tra i destinatari degli indennizzi provenienti dalla RFT in seguito all'Accordo Globale di Bonn, non ricevettero il pagamento dei salari trattenuti presso la Deutsche Bank⁶⁴. Questo perché la Banca Centrale Tedesca non fu in grado di reperire una documentazione completa dei titolari di tali conti e neppure di redigere una stima delle rivendicazioni, in quanto una parte degli elenchi dei detentori si trovava in alcuni uffici di Berlino Est⁶⁵.

Concludendo, fino alla riunificazione della Germania nel 1990, l'eventualità di un risarcimento agli internati militari italiani fu ostacolata dal Trattato di Pace italiano firmato a Parigi, dall'Accordo di Londra sui debiti di guerra tedeschi e dall'Accordo bilaterale italo-tedesco di Bonn.

⁶³ Decreto Presidente della Repubblica, (6 ottobre 1963), *Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo federale della Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961*, n. 2043, art. 13

⁶⁴ HAMMERMAN G., (dicembre 2007), *Le trattative per il risarcimento degli internati militari italiani 1945-2007*, <<Italia contemporanea>>, n. 249, pp. 545-546

⁶⁵ *Ivi*, pp. 546-547

1.7 Gli anni '80 e l'emergere della storia delle "vittime dimenticate"

A partire dalla metà degli anni '80 si diffuse nella RFT un interesse storico-politico nei confronti delle vittime della persecuzione nazionalsocialista, enfatizzando l'attenzione su tutte quelle vittime dimenticate del periodo del Terzo Reich⁶⁶. Si faceva riferimento non solo agli ebrei, ma anche ai lavoratori forzati, ai sinti e rom, agli "asociali", agli omosessuali e alle vittime della sterilizzazione forzata. In modo particolare furono i Verdi (*Die Grünen*) a fare pressione per istituire un fondo federale per ricompensare le vittime del lavoro forzato, spingendo per un finanziamento di questo da parte delle stesse aziende che avevano sfruttato la manodopera coatta durante il periodo hitleriano. Sul tema, i Verdi presentarono nel 1984 una mozione al *Bundestag* che però fu respinta. Anche nel contesto del Parlamento europeo venne affrontato l'argomento e nel 1986 venne approvata una risoluzione che chiedeva alle aziende tedesche, che avevano impiegato *Zwangsarbeitern*, di creare un fondo per ripagare le vittime dei lavori forzati⁶⁷. Tuttavia, la risoluzione non riuscì ad avere la maggioranza nel parlamento tedesco e dunque si concluse con un nulla di fatto. Nel 1989 i Verdi reiterarono la richiesta di compensazione per i lavoratori forzati formulando un disegno di legge che colse l'interesse e l'approvazione dell'SPD.

Nonostante queste iniziative parlamentari non avessero successo, permisero di sensibilizzare l'opinione pubblica tedesca sulle vittime del nazionalsocialismo. Sul tema vennero organizzate due conferenze: "*Reparations and Compensation for National Socialist Injustices*" nel 1987 e "*Compensation for Nazi Forced Labor*" nel 1989; per la prima volta le "vittime dimenticate" ebbero la possibilità di prendere la parola. Le iniziative parlamentari di questi anni rappresentarono i primi passi verso il dibattito e in seguito l'istituzione nel 2000 della Fondazione "Memoria, Responsabilità, Futuro" (EVS - *Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft*) per risarcire i lavoratori forzati sfruttati dal Terzo Reich.

⁶⁶ HEINELT P., *Financial Compensation for Nazi Forced Laborers*, Wollheim Memorial, pp. 27-28

⁶⁷ HAMMERMANN G., (2004), *Gli Internati Militari Italiani in Germania 1943-1945*, Il Mulino, Bologna, p. 354

1.8 Gli anni '90: riunificazione tedesca e resa dei conti con il passato

Il Trattato sullo Stato Finale della Germania, detto anche *Two Plus Four Agreement* (1990) poiché concluso dalla RFT e dalla RDT da un lato, e Gran Bretagna, Francia, Russia e USA dall'altro, stabiliva la riunificazione della Germania dopo la guerra fredda. Il nuovo Stato unitario tedesco si trovò così costretto a ripensare al proprio passato di guerra e ad assumersi responsabilità in materia. In modo particolare venne messa in discussione la cultura della memoria tedesca che ancorava le colpe del nazionalsocialismo esclusivamente alle forze delle SS. Particolare clamore ebbe il testo scritto da Gerhard Schreiber dal titolo "*I militari italiani internati nei campi di concentramento del Terzo Reich 1943-1945*" pubblicato nel 1990. Schreiber esaminò nel dettaglio la storia degli ex internati militari italiani mettendo in luce la guerra sporca condotta dalla cosiddetta "Wehrmacht pulita". Per questo l'autore ricevette addirittura minacce di morte⁶⁸. Infatti, sin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale era diffusa nella memorialista tedesca l'idea che la Wehrmacht non fosse altro che un ostaggio del regime nazista. Il mito della Forze Armate Tedesche venne dissacrato con l'organizzazione di una mostra itinerante sui crimini della Wehrmacht da parte dell'Istituto di Ricerca Sociale di Amburgo. L'esibizione dal titolo "*Guerra di sterminio: crimini della Wehrmacht dal 1941 al 1944*" venne esposta per la prima volta ad Amburgo nel 1995 e viaggiò per tutta la Germania nei cinque anni successivi. La mostra metteva in luce attraverso documenti, lettere e fotografie il coinvolgimento della Wehrmacht nella pianificazione e attuazione dell'annientamento degli ebrei, dei prigionieri di guerra e delle popolazioni civili. Diverse furono le polemiche, che vennero sollevate, non solo da partiti di estrema destra e da neonazisti, ma anche da parte di alcune delle compagini più moderate della società civile tedesca. Lo stesso Cancelliere, Gerhard Schröder (SPD), affermò: <<Ritengo inammissibile sostenere che tutta quella massa dell'esercito

⁶⁸ FOCARDI F., KLINKHAMMER L., (2019), *Il ritorno del passato: la "riscoperta" dei crimini nazisti e la riapertura della questione degli indennizzi per le violenze nazionalsocialiste*, <<Italia e Germania dopo la caduta del Muro>>, Viella, Roma, p.85

fosse capace di commettere tali crimini>>⁶⁹, tant'è vero che non visitò mai la mostra.

Addirittura, alcune amministrazioni locali tedesche non diedero il patrocinio per la mostra e viste le innumerevoli critiche, il Parlamento federale decise di non ospitarla presso la propria sede. Furono diverse le proteste e i tentativi di attaccare la sede della mostra da parte di estremisti di destra⁷⁰. Per esempio, nel 1999 venne fatta esplodere una bomba a Saarbrücken (Germania) procurando gravi danni ai pezzi esibiti⁷¹.

Gli organizzatori dell'esibizione decisero di ritirarla nel 1999 ammettendo che le didascalie di alcune foto erano errate e stabilirono di riallestire l'esibizione in modo più accurato avvalendosi dell'aiuto di alcuni storici. La nuova mostra intitolata "*Crimini della Wehrmacht tedesca: Dimensioni di una guerra di sterminio 1941-1944*" ricominciò a girare per le città tedesche tra il 2001 e il 2004, quando infine si pensò di dargli una sede permanente presso il *Deutsches Historisches Museum* di Berlino.

Lo sconvolgimento della politica della memoria legato alla "Wehrmacht pulita" ebbe delle ripercussioni anche in Italia: si manifestò grande interesse da parte di storici, politici e giuristi di esplorare il passato di guerra delle relazioni italo-tedesche durante l'occupazione nazionalsocialista dell'Italia, dando particolare attenzione alle stragi di civili compiute dalla Wehrmacht. Fino ad allora le stragi venivano giustificate in Germania argomentando che il comportamento dei partigiani, con le loro azioni di sabotaggio e guerriglia contro la Wehrmacht, provocò rappresaglie brutali contro la popolazione civile. Invece, gli eccidi erano parte di un piano tedesco preventivamente organizzato per evitare ai soldati tedeschi di trovare impedimenti lungo la strada verso nord nel caso di un'eventuale ritirata.

⁶⁹ WISE M., (6 novembre 1999), *Bitterness stalks show on role of the Wehrmacht*, New York Times, <https://www.nytimes.com/1999/11/06/arts/bitterness-stalks-show-on-role-of-the-wehrmacht.html> [visitato 8/12/21]

⁷⁰ *Ibidem*

⁷¹ KARACS I., (10 marzo 1999), *Neo-Nazi bomb blast wrecks army war crimes exhibition*, Independent, <https://www.independent.co.uk/news/neonazi-bomb-blast-wrecks-army-war-crimes-exhibition-1079574.html> [visitato 8/12/21]

1.8.1 Il riemergere della questione delle riparazioni ai lavoratori forzati

In seguito alla riunificazione, la Germania venne chiamata ad affrontare anche l'irrisolta questione delle riparazioni alle vittime del nazionalsocialismo, soprattutto con i Paesi dell'est europeo. Ad eccezione della Polonia, la RFT aveva concluso precedentemente accordi bilaterali solo con Paesi del blocco occidentale sulla questione degli indennizzi. Nel testo del *Two Plus Four Agreement* non era contenuta nessuna disposizione che obbligasse la Germania a riparazioni ma la sua portata venne considerata equivalente ad un trattato di pace, questo significava che l'art. 5 dell'Accordo di Londra sui Debiti Esteri Tedeschi non costituiva più un ostacolo alle rivendicazioni individuali. La Germania, guidata dal Cancelliere Helmut Kohl (CDU), non aveva nessuna intenzione di garantire una riparazione comprensiva di tutte le vittime del Reich tedesco⁷². Ma la pressione proveniente dalle vittime dell'est (si calcolava che circa 2 milioni fossero ancora in vita), spinsero il governo federale a concludere accordi globali tra il 1991 e il 1998 con Polonia, Federazione Russa, Ucraina, Bielorussia, Repubblica Ceca e Stati Baltici. Le intese bilaterali assicuravano il pagamento di pensioni alle vittime del nazismo ma si trattava di cifre così irrisorie da definire gli accordi ai limiti del ridicolo; infatti, erano previsti tra i 20 e i 40 marchi tedeschi al mese⁷³.

Sulla questione delle riparazioni ai lavoratori forzati, un ruolo fondamentale venne svolto da parte della comunità ebraica americana che istituì *class actions* contro banche svizzere, società tedesche assicurative come l'Allianz, la Deutsche Bank e tutte quelle compagnie industriali che avevano sfruttato i lavoratori forzati durante il periodo nazionalsocialista. Nei primi anni Novanta gli ex *Zwangsarbeitern* inviarono a livello individuale o collettivo alle industrie tedesche richieste di pensioni o compensazioni per il mancato pagamento per il lavoro prestato e per i danni subiti. Ma rimasero inascoltati.

⁷² HEINELT P., *Financial Compensation for Nazi Forced Laborers*, Wollheim Memorial, p. 31

⁷³ *Ivi*, p. 32

1.8.2 Fondazione “Memoria, Responsabilità, Futuro”

Nel 1998, con la formazione del nuovo esecutivo “rosso-verde” (SPD e Verdi) con a capo il Cancelliere Schröder, il governo tedesco tentò di prendere contatto con le industrie chiamate in questione dalle *class actions* americane per dibattere le richieste avanzate dagli ex lavoratori forzati. Non tutte le aziende si dimostrarono ricettive rispetto all’apertura di un dialogo: chi per evitare di rovinare la propria immagine assumendosi le responsabilità del passato; altre, soprattutto piccole-medie imprese, denunciavano che durante il nazionalsocialismo lo sfruttamento dei lavoratori avvenne per lo più nelle grandi aziende, tentando così di lavarsene le mani.

Successivamente si aprirono negoziati tra gli Stati Uniti, la Germania e ad alcune industrie tedesche interessate a partecipare. Il governo statunitense assicurò che se fosse stato creato un fondo per gli ex lavoratori forzati da parte della Germania, in futuro non sarebbero più state accolte cause legali contro aziende tedesche presso le proprie corti. Dopo accese controversie sulla somma da destinare al fondo per le vittime del lavoro forzato, alla fine del 1999 venne stabilita la cifra di 10 miliardi di marchi tedeschi, di cui metà provenienti dallo Stato federale tedesco e l’altra metà, dalle compagnie industriali che avevano preso parte alla *Foundation Initiative of German Industry*⁷⁴. Le aziende tedesche che aderirono alla Fondazione furono 6.500, la loro partecipazione volontaria non era da intendere come un’ammissione di colpa, bensì come un tentativo di riconciliazione con le vittime. Tuttavia, la somma in denaro fissata risultava essere molto inferiore rispetto a quella reclamata dal *Center of Organizations of Holocaust Survivors* che aveva richiesto 441.82 miliardi di marchi tedeschi.

Il 6 luglio 2000 venne creata la Fondazione “Memoria, Responsabilità, Futuro” attraverso una legge approvata dal *Bundestag*. La Fondazione EVZ calcolava che tra il 1939 e la fine della Seconda guerra mondiale, furono 8.4 milioni i lavoratori forzati civili stranieri e 4.5 milioni i prigionieri di guerra sfruttati dall’economia

⁷⁴ Stiftung EVZ, *Foundation Initiative of the German Industry – Preamble*, <https://www.stiftung-evz.de/eng/the-foundation/history/preamble.html> [visitato 9/12/21]

tedesca⁷⁵. Alla Sezione 9 del *Foundation Act*⁷⁶ della Fondazione EVZ si specificava come il denaro sarebbe stato utilizzato:

1. 8.1 miliardi di marchi tedeschi sarebbero stati destinati alla compensazione dei lavoratori forzati;
2. 50 milioni di marchi tedeschi sarebbero stati indirizzati a coloro che avevano subito danni a causa del nazionalsocialismo;
3. 1 miliardo di marchi tedeschi sarebbe stato riservato a coloro che avevano perso proprietà a causa della persecuzione del regime nazista;
4. 700 milioni di marchi tedeschi sarebbero stati messi a disposizione per finanziare progetti scolastici.

I pagamenti non sarebbero arrivati direttamente alle vittime ma sarebbero stati gestiti da organizzazioni *partner* straniere individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Sette furono le organizzazioni *partner*, la maggior parte delle quali rappresentavano i Paesi dell'est europeo come Polonia, Federazione Russa, Lettonia, Bielorussia, Lituania, Ucraina, Moldavia, Repubblica Ceca; per le vittime ebraiche fu responsabile la *Conference on Jewish Material Claims against Germany*; per tutte le vittime occidentali non ebraiche fu competente l'*International Organization for Migration* (IOM). Alla sezione 11, paragrafo 3, si specificava che i prigionieri di guerra erano esclusi dal poter fare richiesta di indennizzo, a meno che non fossero stati trasferiti in campi di concentramento e costretti ai lavori forzati⁷⁷.

Il PDS (*Partei des Demokratischen Sozialismus*) e la sinistra extraparlamentare criticarono il *Foundation Act*: da un lato per la cifra contenuta che veniva messa a disposizione e dall'altro perché escludeva interi gruppi di vittime⁷⁸. Furono infatti lasciati fuori i prigionieri di guerra russi, i quali vennero detenuti nei campi di concentramento e usati come lavoratori forzati, così come gli ex IMI.

⁷⁵ Stiftung EVZ, *Origins of the EVS Foundation*, <https://www.stiftung-evz.de/eng/the-foundation/history.html> [visitato 9/12/21]

⁷⁶ Stiftung EVZ, *The law on the creation of a Foundation "Remembrance, Responsibility and Future"*, <https://www.stiftung-evz.de/eng/the-foundation/law.html> [visitato 8/12/21]

⁷⁷ *Ibidem*

⁷⁸ HEINELT, P. *Financial Compensation for Nazi Forced Laborers*, Wollheim Memorial, pp. 40-41

1.8.3 L'esclusione degli ex IMI

L'esclusione delle vittime italiane dei lavori forzati venne stabilita da un controverso parere richiesto dal Ministero delle Finanze tedesco ad un esperto di diritto internazionale, Christian Tomuschat. Secondo la perizia redatta nel 2001 dal Professore della Humbolt University (Berlino), il passaggio di *status* dei soldati italiani da prigionieri di guerra ad IMI, e successivamente a lavoratori civili, non modificò di fatto la loro condizione originaria di prigionieri di guerra. Nonostante il Terzo Reich violò la Convenzione di Ginevra relativamente al trattamento degli IMI, questo non significò una soppressione dello *status* di prigioniero di guerra per i reduci italiani nei campi di internamento della Germania nazista. Si motivava la ridenominazione dei soldati italiani puramente come un cambio di etichetta per conseguire fini interni. Gabriele Hammermann sostenne che Tomuschat era stato incaricato dal governo federale tedesco di trovare una giustificazione a livello giuridico per escludere gli ex IMI, in ragione di un elevato numero di domande di risarcimento che la Fondazione EVZ stava ricevendo, temendo dunque di non riuscire a livello finanziario a risarcire tutti i richiedenti⁷⁹.

Sono diversi i punti che potevano essere contestati a Tomuschat nella redazione della perizia. Innanzitutto, il Professore sostenendo che gli internati militari non erano altro che prigionieri di guerra tralasciò di considerare il diverso trattamento che venne loro riservato. Gli ex IMI, infatti, non poterono contare sugli aiuti della Croce Rossa Internazionale in quanto il loro *status* non era definito da nessuna norma di diritto internazionale. Inoltre, non risultava essere equa la decisione di includere tra gli aventi diritto ai risarcimenti da parte della Fondazione EVZ, i prigionieri di guerra polacchi passati allo stato civile⁸⁰. La loro situazione giuridica non risultava essere diversa rispetto a quella degli ex IMI che tuttavia vennero esclusi dagli indennizzi.

⁷⁹ HAMMERMANN, G. (dicembre 2007), *Le trattative per il risarcimento degli internati militari italiani 1945-2007*, <<Italia contemporanea>>, n. 249, pp. 550-551

⁸⁰ SPOERER M., FLEISCHHACKER J., (2002), *The Compensation of the Nazi Germany's Forced Labourers: Demographic Findings and Political Implications*, <<Population Studies>>, vol. 56, n. 1, p. 14, https://www.jstor.org/stable/3092938?seq=10#metadata_info_tab_contents [visitato 22/12/21]

A livello nazionale le vittime italiane del lavoro forzato non ottennero nessun aiuto da parte del governo di centro-destra guidato da Berlusconi, il quale non mostrò nessun interesse a partecipare ai negoziati con la Germania per la creazione del fondo alle vittime dei lavori forzati durante il periodo nazionalsocialista.

In seguito alla diffusione della perizia di Tomuschat, le associazioni rappresentanti gli IMI decisero di lanciare una petizione contro la Fondazione EVZ che recitava: <<Memoria, Responsabilità e Futuro sono impossibili senza giustizia e verità storica. Chiediamo giustizia per gli Internati Militari Italiani. Gli IMI hanno il diritto a essere risarciti come lavoratori coatti dalla Fondazione “Memoria, Responsabilità e Futuro”>>⁸¹. Inoltre, le stesse associazioni avevano richiesto alla dottoressa di diritto internazionale presso La Sapienza (Roma), Maria Rita Saulle, di elaborare una controperizia rispetto a quella di Tomuschat. Come primo punto, l’esperta sottolineò che nel diritto internazionale la terminologia “internato militare” si applicava solo ai soldati di uno Stato belligerante che si trovavano sul territorio di uno Stato neutrale⁸². Dunque, denominare i soldati italiani con l’espressione di “internati militari” risultava improprio dal punto di vista giuridico. La controperizia procedeva facendo riferimento all’accordo tra Hitler e Mussolini del 12 agosto 1944 che prevedeva la forzata trasformazione degli IMI in lavoratori civili presso il Terzo Reich. Tale accordo non poteva tuttavia considerarsi valido poiché il Duce, in seguito alla sua destituzione, non era più rappresentante e responsabile dello Stato italiano. Anche con la creazione della Repubblica Sociale Italiana, Mussolini non aveva competenza per quei soldati che provenivano da altre regioni d’Italia, senza contare poi che molti militari italiani erano stati catturati ed internati prima dell’istituzione della RSI. Inoltre, la trasformazione in lavoratori civili non modificava di fatto le condizioni di vita e di lavoro degli IMI, se non la garanzia di alcune concessioni che però risultavano essere frutto di una mera azione propagandista da parte del Führer e del Duce. In ragione di ciò, Saulle sosteneva che gli ex IMI avevano diritto ai risarcimenti della Fondazione EVZ per i lavori forzati prestati presso i campi e le imprese tedesche durante il periodo 1943-1945.

⁸¹ *Petizione dell’Associazione Schiavi di Hitler contro la Fondazione “Memoria, Responsabilità, Futuro”*, http://www.isc-como.org/schiavi_di_hitler/documenti/petizione.htm [visitato il 10/12/21]

⁸² SAULLE M. R., *Controperizia sugli Internati Militari Italiani*, http://www.isc-como.org/schiavi_di_hitler/Documenti/Doc/perizia_saulle.htm [visitato 30/01/22]

A partire dal 2001 nel contesto del parlamento italiano venne posta l'attenzione sull'esclusione degli IMI agli indennizzi e vennero avanzate proposte di legge che però non ebbero successo. Nonostante le proposte di legge venissero presentate da deputati e senatori di colori politici diversi, da Luigi Marino⁸³ del Partito dei Comunisti Italiani (PdCI) a Dario Rivolta⁸⁴ di Fratelli d'Italia (FdI), le iniziative risultavano avere dei tratti comuni. A titolo esemplificativo viene presa in considerazione la proposta di legge n. 1337, 18 aprile 2002, del senatore Bedin (La Margherita – L'Ulivo) dal titolo "*Interventi a favore delle vittime italiane militari e civili delle persecuzioni naziste*". L'iniziativa mirava a riconoscere a livello nazionale <<il sacrificio dei propri cittadini militari e civili deportati, internati, costretti al lavoro forzato nei *lager* nazisti e nei territori del Terzo Reich e dallo stesso occupati militarmente >>⁸⁵. Bedin proponeva inoltre di istituire una Giornata della Memoria dedicata ai militari italiani caduti nei campi di internamento del Reich Tedesco in data 20 settembre, giorno che sancì nel 1943 il passaggio dallo *status* da prigionieri di guerra ad internati militari⁸⁶. Infine, veniva previsto un risarcimento simbolico di 500 euro per le sofferenze patite⁸⁷. Le iniziative parlamentari superarono i confini nazionali e arrivarono fino al parlamento europeo. In data 6 luglio 2001, Mario Borghezio (eurogruppo Indipendenza e Democrazia) sollevò un'interrogazione al Consiglio su come intendesse procedere contro la Germania per risolvere la discriminazione sugli IMI⁸⁸.

L'esclusione degli ex IMI venne considerata dalle vittime e dai loro familiari come una beffa⁸⁹ in quanto inizialmente erano stati considerati nel novero degli aventi

⁸³ Senato della Repubblica, (30 gennaio 2002), Proposta di legge n. 1068, "*Interventi a favore delle vittime italiane militari e civili delle persecuzioni naziste*", <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/64380.pdf> [visitato 10/12/21]

⁸⁴ Camera dei deputati, (30 gennaio 2002), Proposta di legge n. 2240, "*Diposizioni per la concessione di un indennizzo ai militari italiani internati durante la seconda guerra mondiale in Germania*", https://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0034490.pdf [visitato 10/12/21]

⁸⁵ Senato della Repubblica, (30 gennaio 2002), Proposta di legge n. 1068, art. 1, comma 1

⁸⁶ *Ivi*, art. 3

⁸⁷ *Ivi*, art. 1, comma 3

⁸⁸ Parlamento Europeo, *Interrogazione scritta E-2155/01 di Mario Borghezio*, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-5-2001-2155_IT.html?redirect [visitato il 10/12/21]

⁸⁹ Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, (2002), *Indennizzo ex internati italiani in Germania*, Comunicato stampa numero 123, <https://www.consiglio.provincia.tn.it/news/giornale-online/Pages/articolo.aspx?uid=177002> [visitato il 9/12/21]

diritto, tant'è che avevano ricevuto dalla IOM i moduli per inviare domanda alla Fondazione EVZ. La stessa IOM aveva redatto nel dicembre 2000 un *position paper* dal titolo "*Italian Military Internees (IMIs)*" in cui si sottolineava la legittimità degli IMI a chiedere indennizzo alla Fondazione EVZ. Nel documento l'organizzazione rimarcava: <<*It seems legitimate to assume that the Italian Military Internees are entitled to the compensation under the "German Forced Labour Compensation Programme", both with respect to the period they spent as internees in concentration camps, as they were deployed as forced labour in conditions that were particularly discriminatory and by no means in conformity with conditions granted by the Nazis to prisoners of war, as well as in respect of the period after their "release" in which they were deployed as forced labour as civilians*>>⁹⁰. Dunque, la IOM fondava la ragionevolezza delle richieste di risarcimento degli ex IMI sia nella loro condizione di "internati militari", che li vide costretti ai lavori forzati, che nell'attività coatta svolta in seguito alla loro *civilizzazione*.

La IOM aveva calcolato che tra le vittime italiane sarebbero state circa 75.000 le domande di indennizzo; circa 130.000 furono invece quelle che pervennero, di cui 105.000 di ex IMI, 2.000 di deportati nei campi KZ, 10.000 di civili, 10.000 di coloro che erano deceduti prima del 1999 e 3.500 di coloro che presentarono una doppia domanda⁹¹. Dunque, il calcolo dei possibili richiedenti fu del tutto sottovalutato. In totale le vittime italiane ricompensate furono solamente 2.845.

La solitaria battaglia degli ex IMI e delle associazioni loro rappresentanti non si fermò certo a questo punto, la questione verrà dibattuta per tutto il primo decennio degli anni 2000 tanto da creare tensioni diplomatiche nelle relazioni italo-tedesche. Gli attriti sul risarcimento degli ex IMI si intrecciarono, a partire dal 1994, alla

⁹⁰ Traduzione: <<Sembra legittimo assumere che gli Internati Militari Italiani abbiano diritto alla compensazione sulla base del Programma tedesco di risarcimento per il lavoro forzato, sia per il periodo che hanno speso nei campi di concentramento come internati militari in quanto costretti ai lavori forzati in condizioni particolarmente discriminatorie e in nessun modo conformi alle condizioni garantite ai prigionieri di guerra dai nazisti, che per il periodo dopo il loro "rilascio" in cui erano costretti al lavoro forzato come civili>>. Associazione "Schiavi di Hitler", *Lettera di un collaboratore*, http://www.schiavidihitler.it/Pagine_risarcimento/Corrispondenza/Lettera%20MT.html [visitato 22/12/21]

⁹¹ Associazione "Schiavi di Hitler", (9 gennaio 2004), *Ricorso avverso all'esclusione dall'indennizzo per il lavoro forzato svolto in Germania durante la Seconda guerra mondiale 1943-1945*, http://www.isc-como.org/schiavi_di_hitler/centro.htm [visitato 16/12/21]

riapertura di processi giudiziari contro criminali di guerra tedeschi presso tribunali italiani. La ripresa dei procedimenti penali rappresentava un'anomalia: «mentre i Paesi europei avevano o graziato o rilasciato i criminali di guerra nazisti, in Italia iniziò una nuova ondata di processi contro criminali di guerra nazisti»⁹². L'*incipit* dell'inedito corso giudiziario coincise con il rintracciamento in Argentina di Erich Priebke, ex capitano delle SS e mente organizzatrice del massacro delle Fosse Ardeatine (Roma, 24 marzo 1944). Nell'ambito delle indagini, che vennero portate avanti dalla magistratura italiana, venne alla luce quello che venne definito dalla stampa "armadio della vergogna": si trattava di centinaia di fascicoli di inchiesta sulle stragi nazifasciste che erano stati archiviati illegalmente nel 1960. L'armadio in questione, collocato a Palazzo Cesi-Gaddi a Roma, era rimasto per più di trent'anni con le ante rivolte verso il muro. I fascicoli vennero inviati alle procure militari competenti per territorio aprendo così una stagione giudiziaria che ebbe inevitabilmente dei riflessi sulle relazioni tra Roma e Berlino. I *mass media* italiani accusavano la Germania di non aver consegnato i criminali nazisti condannati in contumacia presso le corti italiane. Inoltre, denunciavano la passività dell'azione giudiziaria tedesca contro i propri criminali accusati di aver compiuto stragi in Italia.

⁹² FOCARDI F., KLINKHAMMER L., (2019), *Il ritorno del passato: la "riscoperta" dei crimini nazisti e la riapertura della questione degli indennizzi per le violenze nazionalsocialiste*, «Italia e Germania dopo la caduta del Muro», Viella, Roma, p. 88

CAPITOLO II

DA UNA MEMORIA DIVISA AD UNA MEMORIA CONDIVISA: IL PROCESSO DI RICONCILIAZIONE

2.1 Tentativi di ricorso

In seguito all'esclusione dal risarcimento proveniente dalla Fondazione EVZ, gli IMI decisero allora di fare ricorso presso la Corte Costituzionale Federale Tedesca, il Tribunale Amministrativo di Berlino, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo e la Corte Penale Internazionale dell'Aja.

L'11 agosto 2001 i rappresentanti dell'ANRP insieme a 942 ex IMI chiesero alla Corte Costituzionale di Karlsruhe di valutare la costituzionalità dello Statuto della Fondazione EVZ, con particolare riguardo alla Sezione 19 che si riferiva all'impossibilità <<di fare ricorso contro quanto stabilito dalla Fondazione o, rispettivamente, dal Ministero delle Finanze in quanto autorità di sorveglianza giuridica>>⁹³. Tre anni più tardi, la Corte dichiarava che gli ex IMI non avevano diritto a consultarla e che in ogni caso il ricorso risultava essere stato presentato tardivamente.

Il 28 febbraio 2003 due ex internati italiani ricevevano risposta dal Tribunale Amministrativo di Berlino, il quale respingeva il ricorso contro la Fondazione EVZ per il mancato risarcimento rifacendosi alla posizione espressa nella perizia di Tomuschat. Nel frattempo, altri 4.130 ex IMI si erano rivolti al Tribunale berlinese, il quale tergiversò in attesa del giudizio della sopracitata Corte Costituzionale Federale. In seguito, anche il Tribunale diede risposta negativa al ricorso. La via giudiziaria di interpellanza agli organi giudiziari tedeschi non portò dunque ai risultati sperati.

Così, il 20 dicembre 2004, 275 ex IMI sostenuti dall'ANRP presentarono ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro la Corte Costituzionale Federale

⁹³ HAMMERMANN G., (dicembre 2007), *Le trattative per il risarcimento degli internati militari italiani 1945-2007*, <<Italia contemporanea>>, n. 249, p. 552

Tedesca e il Tribunale Amministrativo di Berlino. Ma anche in questo caso la liceità del ricorso venne respinto. Lo stesso esito ebbe il ricorso portato avanti da Luciano Acidini (ex IMI), rappresentato dall'Avvocato Joachim Lau, che denunciava i giudici della Corte Costituzionale di Karlsruhe alla Corte Penale Internazionale per aver negato il ricorso⁹⁴. Tuttavia, il caso venne archiviato il 20 luglio 2006.

Inoltre, gli ex IMI e le associazioni loro rappresentanti avevano tentato di fare ricorso presso la IOM ma senza nessun risultato. Dal 2001 al 2004 l'organizzazione ricevette circa 17.000 ricorsi da parte di ex internati italiani per l'esclusione dall'indennizzo proveniente dalla Fondazione tedesca EVZ. Ma visto lo scarso potere decisionale concesso alle organizzazioni *partner* della Fondazione ai sensi dello Statuto, Dirk De Winter, allora direttore della IOM, non poté far altro che dichiarare: <<in forza del paragrafo 19 della legge di istituzione della fondazione, anche in un procedimento di reclamo, questi casi (riferendosi ai ricorsi presentati dagli IMI) devono essere risolti in senso negativo>>⁹⁵.

A questo punto, gli ex internati optarono per interpellare i tribunali civili italiani. Tale svolta vide l'opposizione della Germania che contestava l'autorità giudiziaria italiana in quanto questa non aveva giurisdizione ad intervenire ai sensi del principio dell'immunità dello Stato. Questo principio, avente rango di norma consuetudinaria del diritto internazionale, stabilisce che uno Stato non può essere convenuto in giudizio di fronte alle corti di un altro Stato in caso di *acta iure imperii*, cioè di atti rappresentativi della potestà di imperio dell'ente statale.

2.2 La “Sentenza Ferrini”

La situazione si sbloccò in seguito alla sentenza n. 5044/04, detta anche “Sentenza Ferrini”, emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Italiana con la quale si inaugurò un nuovo orientamento della giurisprudenza in materia di immunità statale.

Procedendo con ordine: il signor Luigi Ferrini era stato catturato in provincia di Arezzo dalle forze tedesche il 4 agosto 1944 e venne, in seguito, deportato nel

⁹⁴ *Ivi*, pp. 553-554

⁹⁵ *Ivi*, p. 555

campo di sterminio di Kahla (Germania) come lavoratore coatto. La sua forza lavoro venne sfruttata fino al 20 aprile 1945 da due imprese tedesche, la *Reimagh Werke* e la *Messerschmitt*, che si occupavano di produzione bellica di armi, aeroplani e missili.

Il signor Ferrini convenne in giudizio il 23 settembre 1998 presso il Tribunale di Arezzo contro la Repubblica Federale di Germania, <<chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti>>⁹⁶ per il fatto sopradescritto.

Il 3 novembre 2000 il Tribunale di Arezzo negò il ricorso al ricorrente poiché si trattava di <<fatti compiuti da uno Stato straniero nell'esercizio della sua sovranità>>⁹⁷. Dunque, sulla base del principio dell'immunità dello Stato, quale norma di diritto internazionale consuetudinario, il tribunale evidenziava il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Anche la Corte d'Appello di Firenze ribadì la sentenza del Tribunale arentino.

Nel frattempo, erano state presentate davanti a tribunali italiani 120 denunce contro la Germania e la Fondazione EVZ, ma fino a quel momento tutte le corti rigettavano le cause facendo riferimento all'immunità dello Stato⁹⁸.

A questo punto Ferrini, rappresentato dagli Avvocati Giangiacomo, Trippanera e Lau, ricorse alla Corte Suprema di Cassazione. La Corte individuò il problema della questione: <<accertare se l'immunità dalla giurisdizione possa operare anche in presenza di comportamenti che [...] assumono connotati di estrema gravità, configurandosi in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, quali crimini internazionali, in quanto lesivi di valori universali>>⁹⁹.

1. Nel suo ragionamento, la Corte osservò che anche se gli atti *iure imperii* risultavano essere insindacabili non rappresentavano un limite all'accertamento di eventuali reati commessi e delle responsabilità che ne conseguivano, sia sul piano penale che civile¹⁰⁰. Inoltre, la Cassazione evidenziò, sulla base del principio di

⁹⁶ Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, (2004), n. 5044, <https://www.jolau.com/wp-content/uploads/2018/10/Sentenza-Ferrini-5044-04-2.pdf> [visitato il 9/01/22]

⁹⁷ *Ibidem*

⁹⁸ HAMMERMANN G., (dicembre 2007), *Le trattative per il risarcimento degli internati militari italiani 1945-2007*, <<Italia contemporanea>>, n. 249, p. 554

⁹⁹ Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, (2004), n. 5044, <https://www.jolau.com/wp-content/uploads/2018/10/Sentenza-Ferrini-5044-04-2.pdf> [visitato 1/02/22]

¹⁰⁰ *Ibidem*

adattamento della carta costituzionale italiana alle norme di diritto internazionale “generalmente riconosciute” (stabilito all’art. 10, par. 1, della costituzione stessa) che il concetto di “crimini internazionali” era diventato parte integrante del nostro ordinamento e dunque poteva essere utilizzato come metro di giudizio per valutare il reato.

2. La Corte dichiarò che i danni subiti da Ferrini, quali la cattura, la deportazione e l’assoggettamento ai lavori forzati in Germania, configuravano come “crimini di guerra” e dunque come crimini internazionali. Per la definizione di “crimini di guerra”, la Corte faceva riferimento alla Risoluzione 95-I stabilita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (AG ONU) l’11 dicembre 1946, la quale ribadiva i principi di diritto internazionale dello Statuto e della sentenza del Tribunale militare internazionale di Norimberga, nonché allo Statuto di Londra dell’8 agosto 1945¹⁰¹. Nello specifico nella Risoluzione dell’AG ONU la deportazione e l’assoggettamento ai lavori forzati erano inclusi tra i “crimini di guerra”¹⁰² mentre nello Statuto di Londra nella categoria “crimini di guerra” erano compresi “la deportazione per costringere ad eseguire lavori forzati”¹⁰³. Inoltre, considerando la sentenza del Tribunale di Norimberga del 30 settembre 1946, la Corte osservò che <<le regole stabilite [dalla sentenza del Tribunale militare internazionale di Norimberga] erano riconosciute ed accettate da tutte le nazioni civili ed avevano assunto la forza e il valore di norme consuetudinarie>>¹⁰⁴ e che i diritti della persona umana avevano raggiunto lo *status* di principi inviolabili fondamentali nel diritto internazionale.

La stessa Germania -procedeva poi la Corte- riconosceva le proprie responsabilità politiche e morali per i fatti compiuti dalla Germania nazista con riferimento anche al sistema di lavoro forzato, tanto che Berlino aveva istituito a tale proposito la Fondazione “Memoria, Responsabilità, Futuro”.

¹⁰¹ Lo Statuto di Londra istituì il Tribunale militare internazionale di Norimberga.

¹⁰² Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, (2004), n. 5044

¹⁰³ *Agreement for the prosecution and punishment of the major War Criminals of the European Axis and Charter of the International Military Tribunal*, (8 agosto 1945), Londra, art. 6, lettera b, https://www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/600_2009_208_6736.pdf [visitato 01/02/22]

¹⁰⁴ Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, (2004), n. 5044

3. La Corte di Cassazione colse il primato dei diritti fondamentali della persona umana, i quali prevalgono <<su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario, e quindi anche su quelle in tema di immunità>>¹⁰⁵. L'imprescrittibilità di tali diritti è stata sancita dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 26 novembre 1968 e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974. Dunque, nello studio del caso Ferrini, il contrasto tra le norme di diritto internazionale che tutelano i diritti umani e il principio dell'immunità statale doveva essere risolto dando prevalenza alla norma di rango più elevato, escludendo la possibilità che lo Stato potesse godere dell'immunità dalla giurisdizione straniera.

4. La Cassazione coglieva allora una nuova evoluzione della giurisprudenza in materia di responsabilità da fatti illeciti. Veniva, infatti, messa in luce l'inadeguatezza della distinzione tra atti *iure imperii* e atti *iure gestionis*¹⁰⁶ nel caso di controversie relative a pretese risarcitorie come quella in questione.

5. In ultima battuta, la Corte, accogliendo il ricorso del Ferrini, affermò che di fronte a crimini internazionali, l'immunità degli Stati non poteva essere invocata. Pertanto, <<la Repubblica Federale di Germania non ha il diritto di essere riconosciuta, nella presente controversia, immune dalla giurisdizione del giudice italiano, la cui giurisdizione deve essere quindi dichiarata>>¹⁰⁷. Il ricorrente si vedeva così riconosciuto il diritto all'indennizzo ad opera della Germania.

La sentenza della Cassazione ebbe portata storica perché stabiliva che il principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati non aveva carattere assoluto. Perciò gli Stati non erano immuni dalla giurisdizione territoriale di un altro Stato in caso di atti illeciti che provocano una violazione dei diritti fondamentali della persona umana. Dunque, nel caso Ferrini la deportazione e l'assoggettamento ai lavori forzati, configurandosi come crimini di guerra, facevano cadere l'immunità della Germania di fronte ai giudici italiani.

L'esito del giudizio della Cassazione portò ad un afflusso improvviso di cause civili da parte di ex IMI e altre vittime italiane del Terzo Reich presso corti italiane. Fu

¹⁰⁵ *Ibidem*

¹⁰⁶ Gli *acta iure imperii* sono atti compiuti dall'ente statale nell'esercizio di poteri sovrani mentre *acta iure gestionis* rappresentano le obbligazioni assunte da uno Stato a titolo privato.

¹⁰⁷ Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, (2004), n. 5044

proprio sulla base di questa sentenza che si inasprì il contenzioso italo-tedesco in merito ai risarcimenti. La Germania, cercando di tutelarsi di fronte alla nuova ondata di processi nei quali venne imputata, si trincerò dietro il principio dell'immunità statale. I governi italiani, a differenza della magistratura nazionale, non mostrarono un orientamento tanto diverso da quello tedesco suggerendo attraverso gesti simbolici la risoluzione del contenzioso.

2.3 Lo scarso impegno del governo italiano

Fino a quel momento i governi italiani avevano sempre cercato di sottrarsi dall'affrontare in modo complessivo la questione relativa al risarcimento degli ex IMI. Ciò venne testimoniato dalle iniziative legislative dei primi anni 2000 che rappresentavano più un tentativo di riabilitazione morale della figura degli ex internati.

Ma in seguito alla sentenza Ferrini, le rivendicazioni degli ex IMI e delle associazioni loro rappresentanti cominciavano a godere di maggior visibilità a livello di opinione pubblica nazionale. Lo stesso Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, aveva sottolineato << il ruolo svolto sia da quei soldati che si erano opposti con le armi ai tedeschi come la divisione Acqui a Cefalonia, sia da quelle centinaia di migliaia di soldati – gli IMI – che, catturati e deportati, avevano affrontato il calvario della prigionia rifiutandosi di servire la Repubblica Sociale di Mussolini>>¹⁰⁸. Nonostante il tentativo di Ciampi di valorizzare il passato degli ex internati, le azioni governative intraprese furono molto scarse. Da annoverare di questi anni è il progetto di concessione di medaglie d'onore agli ex IMI. Il provvedimento veniva introdotto con la legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006. All'art. 1276 della suddetta legge si specificava che sarebbero stati destinati 250.000 euro per la realizzazione e la consegna delle medaglie. Inoltre, era prevista l'istituzione di un comitato con il compito di vagliare le richieste da parte di ex IMI o loro familiari. Il comitato sarebbe stato presieduto dal Presidente del Consiglio e composto da un rappresentante dei Ministeri della Difesa, degli Affari Esteri,

¹⁰⁸ FOCARDI F., KLINKHAMMER L., (2019), *Il ritorno del passato: la "riscoperta" dei crimini nazisti*, <<Italia e Germania dopo la caduta del Muro>>, Viella, Roma, p. 94

dell'Interno e dell'Economia, da un rappresentante dell'ANRP, dell'ANEI e della IOM¹⁰⁹.

Il presidente dell'ANRP, Enzo Orlanducci, nonostante avesse dichiarato piena collaborazione nei confronti del comitato, dava voce all'insoddisfazione nei confronti dello Stato italiano per l'esiguo sforzo compiuto per la causa degli ex IMI. Orlanducci asserì che l'ANRP avrebbe continuato la propria battaglia legale per concedere un giusto indennizzo <<verso coloro ai quali tutto era stato promesso e nulla era stato dato>>¹¹⁰. Di fronte all'implementazione del progetto, non tardarono ad arrivare le critiche. Il governo, dei 250.000 euro stanziati, ne aveva destinati 150.000 per finanziare il comitato, rimanevano dunque solo 100.000 euro per le medaglie¹¹¹. In ogni caso, gli ex IMI <<non ritengono che una medaglia di riconoscimento che sia a titolo risarcitorio e i cui effetti sono sempre concreti e mai soltanto etici e morali possa chiudere oggi il discorso degli internati>>¹¹².

Tra l'altro un'onorificenza simile era stata già concessa agli IMI tramite la legge n. 907 del 1° dicembre 1977¹¹³. Con tale provvedimento agli ex internati veniva concesso il titolo d'onore di "Volontari della Libertà".

2.4 Il 2008: l'annus horribilis delle relazioni italo-tedesche

Il 2008 rappresentò l'anno di maggiore tensione nelle relazioni italo-tedesche. Innanzitutto, le ordinanze stabilite dalle Corte di Cassazione il 29 maggio 2008 crearono nervosismo presso le istituzioni tedesche poiché detta Corte confermava

¹⁰⁹ Legge 27 dicembre 2006, n. 296, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*, art. 1274, [\[visitato il 10/01/22\]](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=)

¹¹⁰ ORLANDUCCI E., (2007), *Medaglia d'Onore - Un Riconoscimento morale per gli ex internati nei lager nazisti*, <http://www.anrp.it/medaglia-donore-un-riconoscimento-morale-per-gli-internati-nei-lager-nazisti/> [visitato il 10/01/22]

¹¹¹ SOMMARUGA C., *Una Medaglia di consolazione*, <http://lnx.anrp.it/wp-content/uploads/2016/10/1-2-2007.pdf> [visitato 10/01/22]; HAMMERMANN G., (dicembre 2007), *Le trattative per il risarcimento degli internati italiani*, <<Italia contemporanea>>, n 249, p. 556

¹¹² CIANTELLI E., *I ricordi nel dimenticatoio*, <http://lnx.anrp.it/wp-content/uploads/2016/10/1-2-2007.pdf> [visitato 10/01/22]

¹¹³ Legge 1° dicembre 1977, n. 907, *Conferimento del distintivo d'onore di "Volontario della Libertà" al personale militare deportato nei lager che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la repubblica sociale durante la Resistenza*, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1977/12/19/077U0907/sg> [visitato 10/01/22]

il diritto dei ricorrenti di rivolgersi in sede civile contro la Germania, riprendendo quanto stabilito dalla Sentenza Ferrini¹¹⁴.

Secondo il tenace Enzo Orlanducci la modalità di chiedere indennizzo da parte degli ex IMI a livello individuale presso tribunali italiani non sembrava la via più corretta da intraprendere vista l'età avanzata dei ricorrenti¹¹⁵. Il presidente dell'ANRP chiedeva che il governo italiano facesse pressione alla Germania per creare una commissione italo-tedesca al fine di discutere di una forma di indennizzo collettivo per tutti gli ex IMI che erano rimasti esclusi nel 2001 dal risarcimento della Fondazione EVZ.

Dal canto suo, il governo italiano esprimeva bene la sua posizione nell'intervista rilasciata dal Ministro degli Esteri, Franco Frattini (FI)¹¹⁶, al *Süddeutsche Zeitung* pubblicata il 20 giugno 2008. Il Ministro considerava <<pericolosa>> la sentenza della Corte di Cassazione del 2004 poiché ledeva il principio d'immunità dello Stato. Frattini sosteneva che gli ex lavoratori forzati del Terzo Reich non avevano bisogno di ricevere dopo tutto quel tempo un indennizzo economico, citando la cifra di 3.000 euro. Riteneva invece più opportuno che un gruppo di esperti italo-tedeschi valutasse <<un gesto simbolico, magari un memoriale eretto congiuntamente da Italia e Germania o un museo della memoria>>¹¹⁷. Per di più, il Ministro ammetteva la propria preoccupazione per l'esito della sentenza Ferrini poiché emergeva il rischio che Roma potesse ricevere altrettante richieste di indennizzo da parte delle vittime di guerra provocate dall'Italia nei Balcani, in Libia e in Etiopia durante il periodo di occupazione italiana. La replica delle associazioni per il risarcimento delle vittime italiane del nazismo fu di profonda offesa e continuarono a rivendicare un legittimo indennizzo¹¹⁸.

¹¹⁴ FOCARDI F., KLINKHAMMER L., (2019), *Il ritorno del passato: la "riscoperta" dei crimini nazisti*, <<Italia e Germania dopo la caduta del Muro>>, Viella, Roma, pp. 94-95

¹¹⁵ Comunicato ANRP, (5 giugno 2008), *Cassazione: per gli schiavi di Hitler, Germania e Italia devono risarcire*, <http://www.anrp.it/cassazione-gli-schiavi-hitler-germania-italia-devono-risarcire/> [visitato 11/01/22]

¹¹⁶ In seguito, Frattini è entrato a far parte del PdL per poi uscirne nel 2013.

¹¹⁷ Comunicato ANED, (21 giugno 2008), *Il Ministro Frattini alla Germania: NO al risarcimento conferito agli "Schiavi di Hitler"*, <http://www.deportati.it/news/frattini/> [visitato 11/01/22]

¹¹⁸ Comunicato ANRP, *Comunicato stampa a seguito dell'intervista al Ministro degli Esteri Frattini*, <http://www.anrp.it/comunicato-stampa-seguito-dellintervista-al-ministro-degli-esteri-frattini/> [visitato 11/01/22]

Nel 2008 il tema del mancato indennizzo agli ex IMI si legò con la questione del risarcimento alle vittime delle stragi nazionalsocialiste¹¹⁹. Sempre in occasione del 29 maggio 2008 la Corte di Cassazione dava esecuzione definitiva ad una sentenza della Corte d'Atene del 1997 che condannava la Germania a pagare le vittime della strage di Distomo del 1944 nella quale vennero assassinati più di 200 civili greci¹²⁰. L'attuazione di tale sentenza era stata bloccata in Grecia, così i familiari delle vittime, rappresentati dall'Avvocato Lau, decisero di rivolgersi al Tribunale di Firenze, il quale diede ragione ai ricorrenti. Per dare esecuzione alla sentenza greca, il Tribunale fiorentino aveva posto un'ipoteca su Villa Vigoni, una proprietà tedesca situata sul territorio italiano (nei dintorni di Como) che fungeva da centro culturale per le relazioni italo-tedesche. Il Tribunale stabiliva dunque che, se i tedeschi non avessero pagato le vittime greche, allora Villa Vigoni sarebbe stata sequestrata.

Dello stesso orientamento fu la sentenza n. 1072 del 21 ottobre 2008 pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione che riconosceva fondata la sentenza del Tribunale di La Spezia che aveva imputato alla Germania il pagamento di 800.000 euro alle vittime della strage di Civitella in Val di Chiana del 29 giugno 1944.

La Germania si ritrovava così costretta dalla giustizia italiana a pagare risarcimento agli ex IMI, alle vittime italiane e greche delle stragi naziste.

Un ulteriore screzio diplomatico fu innescato dalla pubblicazione di un articolo sul *Frankfurter Allgemeine Zeitung* da parte di Heinz-Joachim Fischer il 2 novembre 2008. Il giornalista di orientamento conservatore, oltre a criticare la sentenza della Corte di Cassazione relativamente alla sopracitata strage di Civitella, andava ad accusare il discorso del Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, tenutosi in occasione del 66esimo anniversario della battaglia di El Alamein (Egitto). Nel suo intervento, Napolitano rendeva <<omaggio alle alte virtù morali e alle straordinarie doti di coraggio di cui decine e decine di migliaia di uomini diedero qui incontestabile prova>>¹²¹, facendo riferimento sia alle forze dell'Asse

¹¹⁹ FOCARDI F., KLINKHAMMER L., (2019), *Il ritorno del passato: la "riscoperta" dei crimini nazisti*, <<Italia e Germania dopo la caduta del Muro>>, Viella, Roma, p. 96

¹²⁰ *Ibidem*

¹²¹ Intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, (25 ottobre 2008), *Commemorazione dei Caduti di El Alamein in occasione del 66esimo anniversario della battaglia*, <http://presidenti.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=1334> [visitato 11/01/22]

che a quelle degli Alleati. Ma sottolineava come la sconfitta dei soldati italiani e tedeschi fosse dovuta, tra le altre cose, <<alla storica insostenibilità delle ragioni, delle motivazioni e degli obiettivi dell'impresa bellica nazifascista>>¹²². Fischer tacciò nel suo articolo Napolitano di <<un antifascismo fuori dal tempo>>¹²³ e di sfruttare l'elemento dei crimini nazisti per contestare la Germania. Inoltre, il giornalista accusò la Resistenza italiana di aver provocato inutili attentati nei confronti delle forze armate tedesche che poi reagirono con rappresaglie, facendo così riemergere il mito della "Wehrmacht pulita". I politici italiani considerarono scorrette le parole di Fischer che venivano definite da Frattini <<affermazioni gravi e irresponsabili>>¹²⁴. Non tardò ad arrivare solidarietà nei confronti di Napolitano anche da parte delle istituzioni governative tedesche che dichiararono di non condividere la posizione del giornalista tedesco¹²⁵. Il caso venne così ritenuto chiuso.

Pochi giorni più tardi la Germania istituiva procedimenti giudiziari contro l'Italia presso la Corte Internazionale di Giustizia (CIG)¹²⁶. In modo particolare, Berlino accusava Roma di aver violato il principio dell'immunità dello Stato costringendo la Germania al risarcimento delle vittime italiane del Terzo Reich che si erano rivolte presso tribunali italiani. Inoltre, si denunciava l'Italia per aver messo un'ipoteca su Villa Vigoni. Infine, Berlino chiedeva alla CIG di imporre all'Italia l'annullamento della sentenza n. 14199 del 29 maggio 2008 della Corte di Cassazione italiana che dava esecuzione definitiva alla sentenza pronunciata dalla Corte d'Atene in merito al risarcimento delle vittime della strage di Distomo. Anche in quest'ultimo caso, Roma veniva accusata di aver violato il principio dell'immunità dello Stato. Il ricorso alla CIG e la sentenza finale della Corte vengono analizzati con maggiore dettaglio al paragrafo 2.6.

¹²² *Ibidem*

¹²³ FOCARDI F., KLINKHAMMER L., (2019), *Il ritorno del passato: la "riscoperta" dei crimini nazisti*, <<Italia e Germania dopo la caduta del Muro>>, Viella, Roma, p. 97

¹²⁴ NIGRO V., (4 novembre 2004), *Nazismo, scuse della Germania per l'articolo anti-Napolitano*, La Repubblica, <https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/11/04/nazismo-scuse-della-germania-per-articolo.html> [visitato il 11/01/22]

¹²⁵ *Ibidem*

¹²⁶ International Court of Justice, *Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)*, <https://www.icj-cij.org/en/case/143> [visitato 11/01/22]

2.5 La riconciliazione italo-tedesca

L'inizio del processo di riconciliazione tra Italia e Germania sulla questione dei risarcimenti alle vittime italiane del nazionalsocialismo ebbe luogo al *summit* italo-tedesco che si tenne a Trieste il 18 novembre 2008. In quell'occasione i Ministri degli Esteri italiano e tedesco, rispettivamente Franco Frattini e Frank-Walter Steinmeier, visitarono la Risiera di San Sabba, l'unico *lager* italiano che era dotato di forno crematorio. La visita ebbe un alto valore simbolico volto a commemorare gli IMI, che vi transitarono prima di essere internati nei campi del Terzo Reich, e le vittime del campo di concentramento¹²⁷. Steinmeier, nel corso della dichiarazione congiunta, affermò: «Germania ed Italia condividono l'esperienza dolorosa del regime totalitario. Solo affrontando insieme questi eventi storici, noi possiamo creare una comune cultura della memoria orientata ad un futuro migliore e condiviso»¹²⁸. Il vertice bilaterale fu infatti occasione per mettersi d'accordo su come affrontare il contenzioso sul risarcimento agli ex IMI e lavoratori forzati italiani del Terzo Reich. A Trieste si decise di intraprendere due strade diverse ma parallele. Da un lato, l'Italia riconosceva alla Germania il diritto di appellarsi alla CIG per avere un parere sulle sentenze dei tribunali italiani che erano accusati di aver violato l'immunità statale tedesca; dall'altro lato, i due governi lanciavano il progetto relativo all'istituzione di una commissione speciale di storici italo-tedesca che si sarebbe occupata di questioni inerenti al retaggio e alla memoria del passato bellico tra i due Paesi e, in particolare, della storia degli internati militari italiani¹²⁹. Dunque, la questione sarebbe stata analizzata dal punto di vista giuridico dalla CIG, mentre dal punto di vista storico-morale dalla Commissione storica.

Era ormai chiaro che la linea politica anticipata da Frattini nell'intervista al *Süddeutsche Zeitung*, in cui dichiarava l'importanza di gesti simbolici volti ad esprimere solidarietà alle vittime e ai loro familiari, andava concretizzandosi¹³⁰.

¹²⁷ FOCARDI F., (2017), *La Commissione storica italo-tedesca e la costruzione di una "comune cultura della memoria": fra dimensione nazionale, rapporti bilaterali e quadro europeo*, «Ricerche Storiche», n. 2, Ospedaletto-Pisa, pp. 157-158

¹²⁸ Federal Foreign Office, (18 novembre 2008), *Address by Federal Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier at the "Risiera di San Sabba" memorial site*, Trieste, <https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/081118-bm-triest/232878> [visitato 12/01/22]

¹²⁹ FOCARDI F., (2020), *Nel cantiere della memoria. Fascismo, resistenza, Shoah, foibe*, Viella, Roma, p. 129

¹³⁰ *Ibidem*

Le associazioni rappresentanti gli ex IMI considerarono in maniera negativa gli sviluppi in seguito al *summit* di Trieste. «La costituzione della Commissione di storici è, per gli “Schiavi di Hitler”, di pura consolazione e una cortina fumogena dietro cui nascondere il patto di immunità tra i due Paesi»¹³¹. In ogni caso, si chiedeva che la Commissione storica affrontasse anche la questione recente del mancato indennizzo agli ex IMI e lavoratori forzati del Terzo Reich, e non solo la loro storia nei campi di lavoro nazionalsocialisti. Si domandava con altrettanta urgenza di indagare sui salari che erano stati versati presso la Deutsche Bank durante l'internamento e in seguito, mai ricevuti dagli ex lavoratori coatti italiani. Il periodo compreso tra il 2009 e il 2012 fu cruciale per il processo di riconciliazione italo-tedesco. La Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja, esprimendo un parere giuridico in merito al contenzioso, avrebbe avuto un effetto significativo sui casi pendenti e su quelli futuri portati avanti dalle vittime del nazionalsocialismo di fronte alle corti italiane. Inoltre, la Commissione storica, al termine dei propri lavori, avrebbe pubblicato un rapporto in cui venivano formulate una serie di raccomandazioni ai governi tedesco ed italiano sull'elaborazione di politiche della memoria volte a conoscere e ricordare il passato di guerra comune.

2.6 Il ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia

I 250 casi pendenti presso le corti italiane in cui la Germania veniva citata in giudizio per fatti relativi a danni provocati a vittime del nazionalsocialismo, spinse Berlino a rivolgersi alla CIG per dirimere il contenzioso¹³². Thomas Läufer, ambasciatore tedesco all'Aja, inviava così alla Corte Internazionale di Giustizia una lettera in cui chiedeva a nome della Repubblica Federale Tedesca di istituire un processo contro lo Stato italiano¹³³, lamentando che i tribunali italiani avevano ripetutamente violato il principio dell'immunità giurisdizionale dello Stato

¹³¹ Comunicato ANRP, *Italia e Germania: chiamano storici per nascondere il loro patto di immunità*, <http://www.anrp.it/italia-germania-chiamano-storici-nascondere-patto-immunita/> [visitato 3/02/22]

¹³² International Court of Justice, *Application – Instituting Proceedings, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy)*, p. 16, <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/143/14923.pdf> [visitato 31/01/22]

¹³³ *Ivi*, p. 1-6

federale. Nello specifico veniva riconosciuta la sentenza Ferrini delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 5044/04) come *leading case* che aveva innescato e legittimato un processo di adizione da parte delle vittime presso le corti civili italiane. Quattro erano le categorie di vittime del Terzo Reich che avevano fatto ricorso¹³⁴. Un primo gruppo era costituito da civili italiani che erano stati catturati sul suolo italiano e costretti ai lavori forzati nei territori del Terzo Reich; un secondo, si componeva da membri dell'esercito italiano che dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 erano stati catturati dai tedeschi e fatti prigionieri di guerra, in seguito trasformati in lavoratori coatti; e la terza categoria era rappresentata dalle vittime civili dei massacri compiuti dai tedeschi sulla penisola italiana negli ultimi mesi di guerra. L'ultimo gruppo di vittime doveva essere distinto dagli altri, poiché si trattava di cittadini greci che si erano rivolti al Tribunale di Firenze per chiedere la validazione della sentenza della Corte d'Atene del 1997 che obbligava la Germania a ripagare le vittime della strage di Distomo, la cui esecuzione era stata bloccata sul territorio greco.

La Germania sosteneva che le rivendicazioni dovevano essere respinte in quanto l'Italia mancava di giurisdizione ad intervenire in atti *iure imperii* compiuti dal Terzo Reich e di cui la Germania si era assunta la responsabilità internazionale. La Germania presentava il ricorso ai sensi dell'art. 1 della Convenzione Europea per la Risoluzione Pacifica delle Controversie (20 aprile 1957). Detto articolo sanciva: <<Le Alte Parti Contraenti sottoporranno al giudizio della Corte Internazionale di Giustizia tutte le controversie di diritto internazionale che sorgeranno tra loro ed in particolare quelle aventi per oggetto:

1. l'interpretazione di un trattato;
2. ogni questione di diritto internazionale;
3. l'esistenza di qualunque fatto che, se accertato, costituirebbe la violazione di un obbligo internazionale;

¹³⁴ *Ivi*, p. 14

4. la natura o l'estensione della riparazione dovuta per la violazione di un obbligo internazionale>>¹³⁵.

La Germania chiedeva alla CIG di valutare nel caso di specie l'esistenza della norma di diritto internazionale consuetudinario che protegge gli Stati sovrani dall'essere citati in giudizio presso corti civili di un altro Stato¹³⁶. Berlino sollecitava la CIG <<a giudicare e dichiarare che la Repubblica Italiana:

1. accogliendo i ricorsi civili consistenti in violazioni del diritto umanitario internazionale da parte del Reich Tedesco durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale compreso tra il settembre 1943 e il maggio 1945, accusando la Repubblica Federale Tedesca per questo, ha violato gli obblighi del diritto internazionale in quanto non ha rispettato l'immunità giurisdizionale di cui la Repubblica Federale di Germania gode in forza del diritto internazionale;
2. adottando misure di costrizione contro Villa Vigoni, proprietà dello Stato tedesco utilizzata per scopi governativi non commerciali, ha violato anche in questo caso l'immunità giurisdizionale della Germania;
3. dichiarando esecutive in Italia le sentenze greche basate su fatti simili a quelli definiti sopra nella Richiesta n. 1, ha commesso un'ulteriore violazione dell'immunità giurisdizionale della Germania>>¹³⁷.

Nella domanda riconvenzionale, l'Italia accusava la Germania di aver violato l'obbligo di concedere risarcimento alle vittime italiane del nazionalsocialismo in violazione del diritto umanitario internazionale¹³⁸. Il 6 luglio 2010 tale domanda

¹³⁵ *Convenzione europea per la risoluzione pacifica delle controversie*, art. 1, 29 aprile 1957, Strasburgo

¹³⁶ International Court of Justice, *Application – Instituting Proceedings, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy)*, p. 10

¹³⁷ International Court of Justice, *Application – Instituting Proceedings, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy)*, p. 18

¹³⁸ International Court of Justice, *Counter Memorial of Italy – Case concerning jurisdictional immunities of the state (Germany v. Italy)*, p. 134, <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/143/16017.pdf> [visitato 31/01/22]

veniva però dichiarata dalla CIG inammissibile ai sensi dell'art. 80, par. 1¹³⁹, dello Statuto della Corte, in quanto non rientrava nella sua giurisdizione.

La CIG diede alla Germania la possibilità di presentare una Replica e all'Italia una Contro-Replica. Berlino reiterò le tre richieste sopracitate e l'Italia non avanzò obiezioni, continuando a chiedere alla Corte di giudicare infondate le rivendicazioni tedesche. Il 13 gennaio 2011 la Grecia inviava una domanda per essere ammessa al procedimento come parte non interveniente, incontrando l'assenso della CIG. Tuttavia, la partecipazione greca veniva circoscritta alle decisioni delle corti elleniche che erano state poi rese esecutive dal Tribunale fiorentino.

2.6.1 Il giudizio della CIG

Dopo tre anni di lavori, il 3 luglio 2012 la CIG pubblicò il proprio giudizio. La Corte riconobbe, ad a uno ad uno, infondati gli argomenti portati avanti dall'Italia in difesa della propria giurisdizione in merito ai casi pendenti presso tribunali italiani contro la Germania.

1. Il primo argomento avanzato dall'Italia sosteneva che esisteva nel diritto internazionale un'eccezione all'immunità statale, nello specifico: <<uno Stato non ha più diritto all'immunità per atti che provocano morte, lesioni a persone e danni alla proprietà dello Stato del foro, anche se questi atti sono stati compiuti *iure imperii*>>. Lo Stato italiano supportava la propria tesi facendo riferimento all'art. 11 della Convenzione Europea sull'Immunità degli Stati del 1972 che afferma: <<uno Stato Contraente non può invocare l'immunità dalla giurisdizione dinnanzi a un tribunale di un altro Stato Contraente se il procedimento concerne il risarcimento di un danno alla persona o materiale risultante da un fatto intervenuto sul territorio dello Stato del foro e se l'autore del danno era ivi presente al momento

¹³⁹ L'articolo in questione recita: <<La Corte può accogliere una domanda riconvenzionale solo se rientra nella giurisdizione della Corte ed è direttamente collegata all'oggetto della domanda dell'altra parte>>. International Court of Justice, (1978), *Rules of Court*, <https://www.icj-cij.org/en/rules> [visitato 25/01/22]

in cui tale fatto è intervenuto>>¹⁴⁰. L'Italia si rifaceva inoltre all'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sull'Immunità degli Stati e dei loro Beni entrato in vigore nel 2004. Tale articolo stabiliva che uno Stato non poteva appellarsi al principio dell'immunità statale di fronte alla corte di un altro Stato nel caso in cui si trattasse di <<un procedimento concernente un'azione di riparazione pecuniaria in caso di decesso o di lesione dell'integrità fisica di una persona, o in caso di danno o di perdita di un bene corporeo, dovuti a un atto o a un'omissione presumibilmente attribuibile allo Stato, se tale atto o omissione si sono prodotti, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato e se l'autore dell'atto o dell'omissione era presente su tale territorio nel momento in cui si è prodotto l'atto o l'omissione>>¹⁴¹. A sua difesa la Germania sottolineava che né la Convenzione Europea né la Convenzione ONU avevano rango comparabile alle leggi del diritto internazionale consuetudinario, a cui il principio dell'immunità statale appartiene. Inoltre, evidenziava come nella giurisprudenza, con l'eccezione dei casi dei tribunali italiani e della Corte d'Atene relativo alla strage di Distomo, nessun'altra corte aveva mai ritenuto che uno Stato non avesse diritto all'immunità per atti compiuti dalle sue forze armate.

La CIG rilevava che la Convenzione Europea non autorizzava alcuna deroga all'immunità statale. L'art. 31 chiariva che la Convenzione non doveva intaccare l'immunità e i privilegi di uno Stato contraente relativamente ad azioni o mancanze delle proprie forze armate nel caso in cui si trovassero nel territorio di un altro Stato Contraente¹⁴². Invece, per quanto riguarda l'art. 12 della Convenzione ONU, la CIG rilevava che non c'era nessun riferimento all'esclusione dell'immunità in caso di conflitto armato, anzi osservava che la Commissione *ad hoc* sulle Immunità Giurisdizionali degli Stati e dei loro Beni aveva dichiarato che detta Convenzione non si sarebbe applicata ad attività militari. Secondo la CIG, dunque, l'immunità degli Stati continuava ad applicarsi anche per atti che avevano causato morte,

¹⁴⁰ *Convenzione Europea sull'Immunità degli Stati*, (1972), https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1982/1792_1792_1792/20060223/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1982-1792_1792_1792-20060223-it-pdf-a.pdf [visitato il 27/01/22]

¹⁴¹ *Convenzione delle Nazioni Unite sulle Immunità Giurisdizionali degli Stati e dei loro Beni*, (2004), <https://www.giustizia.it/giustizia/protected/790130/0/def/ref/SAN752459/> [visitato il 27/01/22]

¹⁴² *Convenzione Europea sull'Immunità degli Stati*, (1972)

lesioni personali o danni di proprietà dello Stato nella condotta di conflitti armati¹⁴³. Tale cognizione veniva supportata dall'*opinio juris*, cioè dal fatto che la giurisprudenza non si era mai espressa diversamente in merito. La Corte dichiarò che l'immunità tedesca non poteva essere rifiutata sulla base del primo argomento avanzato dalla difesa italiana.

2. Il secondo argomento portato avanti dal collegio italiano riguardava l'oggetto delle rivendicazioni presso i tribunali italiani e le circostanze in cui tali reclami erano stati resi¹⁴⁴. In sua difesa l'Italia argomentava che gli atti che avevano dato origine alle rivendicazioni consistevano in gravi violazioni dei principi di diritto internazionale applicabili ai conflitti armati, quali crimini di guerra e crimini contro l'umanità. La CIG notava però che non si era diffusa alcuna pratica da parte degli Stati che potesse supportare la tesi italiana, di far cadere l'immunità di uno Stato in base alla gravità degli atti di cui era accusato.

Un altro aspetto dell'argomentazione italiana avanzava la prospettiva di una relazione conflittuale tra le norme di *ius cogens*, che erano state violate dal Terzo Reich nel periodo compreso tra il 1943 e il 1945, e il principio dell'immunità statale. La CIG osservava che il conflitto tra norme non sussisteva poiché *ius cogens* e il principio dell'immunità statale rispondevano a questioni diverse. L'immunità dello Stato poteva essere chiamata in causa per definire se i tribunali di uno Stato potevano esercitare la propria giurisdizione nei confronti di un altro Stato ma non aveva il merito di dirimere se gli atti per cui tale Stato veniva portato a processo risultavano conformi o meno alla legge. Dunque, accordare l'immunità ad uno Stato straniero non significava riconoscere come legale l'atto che aveva compiuto. Infatti, più volte la CIG aveva ribadito la gravità e la criminalità degli atti compiuti dalle forze tedesche.

3. Inoltre, l'Italia evidenziava come le corti italiane rappresentavano l'istituzione ultima che poteva garantire una qualche forma di giustizia alle innumerevoli vittime del nazionalsocialismo dopo essere state ignorate per decenni e per tale ragione la

¹⁴³ International Court of Justice, (3 febbraio 2012), *Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders*, <<Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)>>, p. 135, <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/143/143-20120203-JUD-01-00-EN.pdf> [visitato 31/01/22]

¹⁴⁴ *Ibidem*

giurisdizione ad intervenire da parte dell'Italia non doveva essere respinta. In sua difesa, la Germania illustrò i procedimenti che aveva intrapreso volti a ricompensare le vittime italiane del nazionalsocialismo. Al punto 99 della sentenza, la CIG esprimeva <<sorpresa e rammarico>>¹⁴⁵ per le procedure di indennizzo elaborate dalla Germania poiché avevano escluso completamente gli internati militari italiani. Infatti, se gli IMI erano stati privati del titolo di prigionieri di guerra nel 1943 e così esclusi dagli aiuti della Croce Rossa Internazionale, nel 2001 la Fondazione EVZ per risarcire le vittime dei lavori forzati del Terzo Reich non li aveva considerati elegibili ad ottenere un indennizzo in quanto avrebbero mantenuto legalmente lo *status* di prigionieri di guerra per tutto il periodo del loro internamento. Malgrado ciò, la CIG non poteva giustificare l'azione dei tribunali italiani che avevano privato la Germania dell'immunità giurisdizionale sulla base di mancate disposizioni di risarcimento da parte tedesca.

La Corte giunse dunque alla conclusione che le argomentazioni italiane erano infondate e l'Italia, avendo leso il principio dell'immunità dello Stato federale tedesco, doveva intervenire per invalidare tutte quelle sentenze pendenti contro la Germania. Nonostante ciò, al punto 104 della sentenza la CIG dava indicazione ad Italia e Germania di risolvere la questione del risarcimento agli IMI e alle vittime italiane che erano rimaste escluse dagli indennizzi tedeschi attraverso un negoziato politico.

2.6.2 Reazioni alla sentenza della CIG

Non stupisce che il governo tedesco considerava la sentenza della Corte dell'Aja come risolutiva del contenzioso giuridico. Il Ministro degli Esteri tedesco, Giulio Westerwelle, accoglieva positivamente il giudizio <<che conferma la nostra concezione del diritto sotto il profilo dell'immunità degli Stati>>¹⁴⁶. Sia Westerwelle che il suo omonimo italiano, Giulio Terzi di Sant'Agata, dichiaravano

¹⁴⁵ *Ivi*, p. 143

¹⁴⁶ ORLANDUCCI E., (gennaio-febbraio 2012), *I diritti degli Stati prevalgono sui diritti umani*, <<Mensile Socio-Culturale Rassegna della ANRP>>, n. 1-2, Roma, pp. 3-4, <http://lnx.anrp.it/wp-content/uploads/2016/10/1-2-inserito-2012.pdf> [visitato 31/01/22]

di voler discutere tutti i punti della sentenza attraverso un pacifico dialogo bilaterale che facesse chiarezza anche sulla questione degli indennizzi.

In seguito alla pubblicazione del giudizio della CIG, in Italia si levarono reazioni negative da parte delle associazioni degli IMI, della stampa e di alcuni parlamentari. L'ANRP esprimeva il proprio parere paragonando il principio di immunità che veniva garantito alla Germania al concetto di impunità¹⁴⁷. Inoltre, l'associazione si vedeva direttamente coinvolta nelle parole proferite dalla CIG in riferimento all'indicazione di gettare le basi di un accordo intergovernativo per garantire compensazione agli internati militari italiani che non avevano finora ricevuto alcuna forma di indennizzo¹⁴⁸. A tale proposito veniva chiesto alle istituzioni italiane di fare pressione sulla Germania affinché si potesse negoziare sul tema. Il 7 febbraio 2012, l'ANRP, l'ANEI, l'ANPI e il Comitato familiari stragi Marzabotto venivano chiamati alla Farnesina per un incontro con il Ministro Sant'Agata "per ragionare sul dopo sentenza dell'Aja"¹⁴⁹. Il Ministro mostrava maggiore sensibilità e conoscenza del tema rispetto ai propri predecessori e la sua disponibilità faceva ben sperare le associazioni degli IMI circa l'apertura di negoziati con la Germania. Furono diversi gli articoli critici sui giornali italiani in merito al giudizio della CIG. Fausto Pocar, noto giurista e giudice, scriveva "La sentenza dell'Aja non convince"¹⁵⁰, si domandava se fosse davvero corretto l'esito a cui la CIG era giunta ragionando sull'evoluzione della pratica internazionale che riconosceva un peso crescente al diritto umanitario. Pocar tacciava la Corte di aver mancato di interpretare il diritto internazionale alla luce degli sviluppi recenti. Enzo Collotti, storico ed accademico, pubblicava su Il Manifesto "Memoria senza diritti"¹⁵¹ sostenendo sul mancato indennizzo agli IMI, che la Germania non aveva problemi

¹⁴⁷ TURATTO G., (2012), *Riflessioni in margine alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012 sulle immunità giurisdizionali degli Stati*, Edizioni ANRP, Roma, <http://www.europeanrights.eu/public/comments/turatto> [visitato 30/01/22]

¹⁴⁸ ORLANDUCCI E., (luglio-settembre 2012), *È ora di fatti concreti*, <<Mensile Socio-Culturale Rassegna della ANRP>>, n. 7-8-9, Roma, pp. 3-4, <http://lnx.anrp.it/wp-content/uploads/2016/10/7-9-inserito-2012.pdf> [visitato 30/01/22]

¹⁴⁹ *Vittime del nazismo: l'Italia avvierà consultazioni con la Germania*, (gennaio-febbraio 2012), <<Mensile Socio-Culturale Rassegna della ANRP>>, n. 1-2, Roma, p. 5

¹⁵⁰ POCAR F., (5 febbraio 2012), *La sentenza dell'Aja non convince*, Il Sole 24 Ore, https://st.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2012-02-05/sentenza-convince-081220_PRN.shtml [visitato 31/01/22]

¹⁵¹ COLLOTTI E., (7 febbraio 2012), *Memoria Senza Diritti*, Il Manifesto, pp. 7-9, <http://lnx.anrp.it/wp-content/uploads/2016/10/1-2-inserito-2012.pdf> [visitato 10/02/22]

economici, più che altro voleva fiaccare quella che sarebbe stata un'ondata di richieste di risarcimento. Collotti, proseguiva, affermando che la proposta della CIG di porre le basi di un negoziato politico italo-tedesco sull'indennizzo risultava essere inconcludente poiché la Germania mirava ora ad un semplice gesto simbolico nei confronti delle vittime.

Anche il Parlamento italiano non fu esente dall'affrontare il tema della sentenza dell'Aja. In modo particolare, due senatori del PD, Mariangela Bastico e Giuliano Barbolini, presentarono un'interrogazione parlamentare in cui domandavano al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Affari Esteri in che modo il governo intendesse andare incontro alle raccomandazioni della CIG espresse ai punti 99 e 104 della sentenza¹⁵². La risposta del governo arrivò da Marta Dassù, Sottosegretaria di Stato per gli Affari Esteri, la quale confermò la determinazione con cui l'Italia intendeva portare avanti la trattativa con la Germania. Allo stesso tempo, però, sottolineò che sulla base delle relazioni italo-tedesche precedenti il ricorso alla CIG risultava opportuno <<non coltivare illusioni circa l'accettazione da parte tedesca di formule di indennizzo *ad personam*, mentre potrebbe risultare più praticabile la strada di formule diverse di riparazione rivolte alle comunità e/o a coltivare la memoria di quel tragico passato tra le generazioni più giovani>>¹⁵³. Con quest'ultima espressione il governo Monti sottintendeva come via praticabile quella della riparazione morale, basata su iniziative volte a ricordare il tragico passato.

Nel frattempo, si attendeva che anche la Commissione storica italo-tedesca terminasse i propri lavori.

¹⁵² Atto Senato, (9 febbraio 2012), *Interrogazione a risposta scritta 4/06841*, <http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/06841&ramo=SENATO&leg=16> [visitato 31/01/22]

¹⁵³ *Ibidem*

2.7 La Commissione storica italo-tedesca

La Commissione storica italo-tedesca venne istituita il 28 marzo 2009 e si componeva di 10 storici, 5 italiani e 5 tedeschi¹⁵⁴, scelti dai rispettivi Ministeri degli Esteri. Il fatto che la Commissione fu lanciata da Villa Vigoni aveva inevitabilmente un intento provocatorio nei confronti della magistratura italiana che aveva messo un'ipoteca sulla villa in questione. Successivamente gli storici si incontrarono anche presso l'Istituto di storia contemporanea di Monaco, l'Istituto storico germanico di Roma e i Ministeri degli Esteri di Roma e Berlino¹⁵⁵.

Il compito affidato alla Commissione dai due governi era quello di <<occuparsi del passato italo-tedesco nella Seconda Guerra Mondiale e del peso durevole che questo passato ha avuto sui rapporti tra Italia e Germania, al fine di contribuire alla creazione di una comune cultura della memoria>>¹⁵⁶.

Il rapporto finale della Commissione venne reso pubblico nel luglio 2012 ed era stato strutturato in 6 parti: “Premessa”, “Italiani e tedeschi tra il 1943 e il 1945”, “La prospettiva dei soldati tedeschi”, “Le esperienze della popolazione italiana con le forze d’occupazione tedesche”, “Le esperienze degli Internati Militari Italiani” e “Raccomandazioni della Commissione”.

Nel rapporto, gli storici misero subito in guardia rispetto all’idea di creare nel breve periodo una “comune cultura della memoria” in due Paesi che avevano sviluppato, nel corso del tempo, culture nazionali ed esperienze diverse. Secondo la Commissione si poteva parlare di *storia condivisa*, individuando come obiettivo quello di indagare tutti i risvolti del passato di guerra dei due Paesi. Risultava dunque opportuno lavorare sullo smantellamento di immagini negative e stereotipi che i due Paesi avevano sviluppato nei confronti dell’uno e dell’altro.

¹⁵⁴ Per la parte italiana si annoverano: Mariano Gabriele, Carlo Gentile, Paolo Pezzino, Valeria Silvestri, Aldo Venturelli, mentre per la parte tedesca: Gabriele Hammermann, Lutz Klinkhammer, Wolfgang Schieder, Thomas Schlemmer, Hans Woller.

¹⁵⁵ LIERMANN C., (gennaio-marzo 2014), *Note su una Commissione storica italo-tedesca*, <<Contemporanea>>, n. 1, p. 168, https://www.villavigoni.eu/wp-content/uploads/2018/04/Commissione_storica_italo-tedesca.pdf [visitato 01/02/22]

¹⁵⁶ *Rapporto Commissione storica italo-tedesca insediata dai Ministri degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e della Repubblica Federale di Germania il 28 marzo 2009*, (luglio 2012), p. 12, <https://italien.diplo.de/blob/1600290/91b68fe8ac6b370ee612debfee141419/rapporto-hiko-data.pdf> [visitato 12/01/22]

Nel caso della narrazione storica nazionale tedesca, il ruolo dell'occupazione tedesca dell'Italia dopo l'8 settembre 1943 aveva subito un processo di rimozione e ciò aveva favorito il radicarsi nella società tedesca del mito della "Wehrmacht pulita". Inoltre, durante l'ultima fase del secondo conflitto mondiale riemersero una serie di *cliché* negativi nei confronti degli italiani che rimasero nella memoria dei tedeschi: come l'appellativo di "traditori", "*Spaghettifresser*" (divoratori di spaghetti), o ancora di popolo vile, pigro e non dotato di capacità militari¹⁵⁷.

In Italia, invece, la memoria collettiva venne costruita sul ruolo della Resistenza, la quale venne esaltata in modo idealistico. Il mito degli italiani "brava gente" nasceva proprio in contrapposizione all'immagine del "cattivo tedesco", dando carattere assolutorio all'intero popolo italiano per quanto riguarda i fatti della Seconda Guerra Mondiale.

In entrambi i casi, sottolineava la Commissione, si doveva intervenire attraverso un processo graduale di assunzione delle proprie responsabilità di guerra. Da un lato, i tedeschi dovevano comprendere che gli italiani non erano stati solo collaboratori ma anche vittime del Terzo Reich, facendo luce sulle stragi naziste compiute in Italia durante l'occupazione della penisola. Dall'altro lato, l'Italia non doveva dimenticarsi del proprio passato come Paese membro dell'Asse a partire dal 1936 e richiamare alla memoria i crimini che lei stessa aveva compiuto.

L'approccio prescelto dalla Commissione per affrontare i propri compiti fu lo studio della "storia delle esperienze", si trattava di un'analisi scientifica delle esperienze individuali di tedeschi ed italiani durante il secondo conflitto mondiale di cui lettere, appunti e diari davano testimonianza. In questo modo, la Commissione voleva <<mettere in evidenza la pluralità e il carattere ambivalente delle esperienze di incontro fra italiani e tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, intendendo così espressamente il proprio lavoro come correttivo dei molteplici meccanismi di reinterpretazione e rimozione del dopoguerra corrispondenti più a esigenze politiche che a un chiarimento storico>>¹⁵⁸.

I membri della Commissione, attraverso lo studio della "storia delle esperienze", osservarono che esisteva una discrepanza tra l'esperienza individuale, di civili e

¹⁵⁷ *Ivi*, p. 51

¹⁵⁸ *Ivi*, p. 21

soldati, tedeschi ed italiani, e la memoria collettiva dei due Paesi, sottolineando come la singola esperienza talvolta risultasse essere in conflitto con la memoria collettiva¹⁵⁹.

Le esperienze dei soldati tedeschi che erano presenti sul suolo italiano ne rappresentano un esempio. Gli storici individuano quattro spazi di esperienza dei soldati tedeschi: l'esperienza al fronte, nelle retrovie, nella lotta partigiana e nei campi di prigionia¹⁶⁰. Il comportamento della Wehrmacht in Italia non fu omogeneo e soprattutto mutò con il progredire del conflitto. Inizialmente, i soldati tedeschi di stanza nella penisola italiana avevano ricevuto il comando di sviluppare uno spirito cameratesco sia con i compagni d'armi che con i civili italiani. Molti di loro ricordano il carattere bonario e la disponibilità di alcuni cittadini italiani che avevano offerto loro ospitalità od aiuto. Con l'armistizio italiano, non tutti i soldati tedeschi furono mossi da un sentimento di vendetta e di distruzione. Certo è che con l'avvicinarsi della fine della guerra, molti soldati tedeschi con esperienza presenti sul suolo italiano vennero mandati ad ingrossare le fila dell'esercito al fronte orientale e vennero sostituiti da giovanissimi soldati che provenivano dalla Gioventù hitleriana o da teatri di guerra minori¹⁶¹, i quali essendo ancora alle prime armi risultavano essere particolarmente ricettivi nei confronti della propaganda nazista. La Commissione, dunque, segnalò come solo alcune divisioni tedesche, come la "Hermann Göring", furono particolarmente brutali nei confronti dei partigiani e dei civili italiani macchiandosi di crimini di guerra. Pertanto, se era possibile scagionare dall'accusa di crimini di guerra alcune unità della Wehrmacht, risultava necessario ritenerne altre ancora più responsabili.

Le esperienze dei soldati tedeschi apparivano perciò molto più articolate rispetto a quello che si era diffuso nella memorialistica antifascista italiana in cui i tedeschi venivano descritti come nemici senza scrupoli a cui la maggior parte della popolazione si opponeva¹⁶². Emergevano inoltre lacune sulle varie esperienze in tempo di guerra dei civili italiani. Alcuni civili, temendo la deportazione in Germania, cercarono di evitare qualsiasi evento che avrebbe potuto incrinare i

¹⁵⁹ *Ivi*, p. 73

¹⁶⁰ *Ivi*, p. 61

¹⁶¹ *Ivi*, p. 37

¹⁶² *Ivi*, p. 80

rapporti con i tedeschi o portare all'applicazione di misure restrittive, mantenendo un atteggiamento di collaborazione o di neutralità con i nazifascisti. Dunque, l'intero popolo italiano non poteva essere considerato come un blocco unico che si esprime in senso contrario al nazifascismo e a sostegno della lotta di liberazione partigiana.

In seguito, la Commissione dedicò ampio spazio alla storia degli internati militari italiani, riconoscendo che il loro passato rappresentava <<una zona grigia della memoria italiana e di quella tedesca>>¹⁶³. Infatti, a partire dal 1945, il passato degli IMI venne offuscato in Italia dal mito della Resistenza, mentre in Germania dal mito della "Wehrmacht pulita". Soltanto a partire dagli anni '80 la storiografia cominciò ad occuparsi del loro caso ma gli storici sottolineavano come ci fossero ancora delle manchevolezze sulla storia della "Resistenza senz'armi"¹⁶⁴.

Anche nel caso degli IMI, la Commissione applicò lo studio della "storia delle esperienze" basato su scritti autobiografici che riguardavano il disarmo e il trasferimento nei *lager*, la decisione di non collaborare con i nazifascisti, le condizioni di vita nei *lager*, il contatto con i tedeschi sul luogo di lavoro e infine la loro liberazione. Alla luce dei fatti, la Commissione riteneva importante riservare alla storia degli IMI un posto rilevante nella politica della memoria dei due Paesi attraverso un gesto simbolico.

2.7.1 Le raccomandazioni della Commissione e la pubblicazione del rapporto

Al termine del rapporto la Commissione elaborò delle raccomandazioni nei confronti dei governi tedesco ed italiano, non avendo responsabilità nel rendere il progetto esecutivo. Procedendo con ordine, sulla questione degli IMI, la Commissione spingeva la Germania a creare un luogo della memoria individuando come adatto l'ex campo di lavoro coatto di Berlino-Niederschöneweide (periferia est della capitale tedesca), in cui vennero internati anche italiani. La proposta consisteva nell'allestire all'interno del campo una mostra permanente sugli IMI che documentasse, anche tramite fotografie, la loro vita e le loro condizioni di lavoro.

¹⁶³ *Ivi*, p. 44

¹⁶⁴ *Ivi*, p. 122

La Commissione chiedeva anche alla contro parte italiana di riservare analoghi spazi da adibire a luoghi della memoria, potenziando il Museo dell'Internamento di Padova gestito dall'ANEI ed erigendo un memoriale per gli ex IMI a Roma. Inoltre, si raccomandava di raccogliere i nomi di tutti gli ex IMI al fine di creare un libro commemorativo per i deceduti e un lessico biografico che includesse il maggior numero di IMI, entrambi consultabili *online*¹⁶⁵.

Inoltre, la Commissione promuoveva l'istituzione di una Fondazione italo-tedesca di storia contemporanea volta ad approfondire la ricerca scientifica sulle relazioni tra italiani e tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. In modo particolare, gli storici ritenevano necessario sviluppare un Atlante della violenza, chiedendo di indagare sull'entità delle stragi compiute dai tedeschi in Italia e su quali unità dell'esercito erano state coinvolte. Detta Fondazione avrebbe potuto prendersi carico di organizzare una mostra itinerante sulla storia italo-tedesca durante il periodo dell'Asse Roma-Berlino e avrebbe potuto contare per l'esposizione in Italia sui Goethe Institute e in Germania sugli Istituti Italiani di Cultura. Altrettanto importanti sarebbero stati: l'organizzazione di *Summer Schools* sulla storia contemporanea italo-tedesca a cui avrebbero potuto partecipare studenti tedeschi ed italiani, un fondo per le traduzioni e l'istituzione di un *forum* storico comune.

Il 19 dicembre 2012 venne celebrata la pubblicazione del rapporto con una cerimonia tenutasi alla Farnesina di Roma a cui parteciparono i ministri degli Esteri tedesco ed italiano, rispettivamente Guido Westerwelle e Giulio Terzi di Sant'Agata. I due ministri si dichiararono soddisfatti del risultato a cui il rapporto era pervenuto e disponibili a mettere in atto le raccomandazioni degli storici. Westerwelle parlando a nome del popolo tedesco riconosceva senza alcun dubbio che <<negli anni 1943-1945 vennero perpetrati in Italia e contro italiani crimini in nessun modo giustificabili. Che non vengono relativizzati neanche da una differenziazione storica>>¹⁶⁶. Entrambi i ministri, nel loro discorso, fecero riferimento ai valori di pace e democrazia di cui l'Unione Europea vuole essere

¹⁶⁵ *Ivi*, p. 166

¹⁶⁶ *È giunta l'ora dei fatti concreti – Presentazione del Rapporto della Commissione di storici italiani e tedeschi sui fatti del 1943-45*, (gennaio – febbraio 2013), <<Mensile Socio-Culturale Rassegna della ANRP>>, n. 1-2, Roma, p. 8, <http://lnx.anrp.it/wp-content/uploads/2016/10/1-2-2013.pdf> [visitato 31/01/22]

portatrice, ricordando come i fatti tragici del passato di guerra dovevano essere tramandati alle future generazioni per evitarne il ripetersi.

Enzo Orlanducci, presidente dell'ANRP, valutava positivamente il lavoro della Commissione storica, non trattenendo però alcune critiche. Se, infatti, gli storici avevano finalmente affrontato in maniera approfondita la vicenda degli ex IMI garantendogli un loro posto nella storia; dall'altro lato, l'analisi risultava puramente formale¹⁶⁷. Secondo l'ANRP, la Commissione non apriva nessuna nuova strada nell'interpretazione dell'esperienza degli internati italiani rispetto a quella già condotta delle associazioni delle vittime. Inoltre, Orlanducci attaccò la Commissione poiché non aveva fatto nessun riferimento al mancato indennizzo degli ex IMI e alla controversia giuridica che ne era conseguita. Nonostante ciò, il presidente dell'ANRP auspicava un <<gemellaggio permanente>>¹⁶⁸ per sviluppare una cultura della memoria basata sulla comprensione del passato.

Il lavoro della Commissione storica fu senza dubbio notevole poiché esaminò in maniera dettagliata ed articolata le molteplici sfaccettature della storia delle esperienze degli IMI e del passato di guerra tra Italia e Germania. In secondo luogo, il lavoro degli storici permise di mettere insieme un numero considerevole di fonti, derivanti da archivi pubblici e privati, che vennero successivamente pubblicati in un'antologia della memorialistica bellica¹⁶⁹.

2.8 Il Fondo italo-tedesco per il Futuro

Ma come si concretizzarono le raccomandazioni della Commissione? Come intesero sviluppare Roma e Berlino le proprie relazioni bilaterali al fine di creare una "comune cultura della memoria"?

In seguito alle raccomandazioni enunciate dalla Commissione, il Parlamento tedesco decise di istituire un Fondo italo-tedesco per il Futuro con il quale sarebbero stati finanziati progetti di politiche della memoria per un totale di 4 milioni di euro

¹⁶⁷ *Ivi*, pp. 3-4

¹⁶⁸ *Ivi*, p. 5

¹⁶⁹ LIERMANN C., (gennaio-marzo 2014), *Note su una Commissione storica italo-tedesca*, <<Contemporanea>>, n. 1, p. 170

da destinare al quadriennio 2013-2017¹⁷⁰. Il Fondo venne gestito dal Ministero degli Esteri tedesco in collaborazione con la Farnesina.

Per quanto riguarda i progetti dedicati agli ex IMI nell'ambito del Fondo italo-tedesco per il Futuro: venne commissionato a ricercatori italiani e tedeschi di individuare il numero preciso di IMI che persero la vita nei campi del Terzo Reich tra il 1943 e il 1945¹⁷¹. Il risultato del loro lavoro vide la creazione dell'Albo degli IMI Caduti, consultabile *online* in italiano ed in tedesco¹⁷². L'Albo si compone di schede di ex IMI in cui vengono specificate informazioni anagrafiche, relative alla posizione militare, alla cattura e al decesso. Analoga l'iniziativa LeBI – Lessico Biografico IMI, una banca dati *online* con le generalità di IMI deportati nei *lager* tedeschi¹⁷³. A differenza dell'Albo degli IMI Caduti, LeBI fornisce indicazioni anche sulla data di liberazione e sul rientro in patria dell'internato. La gestione di entrambi i *database* fu affidata all'ANRP che li mantiene in costante aggiornamento.

Vennero inoltre allestite due mostre: una itinerante, denominata “Vite di IMI– Percorsi di vita dal fronte di guerra ai *lager* tedeschi 1943-1945”, in Italia e una permanente, intitolata “Tra più fuochi-Storia degli internati militari italiani 1943-1945” presso il Centro di Documentazione sui Lavori Forzati Nazionalsocialisti a Berlino-Niederschöneweide.

“Vite di IMI” nacque nel 2015 come esibizione temporanea esposta presso plessi scolastici, in seguito venne ristrutturata e ampliata dando vita ad una mostra permanente presso la sede dell'ANRP di Roma¹⁷⁴. La mostra si compone oggi di sei sale che ripercorrono cronologicamente la storia degli IMI, dalla loro cattura fino alla loro liberazione. La narrazione procede attraverso l'esposizione di oggetti personali, lettere, documenti e fotografie che sono esposti in teche.

¹⁷⁰ FOCARDI F., KLINKHAMMER L., (2019), *Il ritorno del passato: la “riscoverta” dei crimini nazisti*, <<Italia e Germania dopo la caduta del Muro – Politica, Cultura, Economia>>, Viella, Roma, p. 105

¹⁷¹ Rappresentanze Tedesche in Italia, *Cultura della Memoria*, <https://italien.diplo.de/it-it/themen/kultur/CulturadellaMemoria-Ordner?openAccordionId=item-1599424-3-panel> [visitato 19/01/22]

¹⁷² *Albo IMI Caduti – Internati Militari Italiani nei lager nazisti 1943-45*, <https://alboimicaduti.it/index.php/page/2/il-progetto> [visitato 19/01/22]

¹⁷³ *Lessico Biografico IMI*, <https://www.lessicobiograficoimi.it/index.php/page/2/il-progetto> [visitato 19/01/22]

¹⁷⁴ *Museo Vite di IMI*, <https://www.museovitediimi.it> [visitato 1/02/22]

La mostra “Tra più fuochi” venne allestita dalla Fondazione *Topographie des Terrors* nella baracca 4 del campo berlinese in cui furono internati circa 500 IMI¹⁷⁵. All’inaugurazione del 2016 parteciparono i Ministri degli Esteri tedesco ed italiano, rispettivamente Frank Walter Steinmeier e Paolo Gentiloni, nonché le associazioni delle vittime. Michele Montagano, un’ex IMI ultranovantenne, tenne una toccante testimonianza davanti al pubblico relativamente al suo passato come lavoratore coatto in Germania. Il percorso espositivo si articola attraverso immagini, pannelli, teche espositive, aree interattive e postazioni multimediali in cui è possibile visionare, in diverse lingue, interviste agli internati italiani.

A beneficiare dei finanziamenti del Fondo italo-tedesco fu anche il Museo dell’Internamento di Padova. Qui sono stati realizzati due progetti¹⁷⁶. Il primo permise di ristrutturare e mettere a disposizione del pubblico la sala polivalente del museo in cui oggi si tengono incontri ed eventi culturali e venne inoltre rinnovato il sito web dell’ANEI. Il secondo progetto vide il rinnovamento del museo e l’installazione di una lavagna interattiva con una mappa dei *lager* del Terzo Reich in cui si specifica il numero di IMI che furono lì internati.

Da segnalare anche la realizzazione di una mostra fotografica *online* da parte dell’ANRP con il contributo dell’Ambasciata tedesca sul lavoro coatto degli italiani nei territori del Terzo Reich nel periodo compreso tra il 1938 e il 1945. La mostra “Tante braccia per il Reich” raccoglie la storia di 1.200.000 italiani che contribuirono forzatamente all’economia di guerra della Germania nazista¹⁷⁷. Gli italiani sfruttati appartenevano a diverse categorie. Alcuni cittadini italiani erano andati in Germania tra il 1938 e il 1942 alla ricerca di lavoro e solo alcuni di questi riuscirono a tornare in patria in seguito all’armistizio, chi rimase bloccato nel Terzo Reich fu costretto al lavoro forzato. Altri italiani vennero reclutati dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943 e portati a lavorare in aziende tedesche che necessitavano di manodopera. Ma la componente più consistente era rappresentata dai 650.000 soldati italiani che vennero deportati nei campi di internamento del Reich tedesco

¹⁷⁵ ZUCCO R., (dicembre 2016), *Berlino-Schöneweide: inaugurata la mostra sugli IMI*, Liberi-Rassegna mensile dell’ANRP, n. 12, Roma, <http://www.anrp.it/wp-content/uploads/2017/01/12-2016.pdf> [visitato 19/01/22]

¹⁷⁶ Rappresentanze Tedesche in Italia, *Cultura della Memoria*

¹⁷⁷ *Tante braccia per il Reich – Lavoratori italiani nella Germania nazista 1938-1945*, <http://tantebracciaperilreich.eu> [visitato 16/02/22]

e definiti in seguito IMI. Anche per i lavoratori coatti, l'ANRP riuscì a creare una banca dati *online*, LaCI-Lavoratori Civili Italiani per il terzo Reich, che raccoglie i dati anagrafici di migliaia di italiani sottoposti al lavoro coatto¹⁷⁸.

Attraverso il Fondo italo-tedesco l'ANEI di Firenze si impegnò nel realizzare presso l'Università fiorentina una biblioteca tematica, mentre l'ANEI di Perugia organizzò una mostra dedicata a due ex IMI, Guareschi (autore del famoso romanzo Peppone e Don Camillo) e Laurenzi (artista che rappresentò diversi episodi dell'internamento nei suoi quadri).

Infine, sul suolo tedesco venne finanziata la restaurazione del cimitero degli IMI di Francoforte sul Meno che era stato realizzato nel 1957.

Per quanto riguarda i progetti volti a ricordare i crimini compiuti dai tedeschi durante l'occupazione della penisola italiana venne istituito l'Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia¹⁷⁹. La banca dati messa a disposizione è molto curata ed esauriente. È sufficiente digitare il nome di una località per scoprire quante stragi sono state compiute in quell'area, in che modo sono avvenute, quante sono state le vittime e chi sono stati gli autori¹⁸⁰. Per ogni strage viene inoltre riportato se sono stati installati in seguito elementi della memoria, come lapidi, musei o luoghi commemorativi.

Come si può osservare le raccomandazioni della Commissione relative agli IMI e all'Atlante delle violenze furono concretamente realizzate. Rimanevano però diversi i progetti trascurati dai governi italiano e tedesco. Innanzitutto, la proposta di istituire una Fondazione bilaterale di storia contemporanea sul passato di guerra italo-tedesco venne stata disattesa. In realtà, sin dall'inizio, erano emerse critiche relative all'idea di creare detta fondazione poiché si valutavano i suoi compiti di ricerca scientifica ripetitivi ed onerosi rispetto a quelli di altri enti di ricerca già

¹⁷⁸ *LaCI, Lavoratori Civili Italiani nel Terzo Reich*, <http://www.lavorareperilreich.it/index.php/> [visitato 16/02/22]

¹⁷⁹ *La Banca Dati, Atlante delle stragi Naziste e Fasciste in Italia*, http://www.straginazifasciste.it/?page_id=316 [visitato 31/01/22]

¹⁸⁰ La descrizione delle stragi è molto particolareggiata e ricca di dettagli. Ciascuna strage viene classificata in base alle modalità di uccisioni, alla tipologia della strage e alle violenze connesse. Per ogni vittima viene specificato il genere, l'età, l'appartenenza ad un determinato gruppo/schieramento. Sotto la voce "autori delle stragi" viene indicato se sono state eseguite da nazisti, fascisti o da collaborazioni tra nazifascisti.

esistenti¹⁸¹. Con la mancata fondazione dell'istituto di ricerca bilaterale, vennero meno anche i progetti ad essa correlati, come l'organizzazione di *Summer Schools*, del fondo per le traduzioni, del *forum* storico comune e della mostra itinerante sulla storia delle relazioni tra Germania ed Italia durante il periodo dell'Asse. Dunque, i due governi seguirono solo parzialmente le raccomandazioni della Commissione. Alcuni esponenti della magistratura italiana contestavano in maniera radicale il riparazionismo morale, cioè lo sviluppo di politiche della memoria, come alternativo rispetto alla concessione di riparazioni economiche. Luca Baiada, magistrato della Corte d'Appello Militare di Roma, si era fatto paladino della richiesta di risarcimento alla Germania da parte delle vittime italiane del nazionalsocialismo. Il magistrato sosteneva che il Fondo italo-tedesco per il Futuro poteva così essere riassunto: << le famiglie a mani vuote, spiccioli per gli storici e gli enti locali >>¹⁸².

Il processo di costruzione di una “comune cultura della memoria” relativa al passato di guerra italo-tedesco venne gestita dai due Paesi a partire dal 2012 attraverso visite di Stato congiunte nei luoghi delle stragi nazionalsocialiste. Ad inaugurare il nuovo corso furono le visite del presidente del Parlamento Europeo, il tedesco Martin Schulz, a Marzabotto e a Sant'Anna di Stazzema. Schulz sottolineò l'importanza del ricordo dei massacri e delle vittime << affinché mai più in Europa ideologie disumane e regimi criminali ritornino a mostrare il loro ghigno odioso >>¹⁸³. Ma di maggiore rilievo istituzionale fu la visita di Joachim Gauck, Presidente federale della Germania, insieme a Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica Italiana, a Sant'Anna di Stazzema nella primavera 2013. Entrambe le visite, a cui parteciparono anche i sopravvissuti alle stragi e i familiari delle vittime, furono particolarmente sentite dal pubblico presente. Gauck sottolineò l'importanza del processo di riconciliazione tra i due Paesi, rimarcando la necessità di imprimere

¹⁸¹ FOCARDI F., KLINKHAMMER L., (2019), *Il ritorno del passato: la “riscoperta” dei crimini nazisti*, <<Italia e Germania dopo la caduta del Muro – Politica, Cultura, Economia>>, Viella, Roma, p. 106

¹⁸² BAIADA L., (2021), *Quale memoria? I crimini nazisti senza giustizia*, <<Questione Giustizia>>, n. 3, https://www.questionegiustizia.it/articolo/quale-memoria_i-crimini-nazifascisti-senza-giustizia_27-01-2017.php [visitato 10/02/22]

¹⁸³ Stragi naziste, (12 agosto 2012), *Schulz a Sant'Anna: “Mai più in Europa ideologie disumane”*, Il Fatto Quotidiano, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/08/12/stragi-naziste-schultz-a-santanna-mai-piu-in-europa-ideologie-disumane/324283/> [visitato 20/01/22]

nella memoria collettiva i crimini che erano stati commessi¹⁸⁴. Il Presidente federale guardò con gratitudine i risultati a cui la Commissione storica italo-tedesca era giunta, concludendo con un appello alle future generazioni: <<se ricordassimo che esistono luoghi da visitare per comprendere il valore dell'Europa (e questi luoghi dell'orrore sono distribuiti in tutto il continente), allora avremmo congiunto i due elementi: il passato che così tanto ci opprime e il grande "perché"-“perché” quest'Europa deve esistere>>¹⁸⁵. Napolitano riprese l'esigenza di diffondere la memoria del passato in modo tale che non venisse rimossa, ricordando non solo le attività della Resistenza partigiana ma anche i crimini che i fascisti avevano compiuto¹⁸⁶.

Successivamente i ministri degli Esteri tedesco ed italiano, Frank Walter Steinmeier e Federica Mogherini, si incontrarono a Civitella in Val di Chiana nell'estate 2014. Steinmeier rappresentava, a livello governativo tedesco, la carica più elevata intervenuta a Civitella in Val di Chiana e qui dichiarò la piena comprensione e assunzione delle responsabilità del popolo tedesco riguardo al passato di guerra: <<Noi tedeschi sappiamo quali responsabilità abbiamo per le atrocità commesse dai nostri connazionali in Italia>>¹⁸⁷.

Il processo di riconciliazione attraverso visite di Stato nei luoghi delle stragi naziste fu notevole ed efficace per sanare i rapporti con le vittime. Allo stesso tempo, però, se si confrontano il rappacificamento tra Italia e Germania sul passato di guerra con quello intrapreso da Berlino con la Polonia, la Repubblica Ceca e la Slovacchia si possono notare delle differenze. Con i Paesi dell'est europeo la Germania, a partire dagli anni '90 attraverso la *Ostpolitik*, condusse una politica di riconciliazione più formale e autorevole attraverso interventi di rappresentanti dei governi e di Stato all'interno del *Bundestag* e con l'istituzione di commissioni storiche permanenti

¹⁸⁴ Senato della Repubblica, (24 marzo 2013), *Colpa tedesca e riconciliazione europea, Discorsi dei Presidenti Gauck e Napolitano a Sant'Anna di Stazzema*, pp. 12-14, https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/Colpa_tedesca_e_riconciliazione_Europea.pdf [visitato il 31/01/22]

¹⁸⁵ *Ivi*, p. 24

¹⁸⁶ *Ivi*, pp. 30-32

¹⁸⁷ MAGNANI C. M., (30 giugno 2014), *29 giugno 2014: Civitella in Val di Chiana (Arezzo)*, Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare, <http://www.istitutodelnastroazzurro.org/2014/06/30/29-giugno-2014-civitella-in-val-di-chiana-arezzo/> [visitato il 22/01/22]

come quella tedesco-ceca e tedesco-slovacca¹⁸⁸. Invece, la riconciliazione italo-tedesca non avvenne nelle sedi istituzionali mantenendo un basso profilo e non coinvolgendo in modo attivo l'opinione pubblica non direttamente toccata dai fatti. Ciò testimoniava l'intento dei governi, tedesco ed italiano, di neutralizzare le domande di indennizzo provenienti dalle vittime italiane del nazionalsocialismo¹⁸⁹.

¹⁸⁸ FOCARDI F., KLINKHAMMER L., (2019), *Il ritorno del passato: la "riscoperta" dei crimini nazisti*, <<Italia e Germania dopo la caduta del Muro – Politica, Cultura, Economia>>, Viella, Roma, p. 108

¹⁸⁹ FOCARDI F., (maggio-agosto 2017), *La commissione storica italo-tedesca e la costruzione di una "comune cultura della memoria"*, <<Ricerche Storiche>>, n. 2, Pacini Editore, Ospedaletto-Pisa

CAPITOLO III

UNA RICONCILIAZIONE AZZOPPATA?

3.1 La riapertura dei giochi: la sentenza 238/2014 della Corte Costituzionale

Quando la questione delle riparazioni dei danni di guerra sembrava essere definitivamente chiusa e il processo di riconciliazione tra i due Paesi pareva aver intrapreso una strada soddisfacente per entrambi, l'esito di una sentenza della Corte Costituzionale italiana determinò nuovamente una situazione di *impasse* a livello giuridico e politico. La sentenza 238/2014 merita particolare attenzione perché innescò un'ondata di nuove sentenze da parte dei tribunali italiani, i quali dichiaravano la propria giurisdizione ad intervenire ed ordinavano alla Germania il pagamento di un indennizzo alle vittime italiane del nazionalsocialismo o ai loro eredi. La Germania manteneva ferma la propria posizione: rifiutava i giudizi in nome del principio dell'immunità dello Stato.

Nel 2014 il Tribunale di Firenze interrogò la Corte Costituzionale sollevando la questione di legittimità costituzionale di tre norme. Innanzitutto, il Tribunale fiorentino chiedeva di valutare la costituzionalità della «norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost.»¹⁹⁰ della consuetudine internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, così come interpretata dalla Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza Germania c. Italia del 3 febbraio 2012. Tale sentenza aveva negato la giurisdizione dello Stato italiano a richiedere azioni risarcitorie nei confronti della Repubblica Federale Tedesca per i crimini di guerra compiuti da quest'ultima.

¹⁹⁰ Corte Costituzionale, (2014), *Sentenza 238*, <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=238> [visitato 17/02/22]

In secondo luogo, si chiedeva uno studio di costituzionalità dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848¹⁹¹, nella parte in cui recepiva l'art. 94 dello Statuto delle Nazioni Unite (26 giugno 1945), il quale obbliga gli Stati membri dell'ONU a conformarsi alle decisioni della Corte Internazionale di Giustizia¹⁹².

Infine, il Tribunale di Firenze sottoponeva alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5¹⁹³, che autorizzava la Repubblica Italiana ad aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle Immunità Giurisdizionali degli Stati e dei loro Beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004. In modo particolare, il Tribunale di Firenze individuava il conflitto tra l'obbligo del giudice nazionale di adeguarsi alle pronunce della CIG e gli artt. 2¹⁹⁴ e 24¹⁹⁵ della Costituzione Italiana, i quali stabiliscono la tutela dei diritti dell'uomo e la tutela giurisdizionale dei diritti. Tali articoli sono considerati come principi supremi del nostro ordinamento e dunque, a parere della Corte, dovevano fungere da limite all'ingresso di norme consuetudinarie, asserendo che: <<negare il processo civile di accertamento e condanna per le aberranti condotte del Terzo Reich implicherebbe sacrificare irrimediabilmente il diritto alla tutela dei diritti>>¹⁹⁶.

¹⁹¹ Art. 1: <<Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, a decorrere dal 14 dicembre 1945, data di ammissione dell'Italia alle Nazioni Unite>>, https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1957-09-25&atto.codiceRedazionale=057U0848&elenco30giorni=false [visitato 4/02/22]

¹⁹² *Statuto delle Nazioni Unite*, (26 giugno 1945), art. 94, https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/26_122_carta_ONU.pdf [visitato 4/02/22]

¹⁹³ Legge 14 gennaio 2013, n. 5, *Adesione della Repubblica Italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno*, https://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/Bimestrale/2013/Documents/2_2013/02_LEGG_E_GAZZETTA.pdf [visitato 4/02/22]

¹⁹⁴ Costituzione della Repubblica Italiana, art. 2: <<La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale>>. <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-2> [visitato 4/02/22]

¹⁹⁵ Costituzione della Repubblica Italiana, art. 24: <<Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile di ogni Stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.>> <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-i/articolo-24> [visitato 4/02/22]

¹⁹⁶ Corte Costituzionale, (2014), *Sentenza 238*

Il Tribunale di Firenze adiva la Corte Costituzionale sulla base di tre casi che gli erano stati sottoposti. Si trattava di ricorsi presentati da sopravvissuti o eredi di vittime del nazionalsocialismo, che erano stati deportati e costretti ai lavori forzati nei territori del Terzo Reich.

1. La Corte Costituzionale dichiarava non fondata la prima questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Firenze in quanto l'analisi della costituzionalità del principio consuetudinario dell'immunità degli Stati non poteva essere sottoposto alla Corte. Questo in ragione del fatto che il principio dell'immunità statale aveva assunto il carattere di norma del diritto internazionale consuetudinario ben prima dell'entrata in vigore della carta costituzionale italiana.

2. In merito all'art. 1 della legge di adattamento n. 848 del 1957, la Corte dichiarava fondata l'argomentazione del Tribunale di Firenze, confermandone l'illegittimità costituzionale. Tale legge rimaneva valida ed efficace nel suo insieme, ciò che risultava incostituzionale era l'esecuzione dell'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, <<nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 1957, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistevano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona>>¹⁹⁷.

3. L'ultima questione posta al Palazzo della Consulta veniva riconosciuta fondata. La Corte dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 5 del 1957 rifacendosi allo stesso ragionamento interpretativo fornito dal governo italiano al momento di adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle Immunità Giurisdizionali degli Stati e dei loro Beni. Il governo aveva dichiarato che <<si escludeva espressamente l'applicazione della Convenzione e delle limitazioni in essa previste alla regola dell'immunità nel caso di danni o lesioni prodotte dalle attività delle forze armate sul territorio dello Stato del foro>>¹⁹⁸. Nonché l'obbligo che derivava dal sopracitato art. 3, il quale negava la giurisdizione del giudice italiano, risultava in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali garantita dagli artt. 2 e 4 della Costituzione poiché si trattava di danni per crimini contro l'umanità, commessi *iure imperii* da

¹⁹⁷ Corte Costituzionale, (2014), *Sentenza* 238

¹⁹⁸ *Ibidem*

uno Stato straniero nel territorio italiano. I detti articoli fungevano quindi da contro limite rispetto all'entrata di una norma consuetudinaria nel caso di grave violazione dei diritti fondamentali.

Dunque, ancora una volta, la magistratura italiana negava la validità del principio dell'immunità statale che era stato garantito dalla sentenza della CIG nel 2012 alla Germania per atti *iure imperii*, configuratisi in crimini di guerra avvenuti nel periodo nazionalsocialista.

3.1.2 Reazioni ed effetti della sentenza 238/2014

La portata della sentenza della Corte Costituzionale venne definita unanimemente come “storica” e fece il giro del mondo raccogliendo talvolta commenti positivi o più frequentemente forti critiche¹⁹⁹.

Innanzitutto, il Ministro degli Esteri tedesco, Steinmeier, dichiarò che il governo federale avrebbe analizzato la sentenza e <<in conseguenza di ciò saranno da decidere eventuali necessari passi per far valere l'interpretazione giuridica del governo tedesco, confermata appieno dalla Corte Internazionale dell'Aja nel febbraio 2012>>²⁰⁰. La posizione di Steinmeier esprimeva chiaramente l'opposizione del governo tedesco rispetto all'apertura di nuovi processi presso corti italiane contro la Germania. Tale orientamento trovava il sostegno del governo italiano che non era propenso a guastare i buoni rapporti con la Germania. A provare ciò fu la decisione dell'Avvocatura di Stato italiana di deporre una memoria a favore dello Stato tedesco che risultava essere imputato in un processo pendente presso il Tribunale di Roma. La Corte era stata adita nel novembre 2015 da Diego Cavallina, figlio di un ex partigiano deportato dapprima a Dachau e in seguito a Natzweiler dove fu costretto ai lavori forzati²⁰¹. Il ricorrente chiedeva, sulla scia

¹⁹⁹ LAMARQUE E., (gennaio 2015), *La Corte Costituzionale ha voluto mostrare di sapere anche mordere*, <<Questione Giustizia>>, https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-corte-costituzionale-ha-voluto-dimostrare-di-sapere-anche-mordere_210 [visitato 5/02/22]

²⁰⁰ Comunicato ANRP, *La Corte Costituzionale e gli “schiavi di Hitler: la dignità dell'uomo viene prima degli Stati. Berlino gela ancora*, <http://www.anrp.it/la-corte-costituzionale-gli-schiavi-hitler-la-dignita-delluomo-viene-degli-stati-berlino-gela-ancora/> [visitato 4/02/22]

²⁰¹ BONINI C., (30 novembre 2016), *“Risarcite mio padre deportato dai nazisti”. Ma l'Italia si oppone*, La Repubblica,

della sentenza 238/2014 della Corte Costituzionale, il risarcimento dei danni subiti dal padre durante il periodo di internamento. La Repubblica Italiana si costituiva dunque contro un suo cittadino in ragione <<di superiori esigenze di ordine sovranazionale attinenti al mantenimento delle relazioni internazionali>>²⁰². Infine, il Tribunale di Roma rigettò l'appello del ricorrente, non tanto per la pressione avanzata dall'Avvocatura di Stato, ma poiché mancavano dei documenti che testimoniassero la data e il modo con cui l'ex partigiano venne liberato dal *lager*.

I media tedeschi espressero irritazione rispetto alla sentenza 238/2014 della Corte Costituzionale. Sul *Frankfurter Allgemeine Zeitung* appariva il titolone “*Wir geben nichts*” (“Non diamo nulla”) scritto da Reinhard Müller. Secondo il giornalista il principio dell'immunità statale era fondamentale per garantire l'ordine internazionale, riconoscendo però che non poteva più essere utilizzato dagli Stati come scudo per lavarsi le mani dai crimini internazionali commessi. In conclusione, Müller lanciava un appello: <<Roma, dobbiamo parlare ma non ti diamo nulla>>²⁰³. Stefan Raffaeiner, *Research Fellow* nel gruppo di ricerca “*Multilevel Constitutionalism: European Experiences and Global Perspectives*” alla Humboldt University (Berlino), scriveva che l'Italia rischiava di essere citata per inadempienza presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per la sentenza della Corte Costituzionale italiana che rigettava il giudizio della Corte Internazionale di Giustizia²⁰⁴. L'accademico proponeva piuttosto che Italia e Germania intraprendessero la via del negoziato per discutere del risarcimento delle vittime italiane del nazionalsocialismo come aveva auspicato la stessa CIG nella sentenza del febbraio 2012.

Secondo Elisabetta Lamarque, esperta di diritto costituzionale italiano, la deliberazione della Corte Costituzionale appariva rigida poiché non erano stati pensati schemi di compensazione alternativi rispetto a quello che portava alla

https://www.repubblica.it/cronaca/2016/11/30/news/italiano_deportato_da_nazisti-153123899/ [visitato 5/02/22]; CUCCHI I., (30 novembre 2016), *Gualberto Cavallina, il partigiano a cui l'Italia ha voltato le spalle*, Huffington Post, https://www.huffingtonpost.it/ilaria-cucchi/gualberto-cavallina-il-partigiano-a-cui-litalia-ha-voltato-le-spalle-_b_13321708.html [visitato 5/02/22]

²⁰² *Ibidem*

²⁰³ MÜLLER R., (25 ottobre 2014), *Wir geben nichts*, Frankfurter Allgemeine Zeitung, <https://www.faz.net/aktuell/politik/kommentar-wir-geben-nichts-13228385.html> [visitato 5/02/22]

²⁰⁴ RAFFEINER S., (25 ottobre 2014), *Italien im Dilemma zwischen Verfassungs- und Völkerrechtstreue*, Verfassungsblog, <https://verfassungsblog.de/italien-im-dilemma-zwischen-verfassungs-und-voelkerrechtstreue-2/> [visitato 5/02/22]

violazione del principio dell'immunità dello Stato, sottolineando come la stessa CIG aveva auspicato l'individuazione di una soluzione bilaterale condivisa sugli indennizzi²⁰⁵. La giurista si mostrava scettica nei confronti della sentenza, insinuando che la Corte Costituzionale poteva essere stata influenzata emotivamente dal fatto che gli stessi membri o i loro familiari avessero fatto esperienza del periodo nazifascista.

L'avvocato Lau, che aveva rappresentato diverse volte le vittime italiane del nazionalsocialismo presso corti italiane, guardava positivamente l'esito della sentenza della Corte Costituzionale poiché i diritti fondamentali dovevano prevalere di fronte alla prerogativa dell'immunità giurisdizionale degli Stati²⁰⁶.

Luca Baiada (magistrato militare) apprezzava il lavoro della Corte Costituzionale ma metteva in guardia relativamente a future difficoltà esecutive a cui le corti italiane sarebbero andate incontro chiedendo risarcimento alla Germania²⁰⁷.

Senza dubbio le associazioni delle vittime apprezzarono il giudizio della Corte Costituzionale. Mettendo in luce l'importanza delle politiche della memoria che finora erano state implementate dai due governi, l'ANRP riteneva altrettanto necessario creare un'istituzione speciale che si occupasse di risarcire le vittime del nazismo, prendendo come modello la Fondazione "Memoria, Responsabilità, Futuro"²⁰⁸.

È lecito domandarsi a questo punto: che effetti produceva effettivamente la sentenza 238/2014 della Corte Costituzionale? Vincolava tutti i giudici italiani a conformarsi al suo giudizio determinando un illecito internazionale, cioè non rispettando l'esito della sentenza della CIG?

²⁰⁵ LAMARQUE E., (2015), *La Corte costituzionale ha voluto dimostrare di saper mordere*, *Questione Giustizia*, n. 1, https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-corte-costituzionale-ha-voluto-dimostrare-di-sapere-anche-mordere_210 [visitato 10/02/22]

²⁰⁶ LAU J., (31 marzo 2020), *Il diritto al risarcimento dei lavoratori forzati in Germania durante la Guerra*, *Studio Legale Lau*, <https://www.jolau.com/il-diritto-al-risarcimento-dei-lavoratori-forzati-italiani-deportati-in-germania-durante-la-seconda-guerra-mondiale/> [visitato 20/02/22]

²⁰⁷ BAIADA L., (2021), *Il Tribunale di Firenze e i risarcimenti per crimini di guerra: questo processo non s'ha da fare*, *Questione Giustizia*, n. 3, https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-tribunale-di-firenze-e-i-risarcimenti-per-crimini-di-guerra_questo-processo-non-s-ha-da-fare_22-07-2015.php [visitato 10/02/22]

²⁰⁸ Comunicato ANRP, *La Corte Costituzionale e gli "schiavi di Hitler: la dignità dell'uomo viene prima degli Stati. Berlino gela ancora*

Innanzitutto, la sentenza di per sé non costituiva un illecito internazionale. Questo si sarebbe verificato nel momento in cui una corte civile italiana, adita da una vittima o suo erede contro la Germania, avrebbe negato la giurisdizione tedesca.

La sentenza 238/2014 di fatto non imponeva nessun obbligo al giudice italiano di rifiutare l'immunità tedesca ma lo invitava a fare ciò. Questa evenienza veniva motivata con la pronuncia della Corte Costituzionale sul primo dubbio di legittimità costituzionale presentato dal Tribunale di Firenze (relativamente alla norma che recepiva il principio dell'immunità statale nel nostro ordinamento tramite l'art. 10 Cost.) mediante un dispositivo di rigetto del dubbio di costituzionalità²⁰⁹. La giurisprudenza aveva consolidato nel tempo il parere che una sentenza di rigetto non fosse vincolante; dunque, nel caso di specie, il giudice avrebbe di volta in volta valutato se conformarsi alla sentenza della CIG o della Corte Costituzionale.

Tuttavia, la giurista Lamarque individuò l'esistenza di una legge ordinaria, la legge 23 marzo 1958, n. 411²¹⁰, che all'art. 39 stabiliva: <<Ciascun'Alta Parta Contraente si conformerà al decreto della Corte Internazionale di Giustizia o alla sentenza del tribunale in ogni controversia nella quale è parte>>²¹¹. Tale articolo si presentava in analogia con l'art. 94 dello Statuto delle Nazioni Unite di cui era stata giudicata l'illegittimità costituzionale attraverso la sentenza 238/2014. Il Tribunale di Firenze non aveva però presentato alla Corte Costituzionale un dubbio di costituzionalità sul sopracitato art. 39. Emergeva quindi un problema all'applicazione della sentenza della Corte, problema che si sarebbe potuto risolvere con un'altra domanda di legittimità costituzionale. <<E sarebbe bene che ciò accadesse, anche perché nel giudizio costituzionale così instaurato la Corte costituzionale potrebbe avere la preziosa occasione di correggere il tiro, magari appoggiandosi a nuove circostanze di fatto, quali ad esempio trattative diplomatiche eventualmente in corso o concluse con la Germania, e compiere un diverso e più flessibile bilanciamento

²⁰⁹ La Corte Costituzionale, dopo aver analizzato la questione di costituzionalità di una legge, stabilisce una sentenza di rigetto nel momento in cui ritiene il problema non fondato e quindi la legge presa in considerazione rispetta la Costituzione.

²¹⁰ Legge 23 marzo 1958, n. 411, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, firmata a Strasburgo il 29 aprile 1957*

²¹¹ *Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie*, (29 aprile 1957), Strasburgo,

https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1966/796_821_811/20060601/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1966-796_821_811-20060601-it-pdf-a.pdf [visitato 10/02/22]

tra il diritto di difesa delle vittime e la consuetudine internazionale che impone l'immunità degli Stati>>²¹².

3.2 “*Remedies against immunity?*”

La sentenza 238/2014 della Corte Costituzionale italiana proponeva spunti di riflessione su tre aree tematiche diverse del diritto ma che allo stesso tempo si intrecciavano tra loro: da un lato, la contrapposizione tra la norma consuetudinaria che sanciva il principio dell'immunità statale e il diritto umanitario internazionale, comprendendo al suo interno anche il diritto alla riparazione in caso di gravi crimini internazionali; dall'altro lato, la relazione tra diritto internazionale e diritto interno; e infine, la formazione e il cambiamento del diritto internazionale consuetudinario e quale ruolo avevano i tribunali nazionali in tale processo.

Fino ad allora si erano svolti sul territorio nazionale seminari inerenti allo studio della sentenza 238/2014. Ne sono degli esempi il seminario dal titolo “La Corte Costituzionale tra obblighi internazionali e diritti fondamentali”²¹³ tenutosi presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca il 16 dicembre 2014 e il seminario “*The Italian Constitutional Court Decision 238/2014*” organizzato presso l'European University Institute il 13 febbraio 2015²¹⁴.

La sentenza della Corte Costituzionale ottenne negli anni successivi una rinnovata attenzione poiché dal 2015 furono diversi i pronunciamenti di giudici italiani che riaffermavano la giurisdizione italiana contro la Germania e in alcuni casi avevano condannato Berlino a pagare un risarcimento alle vittime della deportazione o ai loro eredi.

²¹² LAMARQUE E., (2015), *La Corte costituzionale ha voluto dimostrare di saper mordere*, *Questione Giustizia*, n. 1, https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-corte-costituzionale-ha-voluto-dimostrare-di-sapere-anche-mordere_210 [visitato 10/02/22]

²¹³ Forum di Quaderni Costituzionali – Rassegna, *La Corte Costituzionale tra obblighi internazionali e diritti fondamentali*, https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?tribe_events=la-corte-costituzionale-tra-obblighi-internazionali-e-diritti-fondamentali [visitato 17/02/22]

²¹⁴ European University Institute, *Conferences, Workshops and Symposia*, <https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/AcademyEuropeanLaw/Projects/Conferences-Workshops-and-Symposia> [visitato 17/02/22]

Fu in tale contesto che il Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law (MPIL) insieme al Centro italo-tedesco per il dialogo europeo-Villa Vigoni e l'Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (IRPA) decisero di organizzare la prima conferenza che riuniva accademici ed esperti di diritto tedeschi ed italiani per affrontare il tema della sentenza 238/2014. La conferenza "*Remedies against Immunity? Reconciling International and Domestic Law after the Italian Constitutional Court's Sentenza 238/2014*" vedeva la partecipazione di otto relatori: quattro tedeschi, tra cui Christian Tomuschat, colui che aveva redatto la perizia che aveva stabilito l'esclusione degli ex IMI dagli indennizzi della Fondazione "Memoria, Responsabilità, Futuro", e quattro italiani. Il compito loro affidato non era tanto quello di analizzare il giudizio della Corte Costituzionale a livello teorico, piuttosto di svolgere un'azione di *academic diplomacy* per fornire soluzioni di riconciliazione²¹⁵.

La conferenza bilaterale ebbe luogo presso Villa Vigoni tra l'11 e il 13 maggio 2017. I primi due giorni di lavoro vennero dedicati alla discussione tra accademici, i quali si confrontarono davanti ad un pubblico limitato costituito di dottorandi e *junior scholars*, i quali avevano vinto un bando pubblico per partecipare. La conferenza venne presieduta da membri ed ex membri della Corte Costituzionale italiana, Sabrino Cassese e Marta Cartabia, e della Corte Costituzionale federale tedesca, Andreas Paulus e Doris König²¹⁶. Inoltre, assisterono alla tavola rotonda quattro oratori che avevano ricevuto il compito di raccogliere i risultati e le proposte da riordinare in seguito in articoli accademici.

Il terzo giorno i relatori resero pubblici i risultati a cui erano pervenuti attraverso una conferenza a cui erano stati ammessi a partecipare giudici coinvolti nei procedimenti *pre* e *post* sentenza della Corte Costituzionale italiana, legislatori, diplomatici, esperti di diritto, rappresentanti dei media e di organizzazioni civili, in particolare quelle rappresentanti le vittime del nazionalsocialismo. La conferenza venne trasmessa *live* e resa disponibile per la consultazione *online* dal

²¹⁵ Max Planck Institute, *Remedies against immunity? Reconciling International and Domestic Law after the Italian Constitutional Court's Sentenza 238/2014*, https://www.mpil.de/en/pub/research/areas/public-international-law/human_rights_and_state_immunit/remedies-against-immunity.cfm [visitato 3/02/22]

²¹⁶ PETERS A., VOLPE V., (11 maggio 2017), *Introduction: In search for conciliation*, *VerfBlog*, <https://verfassungsblog.de/introduction-in-search-for-conciliation/> [visitato 7/02/22]

Verfassungsblog, un *forum* giornalistico ed accademico che affronta gli sviluppi giuridici e politici in Germania e nel contesto dell'Unione Europea.

Le soluzioni a cui pervennero gli accademici furono i pronunciamenti più interessanti della Conferenza.

Il primo gruppo di discussione si occupò della questione dei risarcimenti agli ex IMI e ai civili italiani vittime delle stragi naziste in Italia: se, ed eventualmente come, potevano essere concessi indennizzi dopo la pronuncia della Corte Costituzionale con la sentenza 238/2014²¹⁷. I relatori si trovarono concordi, alla luce del paragrafo 104 della sentenza della CIG, che Germania ed Italia avrebbero dovuto portare avanti un'iniziativa bilaterale di compensazione delle vittime italiane attraverso la creazione di un Fondo Condiviso, avanzando l'ipotesi di un indennizzo forfetario di circa 2.500/3.000 euro per ciascuna vittima. Gli accademici sostenevano che anche Roma avrebbe dovuto partecipare economicamente alla costruzione del Fondo per responsabilità morale, poiché lo Stato italiano aveva ostacolato per molto tempo le vittime a chiedere risarcimento. A tale Fondo avrebbero potuto contribuire, oltre ai due Paesi, anche ONG e privati.

La seconda seduta affrontò le preoccupazioni derivanti dalla sentenza 238/2014 dal punto di vista italiano. Quello che emerse nel dibattito fu che la situazione di stallo e di conflitto in cui ci si trovava, in seguito alla sentenza, era dovuto anche al fatto che lo Stato italiano non fosse stato in grado di esprimersi con una singola voce. Da un lato, il governo italiano chiedeva il rispetto del principio consuetudinario dell'immunità statale sollecitando le corti nazionali a conformarsi alla sentenza della CIG; dall'altro lato, i tribunali italiani non avevano intenzione di respingere i casi portati avanti dalle vittime italiane del nazionalsocialismo²¹⁸. Il gruppo di accademici riteneva tuttavia che il principio dell'immunità degli Stati dovesse essere considerato indispensabile e dovesse essere rispettato nel caso preso in

²¹⁷ BOGGERO G., (15 maggio 2017), *Suggesting Solutions: Providing Compensation to the Victims as a Moral and Legal Duty*, Verfassungsblog, <https://verfassungsblog.de/suggesting-solutions-providing-compensation-to-the-victims-as-a-moral-and-legal-duty/>

²¹⁸ PALCHETTI P., (11 maggio 2017), *Italian concerns after sentenza 238/2014: possible reactions, possible solutions*, Verfassungsblog, <https://verfassungsblog.de/italian-concerns-after-sentenza-2382014-possible-reactions-possible-solutions/> [visitato 10/02/22]

considerazione per una questione di “reciprocità” tra i due Paesi²¹⁹. In merito alla decisione della Corte Costituzionale italiana, che riconosceva il diritto delle vittime di ottenere risarcimento dalla Germania, si poneva il problema dell’esecuzione delle pendenze giuridiche ancora aperte poiché Berlino risultava irremovibile e senza dubbio, si sarebbe opposta alla concessione di un indennizzo volontario. Gli accademici convennero che era indispensabile parlare di rinegoziazione italo-tedesca, tale processo necessitava non solo della presenza dei rappresentanti statali ma anche la partecipazione delle vittime e delle loro associazioni.

La terza tavola rotonda fu chiamata ad indagare gli esiti della sentenza 238/2014 nell’ottica del diritto europeo. Tra le domande in cui gli accademici si imbattono, una ottenne particolare attenzione: <<esiste nel diritto europeo un’eccezione all’immunità statale dovuta a crimini di guerra o crimini contro l’umanità?>>²²⁰. Gli esperti giunsero alla conclusione che non esisteva e che anzi, riconoscere una deroga al principio dell’immunità dello Stato avrebbe potuto esporre gli Stati membri dell’UE a processi giuridici all’estero, che non necessariamente avrebbero garantito il rispetto dello stato di diritto, così come concepito a livello europeo.

La quarta seduta accademica si focalizzò sullo studio del diritto internazionale alla luce della sentenza 238/2014. Secondo gli studiosi il diritto internazionale in merito al principio dell’immunità statale era chiaro: nessuno Stato poteva essere portato a giudizio presso la corte di uno Stato straniero, anche nel caso di gravi violazioni dei diritti umani²²¹. Allo stesso tempo però questo non significava che la Germania non potesse cercare di risolvere la questione attraverso un’iniziativa volontaria che andasse aldilà degli obblighi derivanti dal diritto internazionale. Ancora una volta, gli accademici proponevano la via della negoziazione e della riconciliazione, asserendo che lo Stato italiano avrebbe potuto fare un primo passo creando una lista

²¹⁹ Gli accademici sottolinearono come la stessa Italia avrebbe invocato il principio di immunità statale nel caso in cui si fosse stata denunciata presso una corte straniera per gravi crimini internazionali. OELLERS-FRAHM K., (15 maggio 2017), *Suggesting Solutions: What about Concessions to be made by Both Sides*, Verfassungsblog, <https://verfassungsblog.de/suggesting-solutions-what-about-concessions-to-be-made-by-both-sides/> [visitato 10/02/22]

²²⁰ VON UNGERN-STERBERG A., (15 maggio 2017), *Suggesting Solutions: A European Way?*, Verfassungsblog, <https://verfassungsblog.de/suggesting-solutions-a-european-way/> [visitato 10/02/22]

²²¹ FONTANELLI F., (15 maggio 2017), *Suggesting Solutions: Do the Right Thing*, Verfassungsblog, <https://verfassungsblog.de/suggesting-solutions-do-the-right-thing/> [visitato 9/02/22]

di tutte le vittime aventi diritto al risarcimento ed istituendo di sua iniziativa un fondo, invitando in seguito la Germania a contribuire.

Dunque, alla conferenza, molte furono le proposte avanzate per superare l'*impasse* generato dalla sentenza 238/2014. I relatori si trovarono concordi sulla necessità di intraprendere la via negoziale tra Italia e Germania per portare avanti il processo di riconciliazione. Per quanto riguarda i risarcimenti poteva essere presa come modello la soluzione adottata dalla Germania nei confronti degli ex prigionieri di guerra sovietici, i quali erano stati esclusi come gli ex IMI dai risarcimenti derivanti dalla Fondazione “Memoria, Responsabilità, Futuro”. Nel 2015, a 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il Parlamento tedesco aveva approvato un piano di 10 milioni di euro per risarcire i circa 4.000 ex soldati sovietici ancora in vita che erano stati deportati nei territori del Terzo Reich e costretti ai lavori forzati²²². Alle vittime sarebbe spettato un pagamento forfettario di 2.500 euro.

Tuttavia, in seno alla conferenza accademica italo-tedesca del 2017 non si giunse ad un consenso su quale formula di indennizzo sarebbe stata più opportuna per le vittime italiane del nazionalsocialismo. In conclusione, gli accademici italo-tedeschi si auguravano che Roma e Berlino si incontrassero per concludere finalmente la controversia in maniera equa e pacifica lasciando ai governi l'individuazione della formula di indennizzo.

In tale contesto si inseriva la mozione parlamentare del deputato della Lega Nord, Cristian Invernizzi, la quale venne sottoscritta da tutti i deputati del gruppo parlamentare leghista. La mozione presentata il 6 dicembre 2016 chiedeva al governo di reclamare alla Repubblica Federale Tedesca <<atti di riparazione morale di più alto profilo>> sulla questione degli ex IMI, paventando l'eventualità di un risarcimento economico nei loro confronti²²³. Il deputato sosteneva che Berlino aveva rifiutato di concedere riparazioni economiche agli ex IMI sulla base del “mito del tradimento italiano”, ancora vivo in Germania come testimoniato dall'articolo

²²² WAGSTYL S., (20 maggio 2015), *Germany to pay 10m euros in compensation to Soviet prisoners-of-war*, Financial Times, <https://www.ft.com/content/6071d486-ff01-11e4-8dd4-00144feabdc0> [visitato 10/02/22]; RINKE A., (20 maggio 2015), *Germany to pay compensation to Soviet WW2 prisoners*, Reuters, <https://www.reuters.com/article/us-germany-russia-war-idINKBN0051PP20150520> [visitato 10/02/22]

²²³ Atto Camera, (6 dicembre 2016), *Mozione 1/01447*, <https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-01447&ramo=C&leg=17> [visitato 7/02/22]

di Fisher pubblicato sul *Frankfurter Allgemeine Zeitung* nel 2008. A questo scopo, il leghista intendeva favorire lo smantellamento di tale mito attraverso lo sviluppo di un progetto di ricostruzione storica condivisa dei fatti accaduti tra il 1943 e il 1945. Tuttavia, il governo Renzi esprimeva parere contrario rispetto alla mozione che non ottenne la maggioranza in parlamento e si concluse dunque con un nulla di fatto²²⁴.

3.3 Il rinfocolare di sentimenti antitedeschi in Italia

La sentenza 238/2014 veniva pronunciata in un momento in cui sentimenti antitedeschi avevano cominciato a rinfocolare nell'opinione pubblica italiana²²⁵. Tale fenomeno aveva visto la sua origine nella crisi finanziaria del 2008 e nella conseguente crisi economica mondiale, da cui la Germania ne uscì rafforzata a differenza dell'Italia. I malumori derivanti dalla difficile congiuntura economica vennero sfruttati dal Movimento 5 Stelle e dalla destra italiana per accusare la Germania di imporre i propri *diktat* economici ai Paesi dell'Unione Europea (UE) scavalcando l'autorità e la sovranità nazionale degli Stati membri.

Ciò innescò tensioni bilaterali italo-tedesche tanto che la tesi del politologo Gian Enrico Rusconi sull'”estraniazione strisciante” delle relazioni tra Roma e Berlino trovava corroborazione. A parere di Rusconi, la riunificazione tedesca del 1990 determinò l'inizio di un processo di allontanamento tra i due Paesi, che invece dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino alla caduta del Muro di Berlino erano riusciti a sviluppare una politica estera ed europea convergente ponendosi su un piano di parità a livello internazionale²²⁶. Il progressivo allontanamento fu determinato da un'asimmetria politico istituzionale che si venne a creare: la Germania fu in grado di portare a termine con successo il processo di riunificazione mantenendo la stabilità delle proprie istituzioni, a differenza dell'Italia, che dopo

²²⁴ FOCARDI F., KLINKHAMMER L., (2019), *Il ritorno del passato: la “riscoperta” dei crimini nazisti*, <<Italia e Germania dopo la caduta del Muro: Politica, Cultura, Economia>>, Viella, Roma, pp. 112-113

²²⁵ *Ivi*, p. 109

²²⁶ FIORAVANZO M., FOCARDI F., KLINKHAMMER L., (2019), *Relazioni eccellenti o estraniamento permanente? Un'introduzione*, <<Italia e Germania dopo la caduta del Muro: Politica, Cultura, Economia>>, Viella, Roma, p. 8

essere stata travolta dalla crisi della Prima Repubblica, faceva emergere la fragilità del proprio sistema istituzionale e partitico.

Inoltre, la scesa in campo politico di Berlusconi veniva percepita come un acceleratore all'estraneazione tra i due Paesi poiché l'imprenditore milanese aveva veicolato la diffusione di vecchi stereotipi sulla Germania e allo stesso tempo, la sua figura aveva alimentato *cliché* negativi sugli italiani in territorio tedesco. Secondo Angelo Bolaffi, filosofo e germanista italiano, il berlusconismo aveva allargato il processo di distacco tra i due Paesi, prima percepito solo dalla classe dirigente, ora anche dall'opinione pubblica²²⁷.

Interessante notare come nei sondaggi d'opinione la percezione dell'opinione pubblica italiana e tedesca esprimeva malessere e incomprensione nei confronti dell'altro Paese. Prendendo in considerazione il sondaggio d'opinione sulle relazioni italo-tedesche elaborato dalla Fondazione Friedrich Ebert, pubblicato nel 2017, si poteva osservare questo fenomeno. Il sondaggio intitolato "Amici distanti" prendeva come campione circa 1.200 italiani e 1.000 tedeschi, di età superiore ai 18 anni²²⁸. La conclusione a cui si giunse è che <<Ci si conosce bene, ma non ci si ama necessariamente>>²²⁹. La fiducia manifestata dai tedeschi nei confronti dell'Italia all'interno del contesto dell'Unione Europea era molto scarsa, il 63% dichiarava "poca fiducia" o "alcuna fiducia". Un parere diverso emergeva invece dagli italiani che classificavano la Germania al secondo posto (al primo posto la Svezia) come Paese che ispirava fiducia ma con tale domanda si assisteva ad una polarizzazione dell'opinione pubblica perché il 50% riconosceva "grandissima" o "grande fiducia" nella Germania contro un 46% che esprimeva "poca" o "alcuna fiducia". Per quanto riguarda il tema dell'importanza dell'euro e di quale Paese ne aveva tratto maggiore vantaggio, la maggior parte degli italiani (71%) riteneva che ne avesse goduto maggiormente la Germania contro un esiguo 6% di italiani che credeva che soprattutto l'Italia ne avesse beneficiato. I tedeschi invece si mostravano più equilibrati: il 31% sosteneva che la Germania aveva tratto maggiori benefici dall'euro, il 27% credeva che l'Italia ne aveva goduto in maggior misura e

²²⁷ *Ivi*, p. 12

²²⁸ Friedrich Ebert Stiftung, (2017), *Amici distanti, Sondaggio d'opinione sul rapporto tra Italia e Germania*, p. 2, <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/rom/12988.pdf> [visitato 9/02/22]

²²⁹ *Ibidem*

il 29% riteneva che gli effetti positivi della moneta unica fossero stati percepiti ugualmente dai due Paesi. Veniva poi posta una domanda sensibile per gli italiani: il ruolo della Germania nell'UE. All'affermazione "La Germania dovrebbe assumere la *leadership* nell'UE", il 75% degli intervistati tedeschi si dichiarava "pienamente" o "in parte concorde", mentre l'81% degli italiani sosteneva che "La Germania abusa del proprio ruolo all'interno dell'UE a discapito degli altri Stati". La risposta alla domanda "Se pensa agli italiani e ai tedeschi, quali espressioni descrivono al meglio gli abitanti dell'uno o dell'altro Paese e la loro mentalità?" confermava gli stereotipi e i giudizi che erano stati tramandati nel tempo e come questi influenzassero il giudizio su un Paese. Gli italiani intervistati descrivevano positivamente i tedeschi attraverso espressioni come puntigliosi, oculati, diligenti e seri, in senso negativo il popolo tedesco veniva definito come avaro, individualista, nazionalista, egoista ed inflessibile. I tedeschi invece erano propensi a tratteggiare con termini favorevoli la propria mentalità. Generosità, ottimismo, epicureismo, religiosità, creatività e rilassatezza esprimevano bene i tratti degli italiani secondo i tedeschi. L'immagine che i tedeschi avevano degli italiani coincideva in parte con quella che gli italiani avevano di sé, con alcune eccezioni: gli italiani si consideravano maggiormente flessibili e meno svogliati di come i tedeschi li descrivevano.

La tensione nelle relazioni italo-tedesche si era manifestata anche sotto forma di botta e risposta tra giornali di uno e dell'altro Paese, i quali alimentarono diverse polemiche e non contribuirono certo ad una distensione dei rapporti.

Il 23 gennaio 2012, in seguito al naufragio della nave da crociera "Costa Concordia" in prossimità dell'isola del Giglio, il giornalista tedesco Jan Fleischhauer scriveva su Der Spiegel che non sorprende che il capitano della nave, Francesco Schettino, fosse di nazionalità italiana. Un'impresa del genere, a suo dire, non sarebbe mai potuta accadere ad uno *skipper* tedesco o britannico. <<*Auch Francesco Schettino wollte eine gute Figur machen, leider war ihm ein Felsen im Weg*>>²³⁰, con queste parole Fleischhauer riprendeva lo stereotipo dell'italiano che vuole fare bella figura

²³⁰ Traduzione: <<Anche Francesco Schettino voleva fare bella figura, ma purtroppo uno scoglio era sulla sua strada>>. FLEISCHHAUER J., (23 gennaio 2012), *Italienische Fahrerflucht*, Der Spiegel, <https://www.spiegel.de/politik/deutschland/s-p-o-n-der-schwarze-kanal-italienische-fahrerflucht-a-811817.html> [visitato 11/02/22]

attraverso gesti e discorsi che impressionano il suo pubblico ma che di fatto non ha competenza o merito in quel determinato ambito. Profonda irritazione e offesa veniva espressa da parte dell'ambasciatore italiano in Germania, Michele Valensise, asserendo che non era corretto generalizzare la responsabilità di un individuo con quella di una intera nazione. Alessandro Sallusti su Il Giornale non tardò ad attaccare Berlino sostenendo: <<Noi avremmo pure uno Schettino, ma a loro Auschwitz non gliela toglierà mai nessuno>>²³¹. Nell'articolo emergeva inoltre il *cliché* degli italiani "brava gente" sottolineando il carattere bonario dei fascisti, che talvolta salvarono anche degli ebrei (portando ad esempio il caso di Giorgio Perlasca), contrapposto a quello dei "cattivi tedeschi" che obbedivano <<agli ordini di sparare su donne e bambini, spesso alla schiena>>²³². In Italia non fu solo la stampa legata alla destra politica ad esprimere un forte dissenso sull'articolo di Fleischhauer; si pronunciò negativamente anche Andrea Tarquini de La Repubblica accusando il giornalista tedesco di essersi espresso in termini razzisti che ricordavano i tempi in cui era in voga il mito della superiorità della razza ariana²³³. L'euroscettismo antitedesco si manifestò anche in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo del 2014²³⁴. Ciò venne testimoniato dallo *slogan* del partito Italia dei Valori (IdV), facente parte del gruppo europarlamentare ALDE (Partito dell'Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l'Europa), che poteva così essere riassunto: <<Europei non Tedeschi>>. Ignazio Messina, segretario di IdV, contestava alla Cancelliera Merkel di imporre a livello europeo gli interessi economici tedeschi. Dello stesso parere era Romano Prodi, politico ed economista italiano, il quale in un'intervista a Marco Damilano per L'Espresso dichiarava: <<I Paesi più periferici sono stati danneggiati da una politica volutamente recessiva che ha favorito i tedeschi. Era una politica necessaria?>>²³⁵. Un manifesto elettorale

²³¹ SALLUSTI A., (27 gennaio 2012), *A noi Schettino, a voi Auschwitz*, Il Giornale, <https://www.ilgiornale.it/news/noi-schettino-voi-auschwitz.html> [visitato 11/02/22]

²³² *Ibidem*

²³³ TARQUINI A., (23 gennaio 2012), *Spiegel online: "Ma vi sorprendete che il comandante fosse un italiano?"*, La Repubblica, https://www.repubblica.it/cronaca/2012/01/23/news/der_spiegel_schettino-28655077/ [visitato 15/02/22]

²³⁴ TROCINI F., (2019), *Nihil sub sole novum? Italia e Germania all'ombra di una nuova 'questione tedesca'*, <<De Europa>>, Vol. 2, n. 1, p. 96

²³⁵ DAMILANO M., (22 maggio 2014), *"In Europa coalizione contro i populisti". Parla Prodi*, L'Espresso, <https://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2014/05/22/news/in-europa-e-inevitabile-una-grande-coalizione-dalla-politica-a-twitter-parla-romano-prodi-1.166422/> [visitato 15/02/22]

simile a quello dell'Italia dei Valori fu <<Più Italia meno Germania>>, con cui si presentò alle europee Forza Italia (FI), partecipando per il gruppo Partito Popolare Europeo (PPE). In occasione della presentazione del ventaglio dei candidati di FI, Silvio Berlusconi lanciò un'accusa particolarmente grave nei confronti della Germania secondo cui per i tedeschi i *lager* nazisti non erano mai esistiti²³⁶. L'affermazione del Cavaliere venne denunciata a livello europeo, non solo da Italia e Germania: alcuni membri del PPE chiesero di espellere Forza Italia dall'eurogruppo dei popolari. In conclusione, le polemiche innescate dai giornali dimostravano il persistere di un *deficit* culturale in cui le opinioni pubbliche, italiana e tedesca, risultavano essere le vittime²³⁷. Il cambiamento degli equilibri europei in seguito alla caduta del Muro di Berlino e alla crisi economica del primo decennio del 2000 aveva progressivamente portato ad una marginalizzazione dell'Italia e al contempo a guadagnare una supremazia da parte della Germania. Dietro le quinte di questo processo si ridiffusero sentimenti antigermanici in Italia e antitaliani in Germania.

3.4 La sentenza 20442/2020 della Corte di Cassazione e gli ultimi sviluppi

La recentissima sentenza 20442/2020 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione si pronunciava su un caso che riguardava il mancato risarcimento di un ex IMI, il tenente colonnello Michele Toldo dell'Ottavo Reggimento degli Alpini. La vittima, sospettata di collaborare con la Resistenza, si presentò spontaneamente ai tedeschi nel 1944 per ottenere in cambio la liberazione del figlio che era stato preso in ostaggio durante una perquisizione domiciliare. Il signor Toldo venne così deportato nel *lager* di Natzweiler, successivamente di Dachau e infine di Flossenburg dove venne impiegato come lavoratore forzato. Con l'avvicinarsi delle truppe sovietiche al campo in cui Toldo si trovava internato, le SS decisero di

²³⁶ Redazione Online, (26 aprile 2014), *Berlusconi: <<Per i tedeschi i lager non sono mai esistiti>>. Il Pse: spregevole*, Il Corriere della Sera, https://www.corriere.it/politica/14_aprile_26/berlusconi-per-tedeschi-lager-non-sono-mai-esistiti-5f64517a-cd54-11e3-8231-7e1a669c55f6.shtml [visitato 15/02/22]

²³⁷ TROCINI F., (2019), *Nihil sub sole novum? Italia e Germania all'ombra di una nuova 'questione tedesca'*, <<De Europa>>, Vol. 2, n. 1, p. 99

ucciderlo, insieme ad altri prigionieri, non potendo essere utilizzato nelle “marce della morte”²³⁸ in quanto malato.

Nel 2004 il figlio della vittima, Paolo Toldo, decise di ricorrere in sede civile presso il Tribunale di Firenze denunciando la Germania di aver catturato e deportato illegittimamente il padre. La Repubblica Federale Tedesca veniva condannata al pagamento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da Michele Toldo. Come possiamo immaginare la Germania si oppose al giudizio della Corte italiana individuando il difetto di giurisdizione del giudice italiano ai sensi del principio d’immunità dello Stato. Il Tribunale fiorentino si espresse nuovamente sul caso nel marzo 2012 dichiarando l’inammissibilità della domanda risarcitoria avanzata da Paolo Toldo alla luce della sentenza pronunciata dalla Corte Internazionale di Giustizia nel febbraio 2012. Il ricorrente non si diede per vinto e insistette nella propria domanda facendo riferimento alla sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione italiana nel 2008 in cui veniva riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano. E nonostante il successivo pronunciamento della Corte Costituzionale italiana con la sentenza 238/2014, la Corte d’Appello di Firenze ribadiva l’inammissibilità della pretesa risarcitoria, riconoscendo la sentenza della CIG come vincolante.

A questo punto Paolo Toldo proponeva il ricorso per cassazione. Presentando motivo di ricorso, il quale venne dichiarato fondato dalla Corte, il ricorrente denunciava la violazione del principio di giurisdizione universale per gravi crimini contro l’umanità²³⁹. Le Sezioni Unite argomentavano che: «<a partire dalla metà del primo decennio di questo secolo si era formato, nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento nel senso di ritenere non più assoluta – come in precedenza – la portata del principio dell’immunità degli Stati nazionali dalla giurisdizione civile straniera per gli atti compiuti *iure imperii*, in ragione del

²³⁸ Nell’ultimo periodo di guerra, con l’avvicinarsi degli Alleati al territorio tedesco, le autorità del Terzo Reich decisero di spostare i prigionieri dei *lager* (a piedi, tramite treni o barconi) dalle zone più vicine ai confini verso la Germania centrale per poter continuare a sfruttare la loro manodopera e per evitare che venissero così liberati. *Marcia della Morte*, ANED, http://www.deportati.it/dizionario/m/marcia_della_morte/ [visitato 11/02/22]

²³⁹ Corte di Cassazione, (7 luglio 2020), *Sentenza* 20442, p. 4, https://www.procuracassazione.it/procuragenerale-resources/resources/cms/documents/RG__18326-2019.pdf [visitato 11/02/22]

principio fondamentale del rispetto dei diritti inviolabili della persona umana>>²⁴⁰. Tale orientamento si era diffuso con la sentenza Ferrini del 2004 ed era poi stato ribadito nel 2008 da parte della Cassazione con la sentenza che dava esecuzione al giudizio della Corte d'Atene in merito al risarcimento delle vittime della strage di Distomo. Secondo la Corte di Cassazione, la pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia del febbraio 2012 che obbligava l'Italia ad invalidare le sentenze che avevano violato il principio dell'immunità statale tedesca, a cui Roma si era adeguata attraverso la legge 5/2013, non risultava più sostenibile alla luce della sentenza 238/2014 della Corte Costituzionale italiana.

Dunque, il giudizio di inammissibilità della domanda risarcitoria stabilita dalla Corte d'Appello di Firenze, a cui Paolo Toldo aveva ricorso, era da considerare superato. La Cassazione concludeva condannando la Germania al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del figlio della vittima del lavoro forzato, per una somma totale di 25.000 euro e al pagamento delle spese processuali per tutti i gradi di giudizio²⁴¹. La pronuncia in questo senso della Cassazione ribadiva un orientamento che andava consolidandosi nella giurisprudenza, che consisteva nel rigettare la giurisdizione di uno Stato straniero nel caso in cui quest'ultimo fosse accusato di aver commesso gravi crimini internazionali che violavano i diritti umani fondamentali.

Tuttavia, ci si domandava che effetti concreti avrebbe avuto il nuovo orientamento giurisprudenziale di fronte ad una Germania che fino ad allora non aveva pagato il risarcimento alle vittime, che le era stato imputato dalle corti italiane, e dimostrava di non avere nessuna intenzione di pagarlo in futuro.

In che modo, allora, poteva essere garantita tutela alle vittime italiane del Terzo Reich? Alcuni giuristi sostenevano che era necessario individuare una via alternativa, per esempio proponendo l'esecuzione forzata di beni tedeschi sul territorio italiano²⁴². Ma tale proposta incontrava dei limiti tra cui il principio d'immunità dei beni degli Stati da misure coercitive straniere se ad uso o

²⁴⁰ *Ivi*, p. 5

²⁴¹ *Ivi*, p. 18

²⁴² BERRINO G., (27 ottobre 2020), *Cala ancora una volta la scure delle Sezioni Unite sull'esenzione della Germania dalla giurisdizione italiana per crimini internazionali perpetrati dal regime nazista*, Sistema Penale, <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/sezioni-unite-20442-2020-sezioni-unite-immunita-giurisdizionale-germania-crimini-nazisti> [visitato 11/02/22]

destinazione pubblicistica stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulle Immunità Giurisdizionali degli Stati e dei loro Beni²⁴³. Tale norma di diritto internazionale era stata presa come riferimento dalla CIG nel febbraio 2012 rigettando l'ipoteca che stata fissata da parte del Tribunale di Firenze su Villa Vigoni, proprietà tedesca sul territorio italiano. Dunque, per procedere all'esecuzione forzata di beni tedeschi presenti in Italia si sarebbe dovuto andare ad individuare beni non destinati all'uso pubblicistico. Andavano in questa direzione i pignoramenti stabiliti su alcuni beni tedeschi situati in Italia come: taluni appezzamenti tra il comune di Plesio e quello di Menaggio (entrambi in Lombardia), un albergo nelle vicinanze del lago di Como e diversi crediti che la Deutsche Bahn vantava nei confronti di Trenitalia in virtù di rapporti commerciali tra le due compagnie ferroviarie²⁴⁴.

Un'altra possibilità per salvaguardare le vittime italiane del Terzo Reich, nel caso in cui la Germania non avesse concesso riparazione, vedeva la necessità di un'iniziativa italiana volta ad offrire indennizzo alle vittime. Questa eventualità era stata avanzata dagli accademici che avevano preso parte alla tavola rotonda sui rimedi in seguito alla sentenza 238/2014 presso Villa Vigoni nel maggio 2017. Ma questa ipotesi veniva criticata aspramente da parte di Luca Baiada, il quale ebbe modo di spiegare la sua posizione al convegno dal titolo "La responsabilità economica tedesca per stragi e deportazioni in Italia: il risarcimento e la memoria" organizzato dall'Istituto Storico della Resistenza e dell'età contemporanea a Pistoia il 5 maggio 2017. Secondo il magistrato, l'idea che l'Italia dovesse dare l'esempio alla Germania era impensabile, avrebbe significato <<un'assunzione di colpa comune per stragi e deportazioni di italiani, e quindi un revisionismo di Stato, col

²⁴³ *Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli stati e dei loro beni*, (2016), <<Codice di diritto internazionale pubblico>>, Giappichelli, Torino, pp. 149-156

²⁴⁴ BERRINO G., (27 ottobre 2020) *Cala ancora una volta la scure delle Sezioni Unite sull'esenzione della Germania dalla giurisdizione italiana per crimini internazionali perpetrati dal regime nazista*, Sistema Penale.; MONTALTO L., (15 novembre 2016), *Per risarcire le vittime del nazismo si tenta la via del pignoramento dei beni tedeschi in Italia*, Euronews, <https://it.euronews.com/2019/11/15/risarcire-le-vittime-del-nazismo-pignoramento-dei-beni-tedeschi-in-italia> [visitato 13/02/22]

retrogusto di un collaborazionismo differito e di una presa di distanza ufficiale dalla Resistenza, quindi dalla Costituzione>>²⁴⁵.

3.5 Considerazioni a margine degli ultimi sviluppi

Alla luce degli sviluppi recenti, quali sono le strade percorribili relativamente al risarcimento economico agli ex IMI? Sul tema rimangono ancora molti interrogativi. Sono ormai passati quasi ottanta anni dalla cattura e dalla successiva deportazione degli internati militari nei campi di internamento del Terzo Reich. Le vittime oggi ancora in vita sono ormai ultra-nonagenari. Ma per quanto a lungo si parlerà ancora di rivendicazione d'indennizzo? Ed eventualmente fino a che grado di parentela si potrà garantire il risarcimento? Fino ai nipoti?

Helmut Aust, professore di diritto pubblico e di internazionalizzazione del sistema giuridico presso l'Università Libera di Berlino, sostiene che il clima internazionale non sembra favorevole ad un'evoluzione del diritto internazionale nel senso di limitare l'immunità statale per atti *iure imperii* che comportino la violazione del diritto internazionale umanitario²⁴⁶. Visto che molti Stati tornano a difendere la propria sovranità nazionale, è difficile aspettarsi una svolta nel breve periodo che veda un risarcimento nei confronti delle vittime italiane del nazionalsocialismo.

Di tutt'altro parere è Luca Baiada, il quale continua a rivendicare per le vittime italiane del Terzo Reich un indennizzo economico da parte della Germania alla luce della sentenza 238/2014 della Corte Costituzionale, auspicando perciò un'evoluzione del diritto internazionale favorevole ai diritti delle vittime. Il risarcimento morale, asserisce, non è altro che un modo <<per confezionare una memoria furba che circonda di rispettabilità lo Stato responsabile di gravi crimini e lo ringrazia per la presa d'atto della sola colpa morale>>²⁴⁷.

²⁴⁵ BAIADA L., (15 giugno 2017), *Stragi e deportazioni: la Germania non vuole pagare*, Il Ponte, <https://www.ilponterivista.com/blog/2017/06/15/stragi-deportazioni-la-germania-non-vuole-pagare/> [visitato 15/02/22]

²⁴⁶ DERNBACH A., (3 gennaio 2020), *Im Konflikt mit den Menschenrechten*, Der Tagesspiegel, <https://www.tagesspiegel.de/politik/kolonial-und-kriegsverbrechen-vor-gericht-in-konflikt-mit-den-menschenrechten/25291574.html> [visitato 13/02/22]

²⁴⁷ BAIADA L., (2021), *Il debito tedesco e un convegno necessario*, <<Questione Giustizia>>, Fascicolo 3, https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-debito-tedesco-e-un-convegno-necessario_24-04-2017.php [visitato 13/02/22]

Ma sembra ormai scontato che Italia e Germania non intraprenderanno la via del negoziato per individuare una giusta riparazione per le vittime italiane del nazionalsocialismo e i loro eredi. Il loro rifiuto a creare un Fondo Condiviso non è altro che una scelta politica che può essere spiegata: da parte italiana, con il timore di ricevere richieste di indennizzo da parte delle vittime che l'Italia fece in Africa e nei Balcani negli anni dell'Asse; e da parte tedesca, anche se questa tesi non viene ufficializzata dalle istituzioni federali, con l'idea ancora forte sul territorio germanico del tradimento italiano. Dal canto suo, la Germania ha sempre sottolineato come non ci fosse nessun obbligo internazionale che la vincolasse a pagare il risarcimento alle vittime. Quel che è stato concesso alle vittime è stato il risultato di un'operazione volontaria. Tuttavia, il fatto che gli ex lavoratori coatti presso i territori del Terzo Reich così come i prigionieri di guerra sovietici siano riusciti ad ottenere un indennizzo da parte della Germania, determina un'ingiustizia nei confronti degli ex IMI, i quali patirono le stesse, se non peggiori, sofferenze degli altri prigionieri, visto che non ottennero gli aiuti della Croce Rossa Internazionale durante il periodo di internamento. Questo esito pare una burla a cui il nostro Paese ha contribuito non sostenendo in maniera incisiva le rivendicazioni economiche delle associazioni rappresentanti le vittime.

Di fronte a questo scenario rimane ancora oggi un limite culturale alla riconciliazione tra Italia e Germania: il persistere di stereotipi negativi nei confronti dell'uno e dell'altro. Da questo punto di vista sarebbe piuttosto opportuno che la storiografia divulgasse gli studi sul periodo di collaborazionismo tra fascisti e nazisti e sui crimini che l'Italia ha compiuto negli anni dell'Asse. Per quanto riguarda la Germania, Berlino è stata in grado di fare i conti con il proprio passato, ne è d'esempio la mostra sui crimini della Wehrmacht che ha cominciato a circolare da metà anni '90; nonostante ciò, rimane ancora forte l'idea del tradimento italiano e questo non fa altro che concorrere alla circolazione di stereotipi negativi sugli italiani. Solo attraverso un'analisi critica del passato, si può diffondere a livello di opinione pubblica maggiore consapevolezza relativamente ai fatti accaduti. Una riconciliazione effettiva e duratura potrà prendere piede solo se Italia e Germania riusciranno a collaborare in maniera stretta, non trincerandosi dietro al principio

dell'immunità statale o ad interessi economico-politici, mostrandosi mossi dalla reale volontà di superare i vecchi stereotipi.

L'azione delle corti italiane, anche se sulla questione degli IMI probabilmente non riuscirà a dare gli effetti sperati, è comunque importante perché dimostra come il diritto internazionale si stia evolvendo nella direzione di una maggiore tutela dei diritti dell'uomo contro i principi che garantiscono l'inattaccabilità nei confronti di azioni statali.

Nonostante le associazioni rappresentanti gli ex IMI continuino a rivendicare un legittimo indennizzo per le vittime, il loro vigore nel fare pressione è andato piano piano scemando. Tale processo è avvenuto a partire dall'istituzione da parte della Germania del Fondo italo-tedesco per il Futuro nel 2013 con il quale sono stati finanziati innumerevoli progetti dedicati alla memoria in cui le associazioni sono state coinvolte direttamente. Le stesse associazioni, fondate all'indomani del ritorno dei sopravvissuti dai campi di internamento e di concentramento da parte di vittime e loro familiari, non hanno assistito nel tempo ad un ricambio generazionale capace di portare avanti con energia le loro rivendicazioni economiche. Tale fenomeno è dovuto al fatto che le giovani generazioni conoscono ben poco la storia degli ex internati militari italiani. Questo fenomeno non deve sorprendere visto che sui libri di storia delle scuole secondarie viene dedicato uno spazio limitato al destino degli oltre 650.000 soldati del Regio Esercito Italiano. Ad esempio, sul manuale "STORIA, Scenari Documenti Metodi 3" viene sintetizzata la storia degli internati militari italiani con <<i>i soldati italiani vennero fatti prigionieri e deportati in Germania; i tentativi di resistenza furono stroncati in maniera feroce<<²⁴⁸. In questo modo non si riesce a comprendere fino in fondo la gravità dell'esperienza del *lager* in cui gli IMI vennero costretti a lavorare forzatamente in condizioni disumane. Inoltre, non viene fatto nessun riferimento al loro coraggioso gesto di opposizione di fronte alla proposta di collaborare con i nazifascisti.

In questo senso va la necessità di veicolare il loro tragico passato attraverso attività didattiche e culturali. Fondamentali sono state dunque le raccomandazioni espresse dalla Commissione storica nel 2012 e la conseguente implementazione, anche se

²⁴⁸ MANZONI M., OCCHIPINTI F., (2012), *STORIA, Scenari Documenti Metodi 3, Il Novecento e la storia contemporanea*, Mondadori Education, Milano, p. 405

parziale, di progetti dedicati alla memoria sia in Italia che in Germania. Nel processo di promozione della memoria le associazioni delle vittime hanno avuto e continuano ad avere un ruolo cruciale. Mentre il contenzioso italo-tedesco sugli indennizzi agli ex IMI e alle vittime italiane del Terzo Reich continua a provocare tensioni tra i due Paesi, le associazioni hanno perseverato facendosi carico del dovere della memoria rispetto alla tragica e dolorosa esperienza nei *lager* nazisti. Sono diverse e molteplici le iniziative che sono state organizzate negli anni con il fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema. Oltre agli innumerevoli incontri pubblici tenutisi presso le sedi associative, sono stati previsti anche eventi commemorativi. Ne è un esempio recente l'inaugurazione del monumento agli internati militari italiani che è stato collocato all'interno del cimitero di Gianico (vicino Brescia) e in contemporanea è stata allestita una mostra temporanea sulla storia degli ex IMI²⁴⁹. Un'altra celebrazione si è tenuta a Parma dove sono state posate dieci pietre d'inciampo con nomi di internati militari²⁵⁰. L'iniziativa è stata promossa dall'Istituto Storico della Resistenza e dell'età contemporanea di Parma insieme al comune, ma ha visto anche la collaborazione dell'ANRP per i dati relativi agli ex IMI da inscrivere sulle pietre. Anche l'ANEI non si è tirata indietro di fronte a iniziative volte a ricordare gli ex IMI. L'associazione offre la possibilità ai familiari di ex internati di ricordare un proprio congiunto con una marmetta, una piccola lapide in marmo, che viene collocata nel pronao del Tempio Nazionale dell'Internato Ignoto di Padova²⁵¹.

Un'altra iniziativa rilevante è rappresentata dai viaggi culturali nei *lager* nazisti. L'idea di organizzare viaggi negli ex territori del Terzo Reich per visitare i campi di sterminio e di internamento nacque nel secondo dopo guerra della necessità dei sopravvissuti ai *lager* di mostrare ai propri familiari la tragedia della deportazione e del lavoro forzato, così come per commemorare le vittime²⁵². Se inizialmente questi viaggi vennero definiti "pellegrinaggi laici", successivamente divennero dei veri e propri viaggi nella memoria organizzati da parte di ANEI e ANED. Da diversi

²⁴⁹ *Eventi*, ANEI, <https://anei.it/eventi-3/> [visitato 17/02/22]

²⁵⁰ *Pietre d'inciampo Parma, Internati Militari Italiani*, <https://pietredinciampoparma.it/imi/> [visitato 17/02/22]

²⁵¹ ANEI Padova, *Marmette*, <https://museodellinternamento.it/marmette-2/> [visitato 13/02/22]

²⁵² ANED, *I viaggi nella Memoria*, <http://www.deportati.it/attivita/viaggi-nella-memoria/viaggi-nella-memoria/> [visitato 16/02/22]

anni le due associazioni offrono questo percorso con l'obiettivo di creare maggiore consapevolezza rispetto ai fatti del passato e vedono la partecipazione della cittadinanza, di istituzioni e di giovani studenti.

Inoltre, per gli studenti vengono organizzate anche visite nei musei dedicati agli ex IMI, come il Museo dell'Internamento di Padova gestito dall'ANEI e la mostra permanente "Vite di IMI. Percorsi dal fronte di guerra ai *lager* tedeschi 1943-1945" presso la sede dell'ANRP di Roma. Allo stesso modo vengono organizzate visite all'ex campo di internamento di Berlino-Niederschöneweide, il quale offre proposte didattiche, come laboratori e incontri internazionali dedicati in particolare a studenti delle superiori e dell'università.

Un progetto particolarmente interessante è stato promosso dall'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra (ANMIG). Il progetto "Pietre della Memoria" ha lo scopo di incoraggiare i giovani ad approcciarsi allo studio della storia contemporanea in maniera alternativa, consiste nell'individuare e catalogare monumenti, lapidi, lastre commemorative, steli, cippi e memoriali riguardanti le due guerre mondiali²⁵³. Il progetto vede la partecipazione attiva degli studenti che sono chiamati ad essere Esploratori della Memoria, si tratta di un metodo stimolante per conoscere la storia. In realtà non solo gli studenti possono partecipare, chiunque "inciampi" in una Pietra della Memoria può riportarlo all'ANMIG completando le informazioni che sono già riportate sul sito web o allegando nuove foto. Attraverso questa iniziativa sono state classificate diverse Pietre della Memoria in ricordo degli ex IMI deportati nei *lager* nazionalsocialisti rinvenute su tutto il territorio della penisola italiana, ma anche all'estero. È stato individuato sull'isola greca di Kos un monumento dedicato a 103 ufficiali del Regio Esercito italiano che vennero fucilati dai tedeschi in seguito all'armistizio dell'8 settembre 1943²⁵⁴.

Anche da parte tedesca sono diverse le iniziative promosse. Innanzitutto, le Rappresentanze tedesche in Italia hanno creato sul sito web ufficiale una parte interamente dedicata alla cultura della memoria tra Italia e Germania. Sulla pagina

²⁵³ Pietre della Memoria, *Il Progetto nazionale Pietre della Memoria*, <https://www.pietredellamemoria.it/progetto/> [visitato 16/02/22]

²⁵⁴ Pietre della Memoria, *7480 – Memoriale agli ufficiali italiani uccisi a Kos*, <https://www.pietredellamemoria.it/pietre/memoriale-agli-ufficiali-italiani-uccisi-a-kos/> [visitato 16/02/22]

viene messa in evidenza l'istituzione della Commissione storica italo-tedesca del 2009, offrendo la possibilità di leggerne il rapporto finale. Vengono poi elencati e spiegati nel dettaglio i progetti che sono stati realizzati nell'ambito della fondazione del Fondo italo-tedesco per il Futuro. Le Rappresentanze tedesche in Italia organizzano inoltre eventi culturali dedicati alla memoria, ne è un esempio l'incontro "Nubi all'orizzonte. La riapertura del contenzioso italo-tedesco sul passato" che si è tenuto recentemente presso l'Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Padova con Filippo Focardi come relatore²⁵⁵.

Anche se sul territorio nazionale non è stata istituita una giornata esclusivamente dedicata al ricordo degli ex IMI; ogni 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, e ogni 2 giugno, in occasione della celebrazione della Festa della Repubblica, agli internati sopravvissuti ed ancora in vita o ai familiari che ne fanno richiesta viene consegnata una medaglia d'onore con la quale viene riconosciuto loro di aver contribuito con il loro "NO!" a collaborare con i nazifascisti ad un'Italia libera e democratica. Solitamente il 27 gennaio la cerimonia si svolge presso il Palazzo del Quirinale di Roma mentre il 2 giugno si svolge a livello locale²⁵⁶.

Dunque, risultano molteplici le iniziative che sono state implementate da parte di associazioni rappresentanti gli ex IMI e di istituti culturali, fondamentale risulta il loro ruolo nel sostenere la necessità di tramandare la Memoria di quanto accaduto a quei soldati dell'esercito italiano che vennero catturati dai tedeschi all'indomani dell'armistizio e deportati nei *lager* nazisti dove furono costretti ai lavori forzati.

²⁵⁵ Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, *Calendario degli eventi di lingua e cultura tedesca in Italia*, p. 15
<https://italien.diplo.de/blob/2398560/f147117d917778ce15feef52083d897b/calendario-eventi-data.pdf> [visitato 16/02/22]

²⁵⁶ Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Comitato riconoscimenti ex IMI*,
<https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-com-eximi/9275>
[visitato 13/02/22]

CONCLUSIONE

Ancora oggi la vicenda degli ex IMI fatica a trovare un proprio posto nella memoria nazionale, la loro storia è stata oscurata a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale da una narrazione storica incentrata sulla Resistenza partigiana.

Solo in tempi recenti i governi italiano e tedesco, in seguito alle incessanti pressioni provenienti da parte delle associazioni delle vittime, si sono adoperati per veicolare e non dimenticare l'esperienza dei soldati italiani catturati dai tedeschi all'indomani dell'armistizio e deportati nei campi di lavoro del Terzo Reich. Diverse sono state le iniziative organizzate, sia sul territorio italiano che su quello tedesco, come conferenze, convegni, cerimonie pubbliche, ma anche mostre e pubblicazioni inedite di diari di ex IMI. Tuttavia, per arrivare a questi sviluppi sono trascorsi decenni dalla fine dell'ingiustizia subita dagli ex IMI e la maggior parte dei sopravvissuti al lavoro coatto è ormai deceduta.

Ma possono considerarsi sufficienti le azioni intraprese da Italia e Germania ai fini della riconciliazione sul passato di guerra e nello specifico, sulla questione degli internati? Sicuramente no. Anche se dal punto di vista della riparazione morale nei confronti delle vittime sono stati compiuti passi in avanti, in realtà rimangono ancora delle lacune. Il processo di riconciliazione italo-tedesco non è avvenuto attraverso un atto solenne in parlamento, si è scelta piuttosto la strada di visite di Stato congiunte nei luoghi delle stragi naziste in Italia. Malgrado ciò, questa modalità non ha visto il coinvolgimento diretto dell'opinione pubblica non direttamente toccata dalla vicenda degli internati militari italiani.

Dal punto di vista della riparazione economica la situazione è ancora di stallo. Numerose sono state le occasioni in cui gli ex IMI avrebbero potuto essere risarciti attraverso accordi o fondazioni *ad hoc* ma ripetutamente ne sono stati esclusi. Dapprima con il *Federal Compensation Act* attuato nel 1953 dalla Repubblica Federale Tedesca gli ex IMI non ottennero indennizzo poiché il risarcimento veniva riservato solo a coloro che avevano residenza in Germania. In seguito, con l'Accordo Globale italo-tedesco di Bonn del 1963 solo 1.077 su 266.963 ex IMI ricevettero indennizzo, questo perché il decreto che rese esecutivo il patto stabiliva

delle condizioni particolarmente limitanti per i richiedenti. Il caso più eclatante di esclusione degli ex IMI è avvenuto nei primi anni 2000 con l'istituzione della Fondazione "Memoria, Responsabilità, Futuro" finanziata sia dalla Germania che dalle compagnie tedesche che, durante la Seconda Guerra Mondiale, avevano sfruttato la manodopera coatta straniera. Le vittime si sono così rivolte a diversi organi di giustizia, sia internazionali che tedeschi, per chiedere un giusto risarcimento dei danni subiti ad opera della Germania nazista. Non trovando ascolto, gli ex IMI e le loro associazioni hanno deciso così di rivolgersi alle corti civili italiane dando origine ad un vero e proprio contenzioso tra Italia e Germania. Nonostante la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale si siano espresse imputando alla Germania il risarcimento degli ex IMI, il governo italiano non ha mai sostenuto con forza la posizione delle vittime ma piuttosto ha sempre cercato di risolvere la questione spingendo più per una riparazione morale che economica. L'Italia ha sempre temuto di rivendicare a spada tratta il risarcimento per gli ex IMI: sia per la preoccupazione di far cadere su di sé l'onere economico dell'indennizzo alle vittime, sia per l'apprensione che le vittime che l'Italia mussoliniana fece in Africa e nei Balcani le chiedessero indennizzo. Dal canto suo, la Germania non vuole cedere alle richieste di risarcimento agli ex IMI: dichiara che a livello legale non deve nulla a nessuno ma allo stesso tempo sottolinea come Bonn aveva tramite l'Accordo Globale italo-tedesco dato la possibilità agli ex IMI di ottenere risarcimento, era stato in seguito il governo italiano ad inserire delle clausole che limitavano la possibilità di risarcimento. Inoltre, l'azione tedesca è spesso stata influenzata dall'idea del tradimento italiano avvenuto con la destituzione di Mussolini nel 1943 e con il cambio di posizione nel conflitto da parte del governo Badoglio. Ancora oggi i pregiudizi e gli stereotipi reciproci tra Italia e Germania risultano radicati nelle rispettive culture e influenzando il giudizio sull'altro Paese, rappresentano un limite al processo di riconciliazione italo-tedesco. Alla luce di ciò, per costituire una base per un dialogo pacifico e collaborativo tra Roma e Berlino risulta fondamentale la comprensione del passato di guerra e il superamento di questo attraverso la rimozione di vecchi rancori e falsi miti.

BIBLIOGRAFIA

Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli stati e dei loro beni, (2016), <<Codice di diritto internazionale pubblico>>, Giappichelli, Torino, pp. 149-156

Convenzione europea per la risoluzione pacifica delle controversie, (29 aprile 1957), Strasburgo

FIORAVANZO M., FOCARDI F., KLINKHAMMER L., (2019), *Relazioni eccellenti o estraniamento permanente? Un'introduzione*, <<Italia e Germania dopo la caduta del Muro: Politica, Cultura, Economia>>, Viella, Roma, pp. 7-29

FOCARDI F., (2017), *La Commissione storica italo-tedesca e la costruzione di una "comune cultura della memoria": fra dimensione nazionale, rapporti bilaterali e quadro europeo*, <<Ricerche Storiche >>, n. 2, Ospedaletto-Pisa, pp. 151-173

FOCARDI F., (2020), *Nel cantiere della memoria. Fascismo, resistenza, Shoah, foibe*, Viella, Roma

FOCARDI F., KLINKHAMMER L., (2019), *Il ritorno del passato: la "riscoperta" dei crimini nazisti e la riapertura della questione degli indennizzi per le violenze nazionalsocialiste*, <<Italia e Germania dopo la caduta del Muro>>, Viella, Roma, pp. 85-118

HAMMERMANN G., (2004), *Gli Internati Militari Italiani in Germania 1943-1945*, Il Mulino, Bologna

HAMMERMANN G., (2007), *Le trattative per il risarcimento degli internati militari italiani 1945-2007*, <<Italia contemporanea>>, n. 249, pp. 541-557

MANZONI M., OCCHIPINTI F., (2012), *STORIA, Scenari Documenti Metodi 3, Il Novecento e la storia contemporanea*, Mondadori Education, Milano

SCHREIBER G., (1992), *I Militari Italiani Internati nei Campi del Terzo Reich*, Stato Maggiore dell'Esercito – Ufficio Storico, Roma

SPOERER M., FLEISCHHACKER J., (2002), *The Compensation of Nazi Germany's Forced Labourer: Demographic Findings and Political Implications*, <<Population Studies>>, Vol. 56, n. 1, pp. 5-21

TROCINI F., (2019), *Nihil sub sole novum? Italia e Germania all'ombra di una nuova 'questione tedesca'*, <<De Europa>>, Vol. 2, n. 1, pp. 95-112

PUBBLICAZIONI ONLINE

BAIADA L., (2017), *Il debito tedesco e un convegno necessario*, <<Questione Giustizia>>, Fascicolo 3, https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-debito-tedesco-e-un-convegno-necessario_24-04-2017.php

BAIADA L., (2015), *Il Tribunale di Firenze e i risarcimenti per crimini di guerra: questo processo non s'ha da fare*, <<Questione Giustizia>>, Fascicolo 3, https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-tribunale-di-firenze-e-i-risarcimenti-per-crimini-di-guerra_questo-processo-non-s-ha-da-fare_22-07-2015.php

BAIADA L., (2017), *Quale memoria? I crimini nazisti senza giustizia*, <<Questione Giustizia>>, Fascicolo 3, https://www.questionegiustizia.it/articolo/quale-memoria_i-crimini-nazifascisti-senza-giustizia_27-01-2017.php

BAIADA L., (15 giugno 2017), *Stragi e deportazioni: la Germania non vuole pagare*, Il Ponte, (<https://www.ilponterivista.com/blog/2017/06/15/stragi-deportazioni-la-germania-non-vuole-pagare/>)

BERRINO G., (27 ottobre 2020), *Cala ancora una volta la scure delle Sezioni Unite sull'esenzione della Germania dalla giurisdizione italiana per crimini internazionali perpetrati dal regime nazista*, Sistema Penale, <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/sezioni-unite-20442-2020-sezioni-unite-immunita-giurisdizionale-germania-crimini-nazisti>

BOGGERO G., (15 maggio 2017), *Suggesting Solutions: Providing Compensation to the Victim as a Moral and Legal Duty*, Verfassungsblog, <https://verfassungsblog.de/suggesting-solutions-providing-compensation-to-the-victims-as-a-moral-and-legal-duty/>

BONINI C., (30 novembre 2016), “*Risarcite mio padre deportato dai nazisti*”. *Ma l’Italia si oppone*, La Repubblica, https://www.repubblica.it/cronaca/2016/11/30/news/italiano_deportato_da_nazisti-153123899/

COLLOTTI E., (7 febbraio 2012), *Memoria Senza Diritti*, Il Manifesto, pp. 7-9, <http://lnx.anrp.it/wp-content/uploads/2016/10/1-2-inserito-2012.pdf>

CUCCHI I., (30 novembre 2016), *Gualberto Cavallina, il partigiano a cui l’Italia ha voltato le spalle*, Huffington Post, https://www.huffingtonpost.it/ilaria-cucchi/gualberto-cavallina-il-partigiano-a-cui-litalia-ha-voltato-le-spalle-_b_13321708.html

DAMILANO M., (22 maggio 2014), “*In Europa coalizione contro i populist*”. *Parla Prodi*, L’Espresso, <https://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2014/05/22/news/in-europa-e-inevitabile-una-grande-coalizione-dalla-politica-a-twitter-parla-romano-prodi-1.166422/>

DERNBACH A., (3 gennaio 2020), *Im Konflikt mit den Menschenrechten*, Der Tagesspiegel, <https://www.tagesspiegel.de/politik/kolonial-und-kriegsverbrechen-vor-gericht-in-konflikt-mit-den-menschenrechten/25291574.html>

FLEISCHHAUER J., (23 gennaio 2012), *Italienische Fahrerflucht*, Der Spiegel, <https://www.spiegel.de/politik/deutschland/s-p-o-n-der-schwarze-kanal-italienische-fahrerflucht-a-811817.html>

FOCARDI F., KLINKHAMMER L., (marzo 2009), *Quale risarcimento alle vittime del nazionalsocialismo? L’accordo globale italo-tedesco del 1961*, <<Italia contemporanea>>, n. 254, pp. 11-24, https://www.reteparri.it/wp-content/uploads/ic/IC_254_2009_2_r.pdf

FONTANA L., (2015), *La politica criminale del lavoro coatto sotto il Terzo Reich*, Roma, http://www.fontana-laura.com/wp-content/uploads/2018/03/Lavoro_coatto.pdf

FONTANELLI F., (15 maggio 2017), *Suggesting Solutions: Do the Right Thing*, Verfassungsblog, <https://verfassungsblog.de/suggesting-solutions-do-the-right-thing/>

FRONTERA S., *I militari italiani negli Oflag e negli Stalag del Terzo Reich*, Lessico Biografico IMI, https://www.lessicobiograficoimi.it/files/storia_imi.pdf

GUINNANE T. W., (gennaio 2004), *Financial Vergangenheitsbewältigung: the 1953 London Debt Agreement*, Yale University, <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/98344/1/cdp880.pdf>

HEINELT P., *Financial Compensation for Nazi Forced Laborers*, Wollheim Memorial, http://www.wollheim-memorial.de/files/1066/original/pdf_Peer_Heinelt_Financial_Compensation_for_Nazi_Forced_Laborers.pdf

HERBERT U., (2000), *Forced Laborers in the Third Reich: An Overview*, Cambridge University Press, <https://www.jstor.org/stable/pdf/27672680.pdf?refreqid=excelsior%3Ac2cab977cb0d046cc47fcfa222c123a3>

KARACS I., (10 marzo 1999), *Neo-Nazi bomb blast wrecks army war crimes exhibition*, Independent, <https://www.independent.co.uk/news/neonazi-bomb-blast-wrecks-army-war-crimes-exhibition-1079574.html>

LAMARQUE E., (gennaio 2015), *La Corte Costituzionale ha voluto mostrare di sapere anche mordere*, <<Questione Giustizia>>, n. 1, https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-corte-costituzionale-ha-voluto-dimostrare-di-sapere-anche-mordere_210

LAU J., (31 marzo 2020), *Il diritto al risarcimento dei lavoratori forzati in Germania durante la Guerra*, Studio Legale Lau, <https://www.jolau.com/il-diritto-al-risarcimento-dei-lavoratori-forzati-italiani-deportati-in-germania-durante-la-seconda-guerra-mondiale/>

LIERMANN C., (gennaio-marzo 2014), *Note su una Commissione storica italo-tedesca*, <<Contemporanea>>, n. 1, https://www.villavigoni.eu/wp-content/uploads/2018/04/Commissione_storica_italo-tedesca.pdf

MAGNANI C. M., (30 giugno 2014), *29 giugno 2014: Civitella in Val di Chiana (Arezzo)*, Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare, <http://www.istitutodelnastroazzurro.org/2014/06/30/29-giugno-2014-civitella-in-val-di-chiana-arezzo/>

MONTALTO L., (15 novembre 2016), *Per risarcire le vittime del nazismo si tenta la via del pignoramento dei beni tedeschi in Italia*, Euronews, <https://it.euronews.com/2019/11/15/risarcire-le-vittime-del-nazismo-pignoramento-dei-beni-tedeschi-in-italia>

MÜLLER R., (25 ottobre 2014), *Wir geben nichts*, Frankfurter Allgemeine Zeitung, <https://www.faz.net/aktuell/politik/kommentar-wir-geben-nichts-13228385.html>

NIGRO V., (4 novembre 2004), *Nazismo, scuse della Germania per l'articolo anti-Napolitano*, La Repubblica, <https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/11/04/nazismo-scuse-della-germania-per-articolo.html>

OELLERS-FRAHM K., (15 maggio 2017), *Suggesting Solutions: What about Concessions to be made by Both Sides*, Verfassungsblog, <https://verfassungsblog.de/suggesting-solutions-what-about-concessions-to-be-made-by-both-sides/>

ORLANDUCCI E., (luglio-settembre 2012), *È ora di fatti concreti*, <<Mensile Socio-Culturale Rassegna della ANRP>>, n. 7-8-9, Roma, <http://lnx.anrp.it/wp-content/uploads/2016/10/7-9-inserito-2012.pdf>

ORLANDUCCI E., (gennaio-febbraio 2012), *I diritti degli Stati prevalgono sui diritti umani*, <<Mensile Socio-Culturale Rassegna della ANRP>>, n. 1-2, Roma, <http://lnx.anrp.it/wp-content/uploads/2016/10/1-2-inserito-2012.pdf>

PALCHETTI P., (11 maggio 2017), *Italian concerns after sentenza 238/2014: possible reactions, possible solutions*, Verfassungsblog, <https://verfassungsblog.de/italian-concerns-after-sentenza-2382014-possible-reactions-possible-solutions/>

PETERS A., VOLPE V., (11 maggio 2017), *Introduction: In search for conciliation*, Verfassungsblog, <https://verfassungsblog.de/introduction-in-search-for-conciliation/>

POCAR F., (5 febbraio 2012), *La sentenza dell'Aja non convince*, Il Sole 24 Ore, https://st.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2012-02-05/sentenza-convince-081220_PRN.shtml

RAFFEINER S., (25 ottobre 2014), *Italien im Dilemma zwischen Verfassungs- und Volkerrechtstreue*, Verfassungsblog, <https://verfassungsblog.de/italien-im-dilemma-zwischen-verfassungs-und-voelkerrechtstreue-2/>

RINKE A., (20 maggio 2015), *Germany to pay compensation to Soviet WW2 prisoners*, Reuters, <https://www.reuters.com/article/us-germany-russia-war-idINKBN0O51PP20150520>

SALLUSTI A., (27 gennaio 2012), *A noi Schettino, a voi Auschwitz*, Il Giornale, <https://www.ilgiornale.it/news/noi-schettino-voi-auschwitz.html>

SAULLE M. R., *Controperizia sugli Internati Militari Italiani*, http://www.isc-como.org/schiavi_di_hitler/Documenti/Doc/perizia_saulle.htm

SOMMARUGA C., *Dati quantitativi sull'internamento in Germania*, <http://www.schiavidihitler.org/cms/wp-content/uploads/2021/01/tabella-riepilogo-grande.jpg>

TARQUINI A., (23 gennaio 2012), *Spiegel online: "Ma vi sorprendete che il comandante fosse un italiano?"*, La Repubblica, https://www.repubblica.it/cronaca/2012/01/23/news/der_spiegel_schettino-28655077/

TURATTO G., (2012), *Riflessioni in margine alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012 sulle immunità giurisdizionali degli Stati*, Edizioni ANRP, Roma, <http://www.europeanrights.eu/public/commenti/turatto>

VON UNGERN-STERMBERG A., (15 maggio 2017), *Suggesting Solutions: A European Way?*, Verfassungsblog, <https://verfassungsblog.de/suggesting-solutions-a-european-way/>

WAGSTYL S., (20 maggio 2015), *Germany to pay 10m euros in compensation to Soviet prisoners-of-war*, Financial Times, <https://www.ft.com/content/6071d486-ff01-11e4-8dd4-00144feabdc0>

WISE M., (6 novembre 1999), *Bitterness stalks show on role of the Wehrmacht*, New York Times, <https://www.nytimes.com/1999/11/06/arts/bitterness-stalks-show-on-role-of-the-wehrmacht.html>

ZUCCO R., (dicembre 2016), *Berlino-Schöneweide: inaugurata la mostra sugli IMI*, Liberi-Rassegna mensile dell'ANRP, n. 12, Roma, <http://www.anrp.it/wp-content/uploads/2017/01/12-2016.pdf>

SITOGRAFIA

<https://www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/600_2009_208_6736.pdf>

<<https://alboimicaduti.it/index.php/page/2/il-progetto>>

<<http://www.deportati.it/attivita/viaggi-nella-memoria/viaggi-nella-memoria/>>

<http://www.deportati.it/dizionario/m/marcia_della_morte/>

<<https://anei.it/eventi-3/>>

<<https://museodellinternamento.it/marmette-2/>>

<<https://italien.diplo.de/blob/2398560/f147117d917778ce15feef52083d897b/calendario-eventi-data.pdf>>

<http://www.schiavidihitler.it/Pagine_risarcimento/Corrispondenza/Lettera%20MT.html>

<http://www.isc-como.org/schiavi_di_hitler/centro.htm>

<<https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1-01447&ramo=C&leg=17>>

<<http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/06841&ramo=SENATO&leg=16>>

<https://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0034490.pdf>

<<http://www.anrp.it/la-corte-constituzionale-gli-schiavi-hitler-la-dignita-delluomo-viene-degli-stati-berlino-gela-ancora/>>

<<https://www.consiglio.provincia.tn.it/news/giornaleonline/Pages/articolo.aspx?uid=177002>>

<<http://www.deportati.it/news/frattini/>>

<<http://www.anrp.it/cassazione-gli-schiavi-hitler-germania-italia-devono-risarcire/>>

<<http://www.anrp.it/comunicato-stampa-seguito-dellintervista-al-ministro-degli-esteri-frattini/>>

<<http://www.anrp.it/la-corte-costituzionale-gli-schiavi-hitler-la-dignita-delluomo-viene-degli-stati-berlino-gela-ancora/>>

<<http://www.anrp.it/italia-germania-chiamano-storici-nascondere-patto-immunita/>>

<<https://www.giustizia.it/giustizia/protected/790130/0/def/ref/SAN752459/>>

<<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=238>>

<https://www.procuracassazione.it/procurageneraleresources/resources/cms/documents/RG__18326-2019.pdf>

<<https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-2>>

<<https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-i/articolo-24>>

<http://www.edizionieuropee.it/law/html/39/zn74_01_015.html>

<<http://lnx.anrp.it/wp-content/uploads/2016/10/1-2-2013.pdf>>

<<https://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/AcademyEuropeanLaw/Projects/Conferences-Workshops-and-Symposia>>

<<https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/081118-bm-triest/232878>>

<<https://canada.diplo.de/blob/1101260/53fa9cc408b366acd9efbf734ccfe69b/wiedergutmachung-brochure-en-download-data.pdf>>

<https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Press_Room/Publications/Brochures/2018-08-15-entschaedigung-ns-unrecht-engl.pdf?__blob=publicationFile&v=8>

<<https://reparations.qub.ac.uk/assets/uploads/BRüG-EN.pdf>>

<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1954/3_3_3/it>

<https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1966/796_821_811/20060601/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1966-796_821_811-20060601-it-pdf-a.pdf>

<https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1982/1792_1792_1792/20060223/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1982-1792_1792_1792-20060223-it-pdf-a.pdf>

<<https://library.fes.de/pdf-files/bueros/rom/12988.pdf>>

<<https://www.zwangsarbeit-archiv.de/en/zwangsarbeit/nach1945/index.html>>

<<https://www.zwangsarbeitarchiv.de/en/zwangsarbeit/zwangsarbeit/zwangsarbeit-hintergrund/index.html>>

<https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/?tribe_events=la-corte-costituzionale-tra-obblighi-internazionali-e-diritti-fondamentali>

<<https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-com-eximi/9275>>

<<https://archives.eui.eu/en/fonds/226489?item=ADG-16-102>>

<<http://presidenti.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=1334>>

<<https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/143/14923.pdf>>

<<https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/143/16017.pdf>>

<<https://www.icj-cij.org/en/case/143>>

<<https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/143/143-20120203-JUD-01-00-EN.pdf>>

<<https://www.icj-cij.org/en/rules>>

<http://www.straginazifasciste.it/?page_id=316>

<<http://www.lavorareperilreich.it/index.php/>>

<<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1950/09/01/050U0648/sg>>

<<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1955/03/26/055U0096/sg>>

<https://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/Bimestrale/2013/Documents/2_2013/02_LEGGE_GAZZETTA.pdf>

<https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1957-09-25&atto.codiceRedazionale=057U0848&elenco30giorni=false>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1958/04/29/058U0411/sg;jsessionid=p7OpgSCy6iCooWVRWcghLA__ntc-as1-guri2b>

<http://www.edizionieuropee.it/law/html/27/zn52_01_039.html#_ART0019>

<<https://www.lessicobiograficoimi.it/index.php/page/2/il-progetto>>

<https://www.mpil.de/en/pub/research/areas/public-international-law/human_rights_and_state_immunit/remedies-against-immunity.cfm>

<<https://www.museovitediimi.it>>

<<https://www.zwangsarbeit-archiv.de/en/zwangsarbeit/zwangsarbeit/zwangsarbeit-hintergrund/index.html>>

<https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-5-2001-2155_IT.html?redirect>

<http://www.isc-como.org/schiavi_di_hitler/documenti/petizione.htm>

<<https://www.pietredellamemoria.it/progetto/>>

<<https://www.pietredellamemoria.it/pietre/memorale-agli-ufficiali-italiani-uccisi-a-kos/>>

<<https://pietredinciampoparma.it/imi/>>

<<https://italien.diplo.de/it-it/themen/kultur/CulturadellaMemoria-Ordner?openAccordionId=item-1599424-3-panel>>

<<https://italien.diplo.de/blob/1600290/91b68fe8ac6b370ee612debfee141419/rapporto-hiko-data.pdf>>

<https://www.corriere.it/politica/14_aprile_26/berlusconi-per-tedeschi-lager-non-sono-mai-esistiti-5f64517a-cd54-11e3-8231-7e1a669c55f6.shtml>

<<https://rm.coe.int/16805924ab>>

<https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/Colpa_tedesca_e_riconciliazione_Europea.pdf>

<<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/64380.pdf>>

<<https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TuttoAperto=0&TipoPag=comparc&Chiave=353400&RicVM=indice&RicSez=fondi&RicTipoScheda=ca>>

<<https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/08/12/stragi-naziste-schultz-a-santanna-mai-piu-in-europa-ideologie-disumane/324283/>>

<https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/26122_carta_ONU.pdf>

<<https://www.stiftung-evz.de/eng/the-foundation/history/preamble.html>>

<<https://www.stiftung-evz.de/eng/the-foundation/history.html>>

<<https://www.stiftung-evz.de/eng/the-foundation/law.html>>

<<http://tantebracciaperilreich.eu>>

<https://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/0eaf4219-d6d9-4c35-935a-6f55327448e7/publishable_it.pdf>

<<http://lnx.anrp.it/wp-content/uploads/2016/10/1-2-inserto-2012.pdf>>